Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2126

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

30/03/2018 - 05:41

Indice

1. DDL S. 2126 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2126 . . . 5
1.2.2. Testo approvato 2126 (Bozza provvisoria) . . . 46
1.3. Trattazione in Commissione . . . 48
1.3.1. Sedute . . . 49
1.3.2. Resoconti sommari . . . 50
1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . 51
1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 92 (pom.) del 24/11/2015 . . . 52
1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 104 (ant.) del 06/04/2016 . . . 59
1.4. Trattazione in consultiva . . . 65
1.4.1. Sedute . . . 66
1.4.2. Resoconti sommari . . . 68
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 69
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/12/2015 . . . 70
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 75
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 540 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 76
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 05/04/2016 . . . 84
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 94
1.5.1. Sedute . . . 95
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 96
1.5.2.1. Seduta n. 610 (ant.) del 20/04/2016 . . . 97

1. DDL S. 2126 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2126
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Cipro collaborazione culturale e Accordo riconoscimento titoli studio*

Iter

20 aprile 2016: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

C.2711	approvato
S.2126	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 77/16 del 4 maggio 2016, GU n. 119 del 23 maggio 2016.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le **Federica Mogherini** (Governo Renzi-I)

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** , Ministro dell'istruzione, università e ricerca **Stefania Giannini** , Ministro dei beni e attività culturali e turismo **Dario Franceschini**

Natura

ordinaria
Ratifica trattati internazionali.
Relazione tecnica integrativa pervenuta il 5 aprile 2016.

Presentazione

Trasmesso in data **5 novembre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 536 del 5 novembre 2015.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , SCAMBI CULTURALI , CIPRO , RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA , ISTRUZIONE , EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO , DIPLOMI DI LAUREA , DOTTORATO DI RICERCA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Stefano Lucidi** (M5S) (dato conto della nomina il 24 novembre 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. **Stefano Lucidi** (M5S) nominato nella seduta ant. n. 104 del 6 aprile 2016 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** **in sede referente** il 20 novembre 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 540 del 20 novembre 2015.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2126

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2126

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOGHERINI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (GIANNINI)
e con il **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** (FRANCESCHINI)

(V. Stampato Camera n. **2711** *)*

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 novembre 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005;

b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti

dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro 169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, qui di seguito denominati "le Parti",

desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro della comune appartenenza all'Unione Europea ed alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione fra i popoli,

rallegrandosi per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'Accordo sottoscritto nel 1973,

tenendo presenti gli accordi bilaterali sottoscritti, quale ad esempio l'Accordo di cooperazione nel settore della protezione ambientale firmato a Roma il 18/11/2004,

tenuto conto dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna,

convinti altresi' che la collaborazione nel settore possa essere ulteriormente sviluppata anche mediante intese tra regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Finalità

Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.
Le due Parti favoriranno forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi.

Articolo 2
Settori di collaborazione

Le Parti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti:
- cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche;
- istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale;

- scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo;
- cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.

Articolo 3
Collaborazione nel settore dell'istruzione

1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività delle istituzioni culturali quali gli Istituti di cultura o soggetti di tipo associativo, nonché l'attività delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie.

2. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:

a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;

b) gli scambi di docenti e di esperti fra istituzioni ed organizzazioni collegate con il settore dell'istruzione e della formazione;

c) gli scambi di docenti universitari e di ricercatori dei due Paesi e la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

3. Le Parti favoriranno altresì la cooperazione interuniversitaria nell'ambito delle azioni concordate tra i rispettivi Ministri competenti in occasione della Conferenza tenutasi a Catania nel novembre del 2003 per la realizzazione dello Spazio Euromediterraneo dell'Istruzione Superiore.

Articolo 4
Collaborazione nel settore culturale

Le Parti favoriranno l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e lo scambio di mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Parti favoriranno altresi' lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali ed artistici attraverso l'organizzazione di spettacoli, tournées di compagnie teatrali e di singoli artisti particolarmente rappresentativi della cultura dei due Paesi.
Le Parti incoraggeranno altresì la cooperazione fra i rispettivi enti teatrali e lirici e fra le rispettive istituzioni e associazioni musicali.

Articolo 5
Archivi, biblioteche e Musei

Le Parti, nel rispetto delle legislazioni vigenti, promuoveranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione, di mostre, di esperti, di progetti comuni di ricerca e di pubblicazioni ai fini della tutela, della valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale.

Articolo 6
Collaborazione scientifica e tecnologica

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le università, i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:
a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi e le esperienze;
c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.

Articolo 7
Borse di studio

Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori.

Articolo 8
Scambi giovanili

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili.

Articolo 9
Cinema e Radio-Televisione

Le Parti favoriranno lo scambio di programmi culturali e cinematografici fra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.

Articolo 10
Archeologia e patrimonio culturale

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favoriranno la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro – tenendo altresì conto del rilievo turistico dei siti - anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.

Articolo 11
Tutela del patrimonio culturale

Le Parti, nel concordare sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico,

artistico e demoetnoantropologico, nonche` favoriranno iniziative nel settore della formazione del personale addetto.
Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno le attività di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale.
Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito e proteggere il patrimonio culturale (opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti di interesse storico, artistico e demoetnoantropologico) con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche nel rispetto di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Articolo 12
Sport

Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive.

Articolo 13
Realizzazione della attività

Tutte le attività di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 16 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.

Articolo 14
Proprietà intellettuale

Disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dal presente Accordo sono incluse nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 15
Collaborazione tra Enti territoriali e Regioni

Le Parti si impegnano a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni interne ai rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8 e 10.

Articolo 16
Commissione Mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo sarà abrogato l'Accordo di Cooperazione Culturale firmato a Nicosia il 29.6.1973.

Articolo 18
Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata.
Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, la versione inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

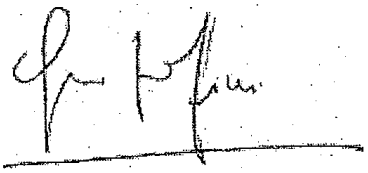

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CIPRO

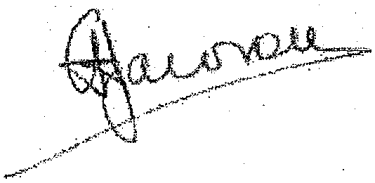

ANNESSO 1

Ogni contributo scientifico, avente contenuti di Diritto di Proprietà Intellettuale (DPI), fornito da una delle Parti nell'attuazione del presente Accordo rimarrà di proprietà esclusiva di quella Parte.

Il diritto di ottenere il DPI per i risultati ottenuti congiuntamente dalle due Parti nel corso dell'attuazione del presente Accordo sarà proprio di entrambe le Parti congiuntamente. Entrambe le parti potranno usare una siffatta proprietà per scopi di ricerca e sviluppo, senza dover corrispondere alcuna royalty. Se questo DPI verrà utilizzato per scopi commerciali da una Parte, questa Parte sarà tenuta ad ottenere il consenso per iscritto dell'altra Parte. Le Parti potranno ottenere royalties per lo sfruttamento di tale proprietà sulla base del contributo di ciascuna Parte alla proprietà medesima.

Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti dagli stessi nell'ambito di Intese internazionali stipulate con Paesi terzi.

CULTURAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND EDUCATIONAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cyprus (hereinafter "the Parties"), wishing to strengthen the links of friendship between their two countries and to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural, scientific, technological and educational relations, also within the framework of their common membership to the European Union and to other European and international organisations specifically operating in the educational and cultural fields in order to support the development of knowledge, understanding and cooperation between peoples,

Considering with satisfaction the strength of bilateral relations in the field, which asks for an update of the juridical framework currently provided by the Agreement signed in 1973,

Taking into account the existing bilateral Agreements, such as the Agreement on Cooperation in the Field of the Protection of the Environment signed in Rome on 18.11.2004,

Acknowledging the importance and impact on the inter-regional cooperation and on the European integration deriving from the common participation to the Euro-Mediterranean Higher Education Space and to the Bologna Process,

Convinced that the collaboration in the field can be further enhanced also by means of specific agreements between regions and other local institutions

have agreed the following:

Article 1
PURPOSES

The purpose of the present agreement is to set up and implement programmes and common activities to foster cultural, scientific, technological and educational cooperation between the two countries.
The two Parties shall also encourage collaboration within the European Union programmes in order to promote an effective participation of the two countries in such programmes.

Article 2
SECTORS OF COLLABORATION

In compliance with their respective legislation and regulations, the Parties shall encourage collaboration in the following sectors:
- culture and art; protection, conservation and restoration of the cultural heritage, archives, museums and libraries;
- education, including at secondary and university levels cooperation between Universities; professional training;
- youth exchanges; collaboration in the film and broadcasting sector;
- cooperation in the scientific, technological and environmental research sector.

Article 3
COLLABORATION IN THE EDUCATIONAL SECTOR

1. Each Party shall encourage on its territory, on a mutual understanding and on the basis of the resources available, the activity of cultural institutions, such as the Cultural Institutes or associations, as well as the activity of scholastic institutions and of Universities.
2. The Parties shall encourage cooperation in the sector of scholastic and university education in order to increase:
a) the exchange of information and experiences on methods, teaching material and programmes in use in the educational system of the two countries;
b) exchanges of teachers and experts between institutions and organisations related to the educational and training sectors;
c) exchanges of university professors and researchers and the implementation of joint research projects on subjects of common interest.

3. The Parties shall also encourage the inter-university cooperation in the framework of actions agreed upon between the competent Ministers at the conference held in Catania in November 2003 for the realization of the Euro-Mediterranean Higher Education Space.

Article 4
COLLABORATION IN THE CULTURAL SECTOR

The Parties shall encourage the organisation of cultural and artistic events and the exchange of exhibitions representing the artistic and cultural heritage of each country. The Parties shall also encourage exchanges of artists and their reciprocal participation in festivals and cultural and artistic events through the organisation of performances, tournées of theatrical companies and single artists which are highly representative of the culture of the two Countries.
The Parties shall also encourage cooperation between their respective theatre and opera institutions and between their musical institutions and associations.

Article 5
ARCHIVES, LIBRARIES AND MUSEUMS

The Parties, in compliance with their respective internal legislation, shall promote collaboration between the archive bodies, libraries and museums, through the exchange of information, documentation, exhibitions, experts, joint research projects and publications for the purpose of protecting, enhancing and promoting their respective cultural heritage.

Article 6
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COLLABORATION

The Parties shall promote the scientific and technological collaboration and shall encourage direct relations between universities, higher education, research and other private and public institutions in the fields of common interests as follows:
a) common organisation of studies, researches and training activities in the agreed scientific fields;
b) visits of scientific and technical experts to set up research programmes and foster exchanges;
c) common organisation of conferences, seminars and other events of scientific and technical value.

Article 7
SCHOLARSHIPS

Each Party shall offer scholarships to students and graduates of the other in order to enable them to pursue their studies and engage themselves in researches at University or postuniversity level or in institutions such as academies, research institutions and music academies.

Article 8
YOUTH EXCHANGES

The Parties shall encourage the exchange of information and experiences in the sector of youth's activities.

Article 9
FILM AND BROADCASTING

The Parties shall encourage the exchange of film and cultural programmes between their respective film and broadcasting institutions.

Article 10
ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE

The Parties shall encourage cooperation in the field of archaeological research and excavations and shall promote collaboration in the conservation and restoration sectors – taking also into account the touristic value of the sites - also by means of exchange of information and experts, and of joint research projects.

Article 11
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

The Parties, stressing the need to protect the cultural heritage, will promote a strict cooperation in action directed at preventing and fighting the illicit trafficking of works of art, cultural assets, archaeological findings documents and other objects of historical, artistic, demographic, ethnological or anthropological interest; they will also promote initiatives in the professional training of staff.

The Parties, through their respective National Commissions for UNESCO, shall encourage study and documentation activities on the implementation of the UNESCO Convention for the protection of the World Cultural and Natural Heritage.
The Parties agree to cooperate in order to combat illicit trade in works of art with preventive, repressive and remedial measures in accordance to the respective national legislations and in accordance to the obligations ensuing from the 1970 UNESCO International Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export and Transfer in Ownership of Cultural Property, as also according to those ensuing the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

Article 12
SPORT

The Parties, recognising the educational and social value of sporting activities, shall encourage the collaboration between their respective sports institutions and organisations.

Article 13
IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES

All the activities implemented in the framework of the present Agreement and envisaged by the Executive Programmes defined by the Joint Commission referred to in Art. 16 shall be implemented by the two countries on the basis of reciprocity and the financial resources available to each of the Parties.

Article 14
INTELLECTUAL PROPERTY

Provisions for the protection of intellectual property created or transferred during the activities envisaged by the present Agreement are set forth in annex-1, which constitutes an integral part of the present Agreement.

Article 15
COLLABORATION BETWEEN TERRITORIAL AND REGIONAL BODIES

The Parties undertake to encourage exchanges and collaborations among territorial and regional bodies within the respective countries in the activities mentioned in articles 4,6, 8 and 10.

Article 16
JOINT COMMISSION

In order to implement the present Agreement, the Parties shall set up a Joint Commission charged to verify the results achieved in the cultural, technical-scientific and educational collaboration and to elaborate pluriannual Executive Programmes. The Joint Commission shall be convened at dates agreed through diplomatic channels in the two Capitals alternatively.

Article 17
ENTRY INTO FORCE

The present Agreement will enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications through which the Parties officially notify each other the completion of the respective internal ratification procedures. Following the entry into force of the present Agreement, the Agreement on Cultural Cooperation signed in Nicosia on 29.06.1973 will be abrogated.

Article 16
JOINT COMMISSION

In order to implement the present Agreement, the Parties shall set up a Joint Commission charged to verify the results achieved in the cultural, technical-scientific and educational collaboration and to elaborate pluriannual Executive Programmes. The Joint Commission shall be convened at dates agreed through diplomatic channels, in the two Capitals alternatively.

Article 17
ENTRY INTO FORCE

The present Agreement will enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications through which the Parties officially notify each other the completion of the respective internal ratification procedures. Following the entry into force of the present Agreement, the Agreement on Cultural Cooperation signed in Nicosia on 29.06.1973 will be abrogated.

Article 18
DURATION AND VALIDITY

The present agreement shall be of unlimited validity.
Each of the two Parties may denounce the Agreement at any time through diplomatic channels. The denunciation shall have effect six months after the notification to the other Party. The denunciation shall not affect the implementation of any ongoing programme agreed upon during the period of validity of the Agreement, unless the Parties agree otherwise.

In faith of which the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in two originals in Nicosia on 6 June 2005, each one in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English copy shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
ITALIAN REPUBLIC

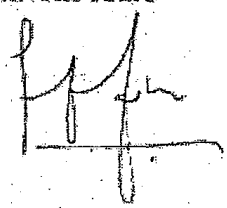

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
REPUBLIC OF CYPRUS

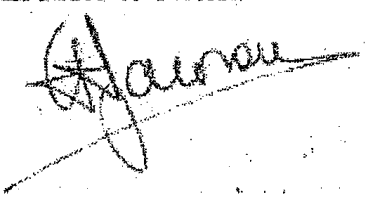

ANNEX I

Any scientific contribution with contents subject to Intellectual Property Rights (IPR) which will be supplied by one of the Parties in the implementation of the present Agreement, shall remain sole and exclusive property of that Party.

The right to obtain the IPR for the results achieved jointly by the two Parties during the implementation of the present Agreement shall apply to both Parties jointly. Both Parties may use such property for research and development purposes, without being required to pay any royalties. If the Intellectual Property Rights are be used for commercial purposes by one of the Parties, that Party shall be required to obtain the written consent of the other Party. The Parties may obtain royalties for the use of this property on the basis of the contribution made by each Party to the property itself.

Any dispute in matters concerning intellectual property arising in the context of the present Agreement shall be resolved through negotiation between the participating institutions concerned or through consultation or by drawing up specific agreements by the institutions concerned, with due respect for the laws and regulations in force in the two Countries and the commitments undertaken by them in the context of any international agreement with third countries.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO

RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO

NOTA: Gli allegati A e B, di cui all'articolo 1, lettera d), *dell'Accordo di seguito riprodotto, sono contenuti nell'originale in lingua inglese.*

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro (le Parti Contraenti), nello spirito delle relazioni amichevoli tra le due Parti, tese a promuovere lo scambio e la cooperazione nel campo della scienza e dell'istruzione di livello universitario, disposte a facilitare gli studenti di entrambi i Paesi a continuare gli studi nell'altro Paese, consapevoli delle affinità esistenti tra i due Paesi nel campo dell'istruzione superiore, hanno concordato di procedere al mutuo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Repubblica Italiana e della Repubblica di Cipro, allo scopo di favorire l'accesso ed il prosieguo degli studi nelle Istituzioni dei due Paesi.

ARTICOLO I
Ambito di validità

a) Il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai Corsi di Laurea nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi.

b) In ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l'Accordo si applica ai titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro.

c) Ai fini del presente Accordo, le Istituzioni universitarie sono:
   - per la parte italiana: le Università, gli Istituti universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli accademici secondo le leggi della *Repubblica Italiana*,
   - per la parte cipriota: le Istituzioni statali d'istruzione che secondo le leggi e i regolamenti sono Istituzioni universitarie, e le Istituzioni d'istruzione non statali, legalmente riconosciute come Istituzioni universitarie sulla base di leggi e regolamenti, registrate presso il Ministero dell'Istruzione e della Cultura secondo le leggi e i regolamenti dello stato per i Corsi di Laurea che sono valutati sotto il profilo dell'istruzione e accreditati sulla base delle leggi e dei regolamenti.

d) Le Istituzioni universitarie d'Italia e di Cipro, accreditate e/o registrate, per le quali si applica il presente Accordo, sono elencate rispettivamente negli allegati A e B dell'Accordo.

e) Entrambe le parti contraenti notificheranno alla controparte, attraverso i canali diplomatici, ogni modifica apportata all'elenco delle proprie Istituzioni universitarie (nel caso di soppressione o di aggiunta di nuove Istituzioni).

ARTICOLO 2

Individuazione della corrispondenza dei titoli accademici

Per l'accesso ai corsi di laurea delle Istituzioni universitarie dei due Paesi, la corrispondenza dei titoli accademici è riconosciuta quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze:

Repubblica Italiana	*Repubblica Cipriota*
Livello	Livello
1° LIVELLO **Laurea** (D.M. 270/04, durata minima 3 anni, 180 crediti ECTS) **Diploma Accademico di I livello** (durata minima 3 anni, 180 crediti ECTS)	1° LIVELLO **Ptychio/Bachelor** Durata 4 anni 240 crediti ECTS
2° LIVELLO **Laurea Specialistica/Magistrale** (Specialistica: D.M. 509/99, 300 crediti ECTS) (Magistrale: D.M. 270/04, durata minima 2 anni accademici, 120 crediti ECTS, dopo il conseguimento della Laurea triennale di I livello) * **Diploma di Laurea** (Legge 341/90, durata: 4, 5, 6 anni accademici a seconda della Facoltà, almeno 300 crediti ECTS) **Diploma Accademico di II livello** (Durata minima: 2 anni accademici, 120 crediti ECTS)	2° LIVELLO **Master** (Durata minima: un anno calendariale, durata consueta: 1,5 – 2 anni accademici, 75 – 120 crediti ECTS)
3° LIVELLO **Dottorato di ricerca** (Durata minima: 3 anni accademici)	3° LIVELLO **Dottorato/Ph.D.** (Durata: 4 anni accademici) (i crediti variano in base all'ambito della ricerca)

* Il Diploma di Laurea (*ex Lege* 341/90, durata minima: 4, 5, 6 anni accademici), di almeno 300 crediti ECTS, secondo l'ambito di studio, è riconosciuto corrispondente al livello del Master. In ottemperanza alla legislazione della competente autorità cipriota, ogni caso sarà esaminato singolarmente per il riconoscimento sia come primo (*Ptychio*) e come secondo livello (*Master*), a condizione che si alleghi una copia della tesi. Per l'uso del Diploma di Laurea ai fini dell'accesso ai successivi livelli accademici, si veda l'articolo 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 3

Riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie

Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di ciascun Paese, prerequisito obbligatorio è un titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) o un titolo equivalente, purché tutti i requisiti e gli ordinamenti previsti da ciascun corso di laurea siano soddisfatti, come previsto dall'ordinamento di ciascun Paese.

Saranno inoltre applicate le disposizioni di ciascun Paese relative alle verifiche della conoscenza della lingua ufficiale nonché le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.

Quei candidati che hanno frequentato, durante il loro percorso scolastico, corsi di almeno un triennio per lo studio della lingua del Paese ospitante, saranno esonerati dalle specifiche prove d'esame per la certificazione della competenza linguistica.

ARTICOLO 4

Riconoscimento di periodi di studi e di esami

Nella loro domanda d'iscrizione, gli studenti intenzionati a proseguire un particolare corso di studi presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese, presenteranno per il riconoscimento i certificati rilasciati dall'Istituzione universitaria del loro Paese, il periodo e la durata degli studi svolti con profitto, come pure saranno indicati sui certificati i risultati degli esami nelle corrispondenti discipline del corso di laurea.

Le Istituzioni universitarie, al fine di snellire la procedura di riconoscimento della durata degli studi, rilasceranno agli studenti idonea ed adeguata certificazione. L'organo competente per il rilascio dell'idoneo certificato relativo al tipo degli esami, alla votazione conseguita e alla durata degli studi, è l'Istituzione universitaria d'accoglienza.

Agli studenti è richiesto di sostenere gli esami obbligatori dello specifico corso di laurea dell'Istituzione universitaria, ove non siano già stati superati presso l'Istituzione universitaria di provenienza e a condizione che non vi siano differenze sostanziali.

ARTICOLO 5

Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo

Le Parti qui di seguito convengono che lo studente di uno dei due Paesi che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido nel suo Paese per il proseguimento al secondo o terzo livello di studi presso un'Istituzione universitaria, ha diritto di candidarsi, presso le istituzioni universitarie dell'altro Paese, alla frequenza d'un corso di laurea al livello successivo.

La valutazione dei crediti dei titoli accademici di uno dei due Paesi, per l'accesso ai corsi

di Laurea di livello successivo dell'altro Paese, è di competenza dell'Istituzione universitaria del Paese di accoglienza.

L'iscrizione sarà concessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell'istituzione universitaria di accoglienza per l'accesso allo specifico corso di studi.

Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli accademici, potrà anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario conseguiti dal candidato presso l'Istituzione universitaria del suo Paese.

ARTICOLO 6
Accesso al Dottorato di Ricerca

I titoli accademici italiani di "Diploma di Laurea in..." (*ex lege* 341/90) e di "Laurea Specialistica/Magistrale" (in base a D.M. 509/99 e Legge 270/04) che danno accesso nelle Università italiane ai corsi di Dottorato di Ricerca saranno riconosciuti nella Repubblica di Cipro ai fini dell'ammissione ai corsi di Ph.D., nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione cipriota per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.

I titoli accademici ciprioti Master che danno accesso ai corsi di Ph.D. saranno riconosciuti nella Repubblica italiana per l'accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione italiana per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.

ARTICOLO 7
Commissione Permanente di Esperti

Le due Parti contraenti concordano di costituire una Commissione permanente di Esperti. A tal fine, ciascun Paese nomina fino a 6 membri e ne dà notizia, attraverso i canali diplomatici, all'altro Paese.

La Commissione permanente di Esperti avrà le seguenti funzioni:

- consultarsi su tutte le questioni che saranno sollevate durante l'attuazione del presente Accordo. Eventuali chiarimenti interpretativi avranno efficacia dopo lo scambio di Note Verbali tra le Parti contraenti per le vie diplomatiche.
- monitorare gli eventuali cambiamenti nel sistema d'istruzione superiore d'uno o entrambi i Paesi, che potrebbero essere il risultato di emendamenti delle leggi/regolamenti di ciascun Paese o il risultato di organismi internazionali, discutere le conseguenze che queste modifiche potrebbero avere sull'Accordo ed avanzare proposte di emendamenti al testo dell'Accordo attraverso le vie diplomatiche.

La Commissione permanente di Esperti si riunirà dietro richiesta di una delle Parti contraenti. La sede dell'incontro sarà concordata di volta in volta per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 8

Periodo di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo illimitato. Entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data nella quale le Parti contraenti si notificheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti interni previsti per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo che la comunicazione della rescissione è stata ricevuta dall'altra Parte contraente.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di titoli accademici riconosciuti prima della denuncia dell'Accordo. Inoltre, la procedura per la valutazione delle domande che saranno state inviate prima della denuncia dell'Accordo sarà portata a termine.

In fede di che, i sottoscritti, Rappresentanti dei rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Firmato a Roma, il 9 gennaio 2009 in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenti interpretazioni dei testi greco ed italiano prevale il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri

Per il Governo
della Repubblica di Cipro

Markos Kyprianou
Ministro degli Affari Esteri

Agreement

between

the Italian Republic

and

the Government of the Republic of Cyprus

on

the Mutual Recognition of Higher Education Qualifications

for the continuation of studies to

Higher Education Institution of the two countries

AGREEMENT

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cyprus (the Contracting Parties) in the spirit of the friendly relations existing between the two States, intending to promote exchange and cooperation in the field of science and higher education, desiring to facilitate for the students of the two States to continue their studies in the respective other State, aware of the existing similarities between the two States in the field of higher education, have agreed to proceed to the mutual recognition of Academic Qualifications issued by Institutions of Higher Education of the Italian Republic and the Republic of Cyprus, for the purposes of access and the continuation of studies to the institutions of the two countries.

ARTICLE 1
Evaluation

a) The present Agreement governs the mutual recognition of the duration of studies and academic qualifications for the purpose of gaining access to the academic programmes of study at institutions of higher education of the two countries.

b) Consistent with the current legislation of the two countries, the Agreement applies to academic qualifications issued by Institution of Higher Education in the Italian Republic and in the Republic of Cyprus.

c) Higher Education Institutions for the purposes of this Agreement are:
for the Italian Party – Universities ('Università'), University Institutes ('Istituti Universitari'), Polytechnics ('Politecnici'), Music and Art Institutions ('Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale'), State and Privately owned officially recognized by the State, empowered to issue academic qualifications according to the laws of the Italian Republic,
for the Cypriot Party – State educational institutions that are Higher Education Institutions according to its laws and regulations, and non-state educational institutions that are officially recognized as Higher Education Institutions by its rules and regulations, registered with the Ministry of Education and Culture according to the laws and regulations of the state for the programmes of study which are educationally evaluated-accredited according to the laws and regulations.

d) The accredited and/or registered Institutions of Higher Education of Italy and Cyprus to which the present Agreement applies are attached in Annexes A and B, respectively, of the Agreement.

e) Each Contracting Party shall notify the other Party through diplomatic channels of any changes made to the list of their Higher Education Institutions (in the case of elimination or addition of new institutions).

ARTICLE 2
Recognition of the Correspondence of Academic Qualifications

For the purpose of access for registration to academic programmes of study to Institutions of Higher Education of the two countries, the level of academic qualifications is recognized as shown in the following table, under the condition that there are no major differences:

The Italian Republic	*The Republic of Cyprus*
Level	Level
1st Level **Laurea** (D.M. 270/04, duration: 3 academic years, 180 credits, ECTS) **"Diploma Accademico di 1° livello"** (duration: 3 academic years, 180 ECTS credits)	1st Level **Ptychio/Bachelor** Duration: 4 academic years 240 ECTS credits
2nd Level **Laurea Specialistica/Magistrale** (Specialistica: D.M. 509/99, 300 ECTS credits) (Magistrale: D.M. 270/04, duration: 2 academic years, 120 ECTS credits, after the qualification Laurea of 3 academic years)	2nd Level **Master** (Minimum duration: 1 calendar year, normal duration: 1.5 – 2 academic years 75 – 120 ECTS credits)
* **Diploma di Laurea** (Previous Law 341/90, duration: 4, 5, 6 academic years depending on the subject, of	

at least 300 ECTS credits)

2nd Level Academic Diploma
(Duration: 2 academic years, 120 ECTS credits)

3rd Level
Dottorato di Ricerca
(Duration: 3 academic years)

3rd Level
Doctorate/PhD
(Duration: 4 academic years)
(credits depend on the domain of studies)

* The **Diploma di Laurea** (Previous Law 341/90, duration: 4, 5, 6 academic years) of at least 300 ECTS credits, according to the field of study, is recognized at the Masters level. Consistent with the legislation of the competent authority of Cyprus, each case is examined individually for recognition both as first (Ptychio) and second (Masters) level degree, provided that a copy of the thesis is submitted. For the use of the **Diploma di Laurea** for the purposes of access to the next levels of study see Article 6.

ARTICLE 3
Recognition of Secondary School-leaving Certificates for the purposes of gaining access to Higher Education Institutions

For entrance to Higher Education Institutions of each country, a secondary school leaving certificate (after completing at least 12 years' schooling) or its equivalent qualification, is a prerequisite provided that all the requirements and regulations for every programme of study are satisfied by the regulations of each country.

There will also apply all the regulations of each country as regards to the competence in the official language of the country and the stipulated selection procedures in the programmes of study where the number of places is limited.

Those candidates, who have attended courses of at least 3 years for the study of the particular language during their schooling, will be exempted from the relevant examinations for the certification of language proficiency.

ARTICLE 4
Recognition of study periods and examinations

Following their application, students who are planning to pursue a particular programme of study at a Higher Education Institution of the other country will submit to it for recognition, any certificates that have been issued by the Institution of Higher Education of their country; the time period and the length of studies that have been successfully completed as well as the results of examinations in the corresponding subjects of the programme of study will be recorded on the certificates.

The Institutions of Higher Education, in order to facilitate the procedure for the recognition of the duration of studies, will issue to students a relevant certificate. Competent body for the issuing of the relevant certificate regarding the type of examinations, the grading, and the duration of studies required, is the host Higher Education Institution.

Students are required to attend the compulsory subjects of the particular programme of study of the higher education institution, unless this has already been done and provided that there are no substantial differences.

ARTICLE 5
Recognition of Higher Education Qualifications for Access to the Next Level of Studies

The two Contracting Parties hereby agree that a student from one of the two countries, who holds [illegible] cademic qualification which is recognized in his country for the continuation to second or third

level studies at an Institution of Higher Education, has the right to compete for entrance to Higher Education Institution of the other country to attend a programme of study at the next level.

The evaluation of the credits of the academic qualifications of one of the two countries, for the purposes of entrance to a university programme of study to the next level of the other country, is the right of the institution in the host country.

Enrolment shall only be granted subject to the conditions and requirements provided for by the legislation and the teaching regulations of the host Higher Education Institution for entrance to the particular programme of study.

For the evaluation and accreditation of academic qualifications, university specialization certificates obtained by the candidate at the Higher Education Institution of his country, may be taken into account.

ARTICLE 6
Access to the level 3 PhD/Dottorato di Ricerca

The Italian academic qualifications "Diploma di Laurea in..." (under and Law 341/90) and the "Laurea Specialistica/Magistrale" (under Ministerial Decrees 509/99 and 270/04) which provide access to Italian Universities for the pursuit of the academic qualification Dottorato di Ricerca shall be recognised by the Republic of Cyprus for the purposes of admission to doctorate PhD level of study, in compliance with the admission conditions provided by the Cypriot legislation for candidates who hold the corresponding national academic qualifications.

The Cypriot Masters Degrees, which provide access to Doctorate/PhD levels of study shall be recognised in the Italian Republic for access to the Dottorato di Ricerca in compliance with the admission conditions provided by the Italian legislation for candidates who hold the corresponding national academic qualifications.

ARTICLE 7
Permanent Expert Committee

The two Contracting Parties have agreed to establish a Permanent Expert Committee. For this purpose, each country appoints up to 6 members and announces them through diplomatic channels to the other country.

The Permanent Expert Committee will have the following responsibilities:

- to confer on all questions arising during the implementation of this Agreement. Any explanatory clarifications will be implemented after the exchange of Notes Verbales by the two Contracting Parties through diplomatic channels.
- to observe any changes to the higher education system of one or both countries, which may be the result of amendments in the laws/regulations of each country or the result of international bodies, discuss the influences these changes may have on the Agreement, and submit proposals for amendments on the Agreement through diplomatic channels.

The Permanent Expert Committee will convene at the request of one of the Contracting Parties. The venue will be agreed each time through diplomatic channels.

ARTICLE 8
Period of validity and entry into force

This Agreement shall be concluded for an unlimited period. It shall enter into force 60 days after the date on which the Contracting Parties will notify each other that their respective national requirements have been fulfilled for the Agreement to enter into force.

Either Contracting Party may terminate the Agreement any time, through diplomatic channels. The termination shall take effect six months after notice of termination has been received by the other Contracting Party.

All the rights acquired by holders of academic qualifications which had been recognised before the

termination of the Agreement shall remain effective. In addition, the procedure for the evaluation of applications which had been submitted prior to the termination of the Agreement shall be completed.

In witness, whereof, the undersigned Representatives, authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome, on. January 9, 2009 in duplicate in the Italian, Greek and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the Italian and Greek texts, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic

Franco Frattini

Minister of the Foreign Affairs

For the Government
of the Republic of Cyprus

Markos Kyprianou

Minister of the Foreign Affairs

ANNEX A

ACCREDITED AND/OR REGISTERED INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF ITALY

UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI

Università Politecnica della Marche	**ANCONA**
Università degli Studi di	**BARI**
Politecnico di	**BARI**
Università degli Studi del Sannio	**BENEVENTO**
Università degli Studi di	**BERGAMO**
Università degli Studi di	**BOLOGNA**
Università degli Studi di	**BRESCIA**
Università degli Studi di	**CAGLIARI**
Università degli Studi di	**CAMERINO**
Università degli Studi del Molise	**CAMPOBASSO**
Università degli Studi di	**CASSINO**
Università degli Studi di	**CATANIA**
Università degli Studi "Magna Graecia" di	**CATANZARO**
Università degli Studi "G. D'Annunzio"	**CHIETI-PESCARA**
Università degli Studi della Calabria	**COSENZA**
Università degli Studi di	**FERRARA**
Università degli Studi di	**FIRENZE**
Università degli Studi di	**FOGGIA**
Università degli Studi di	**GENOVA**
Università degli Studi di	**L'AQUILA**
Università degli Studi del Salento	**LECCE**
Università degli Studi di	**MACERATA**
Università degli Studi di	**MESSINA**
Università Statale di	**MILANO**
Università degli Studi Bicocca di	**MILANO**
Politecnico di	**MILANO**
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	**MODENA**
Università degli Studi "Federico II" di	**NAPOLI**
Seconda Università degli Studi di	**NAPOLI**
Università degli Studi "Parthenope"	**NAPOLI**
Università l' "Orientale" di	**NAPOLI**
Università degli Studi di	**PADOVA**
Università degli Studi di	**PALERMO**
Università degli Studi di	**PARMA**
Università degli Studi di	**PAVIA**
Università degli Studi di	**PERUGIA**
Università per stranieri di	**PERUGIA**
Università degli Studi di	**PISA**
Università della Basilicata	**POTENZA**

Università degli Studi "Mediterranea"di	**REGGIO CALABRIA**
Università degli Studi "La Sapienza"	**ROMA**
Università degli Studi "Tor Vergata"	**ROMA**
Università degli Studi "Roma TRE"	**ROMA**
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	**ROMA**
Università degli Studi di	**SALERNO**
Università degli Studi di	**SASSARI**
Università degli Studi di	**SIENA**
Università per stranieri di	**SIENA**
Università degli Studi di	**TERAMO**
Università degli Studi di	**TORINO**
Politecnico di	**TORINO**
Università degli Studi di	**TRENTO**
Università degli Studi di	**TRIESTE**
Università degli Studi di	**UDINE**
Università degli Studi "Carlo Bo" di	**URBINO**
Università dell'Insubria	**VARESE**
Università degli Studi "Cà Foscari"	**VENEZIA**
Università IUAV di	**VENEZIA**
Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"	**VERCELLI**
Università degli Studi di	**VERONA**
Università degli Studi della Tuscia	**VITERBO**

UNIVERSITA' TELEMATICHE NON STATALI

"Guglielmo Marconi"	**ROMA**
"TEL.M.A."	**ROMA**
"Leonardo da Vinci"	**TORREVECCHIA TEATINA**
"Uninettuno"	**ROMA**
"Italian Univerty Line"	**FIRENZE**
"e-Campus"	**NOVEDRATE(COMO)**
Giustino Fortunato	**BENEVENTO**
"Pegaso"	**NAPOLI**
"Unitel"	**MILANO**
"Universitas Mercatorum"	**ROMA**
"Università delle scienze umane" (UNISU)"	**ROMA**

SCUOLE SUPERIORI RICONOSCIUTE CHE RILASCIANO TITOLI ACCADEMICI

Scuola Normale	**PISA**
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento " S. Anna"	**PISA**
Scuola internazionale superiore di studi avanzati(SISSA)	**TRIESTE**
Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di	**PAVIA**
Istituto italiano di Scienze Umane di (ISU)	**FIRENZE**

Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di	LUCCA

UNIVERSITA' E ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE

Università non statale legalmente riconosciuta della Valle D'Aosta	AOSTA
Libera Università Mediterranea "Jean Monnet"	BARI
Libera Università di	BOLZANO
Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC)	CASTELLANZA (VA)
Università Cattolica del Sacro Cuore	MILANO
Università Luigi Bocconi	MILANO
Università Vita-Salute San Raffaele	MILANO
Libera Università di lingue e comunicazione IULM	MILANO
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa	NAPOLI
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli"	LUISS ROMA
Libera Università "Maria SS. Assunta" LUMSA	ROMA
Libera Università "Campus bio-medico"	ROMA
Libera Università degli Studi "San Pio V"	ROMA
Libera Università della Sicilia Centrale "Kore"	ENNA
Università degli Studi Europea	ROMA
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche	POLLENZO (CN)
Università per Stranieri "Dante Alighieri"	REGGIO CALABRIA

it update July 2008

ANNEX B
ACCREDITED AND/OR REGISTERED INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF CYPRUS

REPUBLIC OF CYPRUS
MINISTRY OF EDUCATION
AND CULTURE

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF HIGHER AND TERTIARY EDUCATION
CY – 1434 N1ICOSIA

LIST OF PUBLIC AND PRIVATE UNIVERSITIES IN CYPRUS

February 2008

A. PUBLIC UNIVERSITIES

1. UNIVERSITY OF CYPRUS
2. OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS
3. CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

B. PRIVATE UNIVERSITIES

1. UNIVERSITY OF NICOSIA
2. FREDERICK UNIVERSITY
3. E.U.C EUROPEAN UNIVERSITY - CYPRUS

REPUBLIC OF CYPRUS

MINISTRY
OF EDUCATION AND CULTURE

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF HIGHER AND TERTIARY
EDUCATION
CY – 1434 NICOSIA

LIST OF PUBLIC AND PRIVATE INSTITUTIONS OF TERTIARY EDUCATION IN CYPRUS

February 2008

A. PUBLIC INSTITUTIONS OF TERTIARY EDUCATION

1. HIGHER HOTEL INSTITUTE OF CYPRUS

2. CYPRUS FORESTRY COLLEGE

3. MEDITERRANEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT

4. TOURIST GUIDES SCHOOL

5. CYPRUS POLICE ACADEMY

B. PRIVATE INSTITUTIONS OF TERTIARY EDUCATION

1. ALEXANDER COLLEGE, P.O. Box 45081, 7110 Aradhippou

2. AMERICANOS COLLEGE, P.O. Box 22425, 1521 Nicosia

3. ARTE MUSIC ACADEMY, P.O. Box 21207, 1504 Nicosia

4. CASA COLLEGE, P.O. Box 20545, 1660 Nicosia

5. C.D.A. COLLEGE:

(a) C.D.A. COLLEGE, Nicosia

(b) C.D.A. COLLEGE, Limassol

(c) C.D.A. COLLEGE, Larnaca

6. COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT

7. CYPRUS COLLEGE, Nicosia

8. CYPRUS COLLEGE OF ART, Paphos

9. CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT

10. CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH IN ASSOCIATION WITH HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

11. FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(a) FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY Nicosia

(b) FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY Limassol

12. GLOBAL COLLEGE,

13. INTERCOLLEGE:

(a) INTERCOLLEGE, Nicosia

(b) INTERCOLLEGE, Limassol

(c) INTERCOLLEGE, Larnaca

14. KES COLLEGE, Nicosia

15. M.K.C CITY COLLEGE LARNACA

16. LENIA COLLEGE

17. P.A. COLLEGE

18. REA COLLEGE

19. SUSINI COLLEGE:

(a) SUSINI COLLEGE, Limassol

(b) SUSINI COLLEGE, Nicosia

20. INTERNAPA COLLEGE

21. THE C.T.L. EUROCOLLEGE

22. THE CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING:

(a) THE CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING Nicosia

(b) THE CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING Limassol

23. THE PHILIPS COLLEGE,

24. "VLADIMIROS KAFKARIDIS" SCHOOL OF DRAMA

25. LEDRA COLLEGE

Important Note:

According to Paragraph (c) Article (1) of the Agreement, the academic qualifications awarded in Cyprus which are relevant to this agreement are those from programmes of study which are "educationally evaluated-accredited according to the laws and regulations." For this reason, a list of the educationally evaluated-accredited programmes of study at private

universities and private institutions of higher education is attached herewith.

Evaluated - Accredited Programmes of Study by College
Last update, 15/10/2008

AMERICANOS COLLEGE (Λευκωσία – Nicosia)
• Business Administration (2 Years, Diploma)
• Business Administration (4 Years, Bachelor of Arts)
• Computer Science (2 Years, Diploma)
• Hotel Management (2 Years, Diploma)
• Hotel Management (4 Years, Bachelor of Arts)
• Management Information Systems (2 Years, Diploma)
• Marketing (2 Years, Diploma)
• Secretarial Studies (1 Year, Certificate)
• Secretarial Studies (2 Years, Diploma)
• Travel and Tourism Management (4 Years, Plus an optional foundation year, Bachelor of Arts)
• Culinary Arts (3 Years, Plus an optional foundation year, Higher Diploma)

ARTE - MUSIC ACADEMY (Λευκωσία – Nicosia)
• Music Studies (3 Years, Higher Diploma)

CDA COLLEGE (Λευκωσία – Nicosia)
• Executive Secretarial Studies (1 year, Plus a certificate from an appropriate one-year
Program of study as a Pre-requisite, Diploma)
• Secretarial Studies (1 Year, Certificate)

CDA COLLEGE (Λεμεσός – Limassol)
• Executive Secretarial Studies (1 year, Plus a certificate from an appropriate one-year
Program of study as a Pre-requisite, Diploma)
• Secretarial Studies (1 Year, Certificate)

CDA COLLEGE (Λάρνακα – Larnaca)
• Executive Secretarial Studies (1 year, Plus a certificate from an appropriate one-year
Program of study as a Pre-requisite, Diploma)
• Secretarial Studies (1 Year, Certificate)

COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT (Λευκωσία – Nicosia)
• Hospitality Management (4 Years, Bachelor of Arts)

- Hotel Administration (3 Years, Higher Diploma)
- Travel and Tourism Administration (2 Years, Diploma)

CYPRUS COLLEGE (Λευκωσία – Nicosia)
- Accounting (4 Years, Bachelor of Business Administration)
- Banking and Finance (4 Years, Bachelor of Business Administration)
- Business Administration (2 Years, Diploma)
- Business Administration (2 Years, Master in Business Administration)
- Computer Science (2 Years, Diploma)
- Computer Science (4 Years, Bachelor of Science)
- Computer Technology (2 Years, Diploma)
- English Language and Literature (4 years, Bachelor of Arts)
- European Studies (4 Years, Bachelor of Arts)
- General Business (4 Years, Bachelor of Business Administration)
- Graphic Design Advertising (4 Years, Bachelor of Arts)
- Hospitality (4 Years, Bachelor of Science)
- Hotel Management (3 Years, Higher Diploma)
- Management (4 Years, Bachelor of Business Administration)
- Management Information Systems (4 Years, Bachelor of Business Administration)
- Marketing (4 Years, Bachelor of Business Administration)
- Office Administration (2 Years, Diploma)
- Public Relations and Advertising (4 Years Bachelor of Business Administration)
- Social Sciences and Behavioral (4 Years, BA)
- Νηπιαγωγικά (4 Έτη Πτυχίο)
- Economics (4 years, Bachelor of Arts)
- Sports Management (4 Years, Bachelor of Business Administration)
- Computer Engineering (4 Years Bachelor of Science)

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT (Λευκωσία – Nicosia)
- Business Administration (1 or 2 Years, MBA)
- Public Sector Management (2 Years, Master in Public Sector Management)
- Educational Leadership and Management (1 or 2 Years, Master of Science)

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Λευκωσία – Nicosia)
- Aesthetics and Beauty Care (2 Years, Diploma, System of Years)
- Audio Visual Communication (2 Years, Diploma, System of Credits)
- Building Technology (2 Years, Diploma, System of Years)
- Business Administration (4 Years, Bachelor of Arts, System of Credits)
- Business Studies (2 Years, Diploma, System of Years)
- Civil Engineering (2 Years, Diploma, System of Credits)
- Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Science, System of Credits)
- Computer Engineering (2 Years, Diploma, System of Credits)
- Computer Engineering (4 Years, Bachelor of Science, System of Credits)
- Computer Science (4 Years, Bachelor of Science, System of Credits)

- Computer Studies (2 Years, Diploma, System of Years)
- Electrical Engineering (2 Years, Diploma, System of Years)
- Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Science, System of Credits)
- Fashion Design (2 Years, Diploma, System of Years)
- Graphic and Advertising Design (2 Years, Diploma, System of Years)
- Graphic and Advertising Design (4 Years, Bachelor of Arts, System of Credits)
- Interior Design (2 Years, Diploma, System of Years)
- Interior Design (4 Years, Bachelor of Arts, System of Credits)

- Mechanical Engineering (2 Years System of Credits previously system of years)
- Mechanical Engineering (4 years Bachelor of Science)
- Secretarial Studies (2 Years, Diploma, System of Years)
- Social Work (4 Years Bachelor of Arts)
- Travel, Tourism and Hotel Management (2 Years, Diploma, System of Credits)
- Δημοσιογραφία (4 Years, BA, System of Credits)
- Προδημοτική και Κατώτερη Δημοτική Εκπαίδευση (4 Years, Bachelor of Science,
System of Credits) - in Greek

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Λεμεσός - Limassol)
- Business Administration (4 Years, Bachelor of Science)
- Business Studies (A) (2 Years, Diploma)
- Computer Studies (2 Years, Diploma, System of Years)
- Computer Science (4 years Bachelor of Science)
- Graphic and Advertising Design (2 Years, Diploma, System of Years)
- Interior Design (2 Years, Diploma, System of Years)
- Maritime Studies (2 Years, Diploma, System of Credits)
- Maritime Studies (4 years, Bachelor of Science)
- Secretarial Studies (2 Years, Diploma, System of Years)
- Προδημοτική Εκπαίδευση (2 Years, Diploma, System of Credits) - in Greek
- Προδημοτική και Κατώτερη Δημοτική Εκπαίδευση (4 Έτη, Πτυχίο, System of
Credits)

GLOBAL INTERNATIONAL COLLEGE (Λευκωσία – Nicosia)
- Executive Secretarial Studies (One Year plus a Certificate from an Appropriate
One - Year Programme of Study as a Prerequisite, Diploma)
- Secretarial and Office Administration Studies (1 Year, Certificate)

INTERCOLLEGE (Λευκωσία – Nicosia)
- Accounting (2 Years, Diploma)
- Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma)
- Banking and Finance (2 Years, Diploma)
- Business Administration (4 years, Bachelor of Science)
- Business Administration (General) (2 Years, Diploma)
- Business Administration with Concentration in Management Information System
(2 Years, Diploma)

- Business Administration with Concentration in Marketing (2 Years, Diploma)
- Business Administration (12 Months or 2 Years, MBA)
- Computer Engineering (2 Years, Diploma)
- Computer Engineering (4 Years, Bachelor of Science)
- Computer Science (2 Years, Diploma)
- Computer Science (4 Years, Bachelor of Science)
- Culinary Arts (2 Years, Diploma)
- Design (Interior / Graphic) (2 Years, Diploma)
- Electronics Engineering (4 years, Bachelor of Sciences)
- English Language and Literature (4 years, Bachelor of Arts)
- Graphic Communication (4 Years, Bachelor of Arts)
- Hospitality (Hotel) Management (2 Years, Diploma)
- Hospitality (Hotel) Management (4 Years, Bachelor of Science)

- Hotel and Tourism Management (2 Years, Diploma)
- Interior Design (4 Years Bachelor of Arts)
- International Relations (2 Years, Diploma)
- International Relations and European Studies (4 Years, Bachelor of Arts)
- International Relations (18 Months, Master of Arts)
- Law (2 Years, Diploma)
- Law (4 years, Bachelor of Laws LLB)
- Marketing (4 Years, Bachelor of Business Administration)
- Multimedia Computing (2 Years, Diploma)
- Music (4 Years, Bachelor of Arts)
- Office Administration (2 Years, Diploma)
- Pre-Medical (2 Years, Diploma)
- Psychology (4 Years, Bachelor of Science)
- Travel and Tourism Management (2 Years, Diploma)
- Sports Management (4 Years, Bachelor of Business Administration)
- Telecommunications and Information Technology (3 Years Higher Diploma)

INTERCOLLEGE (Λεμεσός – Limassol)
- Accounting (2 Years, Diploma)
- Banking and Finance (2 Years, Diploma)
- Business Administration (General) (2 Years, Diploma)
- Business Administration with Concentration in Management Information Systems
(2 Years, Diploma)
- Business Administration with Concentration in Marketing (2 Years, Diploma)
- Communications (2 Years, Diploma)
- Computer Science (2 Years, Diploma)
- Hospitality (Hotel) Management (2 Years, Diploma)
- Hospitality (Hotel) Management (4 Years, Bachelor of Science)
- Hotel and Tourism Management (2 Years, Diploma)
- Office Administration (2 Years, Diploma)
- Travel and Tourism Management (2 Years, Diploma)

• Νηπιαγωγικά (2 Years, Diploma)

INTERCOLLEGE (Λάρνακα – Larnaca)
• Business Administration (General) (2 Years, Diploma)
• Business Administration with Concentration in Management Information Systems
(2 Years, Diploma)
• Business Administration with Concentration in Marketing (2 Years, Diploma)
• Computer Engineering (2 Years, Diploma)
• Computer Science (2 Years, Diploma)
• Hospitality (Hotel) Management (2 Years, Diploma)
• Hospitality (Hotel) Management (4 Years Bachelor of Science)
• Hotel and Tourism Management (2 Years, Diploma)
• Office Administration (2 Years, Diploma)
• Travel and Tourism Management (2 Years, Diploma)
• Νηπιαγωγικά (2 Years, Diploma) - in Greek
• Βρεφονηπιοκομικά και Παιδοκομικά (2 Years, Diploma) - in Greek

KES COLLEGE (Λευκωσία – Nicosia)
• Beauty Therapy (2 Years, Diploma)
• Ιατρικοί Επισκέπτες (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Office Administration and Secretarial Studies (3 Years Plus an Optional Foundation
Year, Higher Diploma)

P.A COLLEGE (Λάρνακα - Larnaca)
• Business Administration (4 Years full-time or 5 Years part-time, Bachelor of Arts)
• Business Computing (4 Years full-time or 5 Years part-time, Bachelor of Science)

REA COLLEGE (Λεμεσός – Limassol)
• Αισθητική (2 Έτη συν 1 προπαρασκευαστικό έτος, Δίπλωμα)

SUSINI COLLEGE (Λεμεσός – Limassol)
• Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma)

SUSINI COLLEGE (Λευκωσία – Nicosia)
• Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma)

The CTL Eurocollege (Λεμεσός – Limassol)
• Business Administration (2 years, Diploma)
• Hotel Administration (2 Years, Diploma)
• Travel and Tourism Management (2 Years, Diploma)

THE PHILIPS COLLEGE (Λευκωσία – Nicosia)
- Accounting and Finance (4 Years, Bachelor of Arts)
- Accounting and Finance (2 Years, Diploma)
- Business Studies (4 Years, Bachelor of Arts)
- Information Technology (2 Years, Diploma)
- Information Technology (4 Years, Bachelor of Science)
- Law (1 Year, Certificate)
- Public Relations (2 Years, Diploma)
- Public Relations (4 Years, Bachelor of Arts)
- Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση (3 Years, Higher Diploma)

VLADIMIROS KAFKARIDES SCHOOL OF DRAMA (Λευκωσία – Nicosia)
- Ηθοποιία (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα) - in Greek

1.2.2. Testo approvato 2126 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2126

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 aprile 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005;

b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro 169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2126
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Cipro collaborazione culturale e Accordo riconoscimento titoli studio*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente	
N. 92 (pom.) 24 novembre 2015	
N. 104 (ant.) 6 aprile 2016	Esito: **concluso l'esame**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 92 (pom.) del 24/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015***
(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*AL-A*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la Giordania, Paese con poco più di 6 milioni di abitanti, attualmente ospita nel suo territorio circa un milione di rifugiati siriani. Si tratta di un Paese che ha confini molto delicati, da una parte con Israele e dall'altra con l'Iraq e la Siria. La sua stabilità è dunque essenziale per tutto il quadrante mediorientale.

L'Accordo in esame, che rinnova un precedente Accordo del 2002, ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza e di indurre positivi effetti indiretti nei relativi settori produttivi e commerciali.

Composto da un preambolo e da 12 articoli, l'Accordo enuncia innanzitutto i principi ispiratori che lo informano (articolo 1), in particolare reciprocità, uguaglianza e rispetto delle norme degli ordinamenti interni e degli impegni internazionalmente assunti dalle Parti.

L'articolo 2 disciplina gli strumenti operativi, i campi di interesse e le modalità di attuazione della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, che siano i rispettivi Ministeri della difesa ad organizzare attività come visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze e incontri. Fra i campi di cooperazione vengono annoverate la politica di sicurezza e difesa, la ricerca, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, la formazione, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari (articolo 3), gli ambiti di giurisdizione (articolo 4) e le ipotesi relative ad eventuali risarcimenti dei danni in relazione ad attività di cooperazione (articolo 5).

L'articolo 6 disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, da realizzare in conformità ai rispettivi ordinamenti nazionali - e dunque, per l'Italia, nel rispetto della legge n. 185 del 1990 - e limitatamente a specifiche categorie di armamenti. Sono espressamente escluse dall'ambito di cooperazione le mine anti-uomo e la riesportazione dei materiali acquisti verso Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente. Lo stesso articolo 6 stabilisce anche le modalità per lo svolgimento di attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti.

L'articolo 7 impegna le Parti a protezione della proprietà intellettuale, ivi inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità all'Accordo.

Gli oneri economici sono quantificati in circa 2 mila euro, ad anni alterni, imputabili alle spese per le eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014***

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*AL-A*) illustra il disegno di legge in esame ricordando che il Vietnam è un Paese in grande crescita economica, che ha avviato un significativo processo di riforme interne e di ricollocazione strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali.

Ricorda altresì che il Paese ha recentemente ospitato la visita del presidente Mattarella, accompagnato nell'occasione anche dalla Ministra per lo sviluppo economico, Guidi.

L'intesa in esame è finalizzata a rafforzare la cooperazione fra i due Paesi per il contrasto alla criminalità transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti, al traffico di migranti e al terrorismo.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 13 articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della Pubblica sicurezza vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione (articolo 2).

L'intesa definisce le forme della cooperazione, prevedendo, fra l'altro, misure come lo scambio di informazioni e di prassi operative, e la formazione delle Forze di polizia.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione (articoli 5 e 7) e i casi in cui si può opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6, nel caso di possibili

pregiudizi per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti).

L'articolo 8 è dedicato alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra le autorità delle due Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 60 mila euro annui a decorrere dal 2015.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LUCIDI (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame, ricordando che la Repubblica di Cipro, indipendente dal 1960, costituisce il terzo Paese più piccolo nell?Unione europea dopo Malta e Lussemburgo. Abitata da poco meno di 900.000 persone, la Repubblica di Cipro estende la sua sovranità su tutta l'isola (con l'eccezione delle basi militari di Akrotiri e Dhekelia ancora sotto sovranità britannica), anche se è *de facto* priva di una porzione rilevante del suo territorio più settentrionale - circa il 36 per cento della superficie complessiva -, autoproclamatasi nel 1983 Repubblica Turca di Cipro del Nord e riconosciuta dalla sola Turchia. I colloqui per procedere ad una riunificazione delle due aree, abitate in prevalenza rispettivamente da greco-ciprioti e da turco-ciprioti, sono ripresi, dopo mesi di sospensione, lo scorso maggio sotto l'egida delle Nazioni Unite ed alla presenza del consigliere speciale delle Nazioni Unite, il norvegese Espen Barth Eide, del presidente cipriota Nicos Anastasiades e del *leader* turco-cipriota Mustafa Akinci.

Gli Accordi oggetto del presente disegno di legge di ratifica sono finalizzati al rafforzamento della cooperazione fra i due Paesi negli ambiti culturale, scientifico, tecnologico, dell'istruzione e dell'università.

La prima delle due intese bilaterali, l'Accordo sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, sostituisce un precedente Accordo di cooperazione culturale risalente al 1973. Composto di un preambolo, di 18 articoli e di un Annesso, il testo precisa innanzitutto (articolo 1) le finalità dell'intesa bilaterale, ovvero quelle volte a realizzare programmi ed attività comuni che favoriscano la cooperazione culturale e scientifica fra i due Paesi, precisando quindi (articolo 2) i principali settori della collaborazione, dall'arte alla cultura, dall'istruzione alla cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, fino agli scambi giovanili ed alla ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.

Gli articoli da 3 a 14 definiscono nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori previsti dall'Accordo, specificando fra l'altro come nel quadro della realizzazione dello Spazio euro-mediterraneo dell'istruzione superiore i due Paesi daranno ulteriore impulso alla cooperazione interuniversitaria (articolo 3). E' previsto altresì che le Parti si impegnino reciprocamente ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese (articolo 7), ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto concerne le attività giovanili (articolo 8) ed a favorire lo scambio di programmi culturali e cinematografici ad opera dei rispettivi organismi radio televisivi e cinematografici (articolo 9). Le Parti incoraggeranno altresì la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici (articolo 10), nella protezione del patrimonio culturale (articolo 11) - in particolare nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali - e nello sport (articolo 12). La realizzazione delle attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo avverrà sulla base di un criterio di reciprocità (articolo 13) e nel rispetto della proprietà intellettuale (articolo 14). L'articolo 16 istituisce una Commissione mista mediante la quale le Parti procederanno a esaminare i progressi della cooperazione bilaterale e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali.

Da ultimi gli articoli 17 e 18 riportano le clausole finali dell'Accordo, precisando fra l'altro come esso abbia durata illimitata, fatta salva la possibilità per ciascuna delle Parti di denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche.

Il secondo atto all'esame della Commissione, finalizzato al reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, intende favorire la mobilità studentesca e lavorativa tra i due Paesi.

Questo Accordo, col favorire l'inserimento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro, dove il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000.

Composto da un preambolo e da 8 articoli, il testo, dopo aver definito l'ambito di validità dell'intesa bilaterale (articolo 1), precisando fra l'altro le istituzioni universitarie di entrambi i Paesi a cui è applicabile, individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi (articolo 2), distinguendole in tre livelli, riferibili, per l'Italia, rispettivamente alla laurea «triennale», alla laurea specialistica/magistrale e al dottorato di ricerca. L'Accordo dispone poi in materia di riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie (articolo 3), dei periodi di studi e di esami per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese contraente (articolo 4) e dei titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo (articolo 5). Infine esso disciplina le modalità di accesso, in entrambi i Paesi, al dottorato di ricerca (articolo 6) e istituisce una Commissione Permanente di Esperti per finalità consultive e di monitoraggio (articolo 7).

Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi bilaterali si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

Gli oneri economici per l'Italia, dettagliati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, sono stimati in complessivi 170.900 euro per l'anno 2015, in 169.460 euro per l'anno 2016 ed in 174.860 euro a decorrere dal 2017.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il senatore CORSINI (*PD*) sottolinea l'importanza dell'accordo in esame, anche perché nel campo della protezione e valorizzazione dei beni culturali Cipro persegue politiche altamente innovative da cui anche il nostro Paese può derivare utili indicazioni. Apprezza la relazione del collega Lucidi anche per il riferimento ai colloqui per la riunificazione delle due aree dell'isola, di cui ha avuto diretta contezza durante una recente missione per conto della delegazione parlamentare del Consiglio d'Europa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2132) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015***

(Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, sottolineando che il testo in discussione rappresenta una tappa essenziale nel percorso di realizzazione dell'Unione bancaria.

Premette che il tema é molto tecnico e che la Commissione esteri è competente perché il documento, pur se materialmente rientra nell'ordinamento comunitario, dal punto di vista formale è un accordo internazionale, sottoscritto dagli Stati membri.

Il Trattato, per espressa decisione del Consiglio europeo, accompagna il Regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico (SRM).

Il suo contenuto essenziale è rappresentato dall?obbligo per gli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al fondo unico di risoluzione, che diventa lo strumento per intervenire a livello comune sulle eventuali crisi del sistema bancario.

Il fondo, finanziato dai contributi delle banche, sarà inizialmente costituito da "comparti nazionali", destinati ad essere gradualmente superati nel corso di una fase transitoria, che avrà una durata non superiore agli 8 anni. La messa in comune dell'utilizzo dei fondi inizierà con il 40 per cento nel primo anno e un ulteriore 20 per cento nel secondo anno, per poi aumentare progressivamente. Il fondo dovrebbe raggiungere almeno l'1 per cento dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri dell'Unione bancaria, per un importo stimato di circa 55 miliardi di euro. La gradualità, oltre ad essere un compromesso tra le diverse posizioni nazionali, è motivata anche da preoccupazioni di natura giuridica e costituzionale sollevate in alcuni Stati membri.

L'accordo è stato firmato da 26 Stati dell'Unione, con l'eccezione di Svezia e Regno Unito. Gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'accordo (cioè Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria) dovranno osservare i diritti e gli obblighi che ne discendono soltanto se e quando aderiranno al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico.

In una dichiarazione separata, allegata al testo, i Paesi firmatari hanno espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica sollecitamente, affinché il Sistema di risoluzione diventi operativo dal 1° gennaio 2016. Anche per questo c'è quindi una certa urgenza di provvedere in tempi molto rapidi alla ratifica dell'Accordo.

Per fornire qualche elemento di ulteriore dettaglio sul testo in esame, segnala che l'Accordo si compone di un preambolo, di 25 considerando, di 16 articoli e di due dichiarazioni allegate.

L'articolo 1 definisce oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 2 precisa le sue modalità di applicazione, in relazione alla legislazione comunitaria generale.

Il Titolo III (articoli da 3 a 10), disciplina le modalità per il trasferimento dei contributi, stabilendo altresì che tali contributi, raccolti a livello nazionale, siano trasferiti al Fondo nei rispettivi comparti nazionali. A tal riguardo la relazione tecnica precisa come la divisione in comparti sia funzionale ad una mutualizzazione solo progressiva dei costi delle procedure di risoluzioni delle crisi bancarie.

Peraltro, occorre precisare che le risorse, anche se nei comparti nazionali, restano di pertinenza del fondo e, una volta trasferite, non sono più nella disponibilità dei singoli Stati membri. Il medesimo Titolo III disciplina poi il funzionamento dei comparti e le modalità per il trasferimento dei contributi aggiuntivi, prevedendo altresì il trasferimento temporaneo di fondi tra comparti. L'articolo 9 - venendo incontro alle preoccupazioni emerse in diversi Paesi - consente poi agli Stati di rivolgersi alla Corte di giustizia per valutare le eventuali future modifiche alle norme sulla risoluzione delle crisi.

Il Titolo IV (articoli da 11 a 16), reca disposizioni generali e finali. Tra queste si può segnalare l'articolo 15, che stabilisce l'impegno ad indennizzare gli Stati che non partecipano all'Unione bancaria nel caso in cui il bilancio generale dell'Unione venga utilizzato per ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Trattandosi di contributi delle banche non sono previsti oneri diretti per le finanze pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUCIDI (*M5S*) propone che la Commissione esamini il Documento LXVII, n. 3 contenente la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2014. Ritiene infatti che si tratti di un tema di grande interesse soprattutto in un contesto come quello attuale, caratterizzato gravi e numerosi crisi internazionali.

Il presidente CASINI apprezza la proposta del senatore Lucidi, condividendo l'importanza del tema. Propone pertanto che la Commissione possa esaminare il testo citato, per le parti di propria competenza.

La Commissione conviene.

SULLA PARTECIPAZIONE DEL SENATORE VERDUCCI AL RECENTE INCONTRO INTERPARLAMENTARE PROMOSSO DALLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il senatore VERDUCCI (*PD*) informa la Commissione di aver partecipato, su designazione del

presidente Casini, all'incontro interparlamentare tra le Commissioni Esteri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali sul tema dei flussi migratori e della pace in Medio Oriente, tenutosi a Bruxelles il 9 e 10 novembre. Mette quindi a disposizione della Commissione una dettagliata relazione.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 104 (ant.) del 06/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
104ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2028) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e* Bioversity International *relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo* Status *dello* Staff College *del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del* Memorandum *d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore COLUCCI (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato al relatore Colucci a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore AMORUSO (*AL-A*) illustra quindi gli emendamenti 3.1 e 4.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CASINI pone quindi in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo***

della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore AMORUSO (*AL-A*) illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore RAZZI (*FI-PdL XVII*) illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato al relatore Razzi a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2028

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, pari a euro 45.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2099

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 2.178 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2107

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 37.738 annui a decorrere dal 2016, e dalle rimanenti spese pari a euro 21.854 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2185

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno 2016, e dei restanti articoli pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2126
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Cipro collaborazione culturale e Accordo riconoscimento titoli studio*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 129 (pom.) 15 dicembre 2015 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo Parere destinato alla Commissione **3ª (Affari esteri, emigrazione)**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 540 (pom.) 8 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **3ª (Affari esteri, emigrazione)** Richiesta relazione tecnica

N. 552 (pom.) 5 aprile 2016	Esito: Non ostativo Pervenuta relazione tecnica

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore14,20.

(2145) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione concorda e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1678-B) ***Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni (n. 228)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, segnala, in riferimento all'articolo 6, comma 4, lettera *b)*, che la norma, nel prevedere il previo accordo dello Stato interessato per l'utilizzo delle informazioni ottenute dalla squadra investigativa comune, appare non pienamente conforme al corrispondente principio ricavabile dalla decisione quadro, che fa piuttosto riferimento all'accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili.

Inoltre, in ordine all'articolo 7, comma 1, riguardante la responsabilità dei danni causati dai funzionari dello Stato italiano nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune, rileva l'opportunità di precisare, in coerenza con la decisione quadro, che tale responsabilità sia riferita ai danni causati nel territorio di altro Stato membro nel quale i funzionari operano.

Propone, dunque, di formulare osservazioni non ostative con rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (n. 232)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (n. 233)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti***

studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 242)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione (n. 227)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (n. 243)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (n. 248)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione concorda e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (n. 244)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 540 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
540ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2028) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:a) Accordo tra la Repubblica italiana e* Bioversity International *relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo* Status dello Staff College *del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del* Memorandum *d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, rileva che occorre innanzitutto provvedere all'aggiornamento dei riferimenti temporali di cui all'articolo 3, sia per la quantificazione degli oneri che per la relativa copertura. Occorre, poi,

conferma circa la capienza dei fondi utilizzati. Rispetto agli oneri connessi al primo degli accordi ratificati (*Bioversity International*), non vi sono osservazioni, dal momento che si tratta di una erogazione a carattere liquido e forfettario. Per quanto attiene il secondo accordo (Agenzia Spaziale Europea), va confermato che le prestazioni di lavori e manutenzioni previste dall'allegato II a carico dell'Italia sono finanziate a valere su protocolli di intesa e competenze già in essere, così da escludere nuovi oneri, come affermato dalla relazione tecnica. Occorre altresì conferma che, in relazione ai privilegi garantiti dall'articolo 14 al personale dell'istituto insediato, l'assunzione di dipendenti di nazionalità italiana non comporterà perdita di gettito per l'Erario. Anche sul terzo accordo ratificato (*Staff College* delle Nazioni Unite) è previsto uno stanziamento per un contributo forfettario in denaro, e non vi sono pertanto osservazioni da formulare. Rispetto all'ultimo degli accordi (uso di installazioni militari da parte dell'ONU), si osserva che la relazione tecnica analizza partitamente il minor gettito relativo all'estensione dei privilegi diplomatici a ulteriori unità di personale dipendente, mentre vanno meglio chiariti gli ulteriori oneri prefigurati (pari a tre milioni di euro in ragione d'anno). Da ultimo, necessita di una specificazione circa il meccanismo di fornitura di servizi di telecomunicazione "alle tariffe più favorevoli" di cui tratta l'articolo XIII, paragrafo 2(b) novellato, ed in particolare quale sia l'intermediazione richiesta alle strutture statali italiane e come sia identificata la tariffa "più favorevole". Non vi sono osservazioni ulteriori.

Il presidente TONINI ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa dei riscontri del Governo, il cui rappresentante non è ancora presente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di un aggiornamento della cadenza temporale dell'onere relativamente all'articolo 3 e della riformulazione, in un testo corretto, della clausola di invarianza finanziaria in relazione all'articolo 4. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, anche in questo caso, ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa delle valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo***

della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che la relazione tecnica riguardante gli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo siano riferiti ai punti 14 e 15 e non al punto 16, non presente nell'articolo in questione. Segnala poi la necessita di aggiornare la cadenza temporale dell'onere di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, stanti le richieste di precisazione del relatore, considera opportuno un differimento della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non risulta corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. In relazione alla decorrenza temporale dell'onere e della copertura, appare inoltre opportuna una riflessione sull'eventuale riferimento all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità secondo cui, nel caso di spese corrispondenti a obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. La decorrenza degli oneri e della copertura, infatti, è stata già aggiornata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo alla V Commissione della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, richiamando la richiesta di relazione tecnica testé formulata dalla relatrice, suggerisce un rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando cheil disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, rileva che occorre un chiarimento a proposito delle norme sulla protezione di testimoni di cui all'articolo 16, ed in particolare va appurato se la norma consenta un più ampio utilizzo di soggiorni all'estero per fini di protezione o se conferisca automaticamente maggiori diritti agli interessati circa la scelta del luogo ove soggiornare in condizione protetta, con relativi oneri. Va inoltre chiarito se la previsione dell'articolo 21, che istituisce forme di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, possa comportare maggiori costi in termini di richieste di accompagnamento ed utilizzo delle infrastrutture italiane da parte della controparte, anche in considerazione della formulazione del criterio generale di ripartizione delle spese enunciato dall'articolo 37. Occorre, inoltre, aggiornare la cadenza temporale dell'onere esposto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge e la relativa copertura, acquisendo conferma della capienza dei fondi indicati. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il PRESIDENTE, visti i diversi profili di complessità nel recepimento interno dell'accordo, ritiene necessario attendere le precisazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1894-98-248 e 1832-A) **-** ***Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.
In merito agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1 e 1.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, ritenendo necessario acquisire il giudizio del Governo sugli emendamenti segnalati, propone un rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1878 e 1203-A) ***- Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il senatore LUCHERINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, salva l'opportunità di confermare il presupposto sulla base del quale è stato deliberato il nulla osta rispetto al testo in sede referente, ossia che "le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Relativamente agli emendamenti non vi sono osservazioni di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(*Doc.* XXII, n. 27) ***Ornella BERTOROTTA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che, in base al comma 5 dell'articolo 7, gli oneri di funzionamento della Commissione vengono posti a carico del bilancio interno del Senato.

In merito agli emendamenti non vi sono altresì osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 6

circa l'avvalimento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in quanto la relazione tecnica relativa all'articolo in questione sembra prospettare nuove attività oltre a quelle previste a legislazione vigente. In relazione all'articolo 7 fa presente che occorre acquisire conferma che l'onere per l'estensione del gratuito patrocinio non sia sottostimato dato che l'allargamento di tale istituto non riguarda soltanto la sottrazione di minori ma anche le cause alimentari. Segnala che occorre altresì avere chiarimenti sulla rinuncia a maggior gettito derivante dall'articolo 8 posto che la novella proposta dall'articolo sembra avere una portata più vasta di quella considerata dalla relazione tecnica relativa al mancato pagamento delle tasse sulle automobili degli studenti stranieri. Rileva che occorre altresì avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura dell'articolo 9. Sottolinea che occorre infine avere chiarimenti sul comma 4 dell'articolo 16 per escludere che la norma possa comportare oneri a carico della finanza pubblica per le funzioni svolte dal personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in veste di pubblico ufficiale. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla nota del Servizio del Bilancio.

Il PRESIDENTE ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa dei riscontri del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2068) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino
(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore LUCHERINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è munito di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che risulta opportuno acquisire la citata relazione tecnica, stante la presenza di numerosi ed articolati criteri di delega potenzialmente suscettibili di produrre nuovi oneri. Segnala, poi, che il comma 6 dell'articolo 1 introduce una clausola di invarianza finanziaria generale, della quale andrà verificata l'effettiva capacità di tenuta. Osserva, poi, che il testo, in conformità ai vincoli posti dalla legge di contabilità, prevede la necessità di previo stanziamento delle risorse (articolo 1, comma 6) e la necessità di relazione tecnica ai decreti legislativi in punto di oneri e relative coperture (comma 5). Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il PRESIDENTE considera necessario, anche in questo caso, posticipare la trattazione in attesa delle valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione è chiamata a esprimersi sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1738-A, ma stante l'assenza di un rappresentante del Governo, considera necessaria una breve sospensione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,15.

(1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A) ***Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.303 (testo 2), 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2), 2.700, 2.701 e 2.701 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 2.320 (testo 2) appare una riproposizione del precedente testo, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con l'aggiunta di una clausola di invarianza. Va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 2.311 (testo 2), dal momento che si tratta di una formulazione identica alla precedente salvo una correzione formale. Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.0.300 (testo 2), al fine di verificare la congruità della copertura e l'idoneità dei fondi previsti. Va valutato l'emendamento 2.700, che aggiunge una clausola di invarianza alla parte di testo (articolo 2, comma 5, lettera *b)*) sulla quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre, da ultimo, valutare l'emendamento 2.701 e l'ulteriore versione 2.701 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 2.303 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sull'emendamento 2.303 (testo 2), condividendo, così, l'opinione espressa dal relatore. Quanto alla proposta 2.320 (testo 2), informa che è stata predisposta una relazione tecnica, per la quale però non si è ancora perfezionata la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. La valutazione finora emersa è in senso favorevole, dal momento che la clausola di invarianza finanziaria potrebbe ritenersi idonea a escludere nuovi oneri.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva come l'emendamento 2.320 (testo 2) sia la riformulazione di una proposta su cui la Commissione aveva espresso una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Se ora si ritenesse sufficiente una rassicurazione verbale in luogo della relazione tecnica che puntualmente esclude l'insorgenza di oneri, si creerebbe un precedente piuttosto pericoloso per la coerenza dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE giudica condivisibili le preoccupazioni della senatrice Bulgarelli e ritiene preferibile sospendere il giudizio sulla proposta emendativa se, effettivamente, il Governo è in procinto di presentare una relazione tecnica formale.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sono in corso approfondimenti anche sulle ulteriori proposte 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.

Il PRESIDENTE, in omaggio a un criterio di omogeneità, propone un rinvio alle prossime sedute

anche delle ulteriori iniziative emendative da ultimo citate.

Il vice ministro MORANDO, passando all'emendamento 2.701 e alla sua versione corretta, chiarisce di non avere osservazioni critiche dal punto di vista finanziario.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.303 (testo 2) e 2.701 (testo corretto). Il parere rimane sospeso sui restanti emendamenti 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
552ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare indispensabile acquisire la relazione tecnica di passaggio sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Per le osservazioni sul testo i fa inoltre rinvio alla nota n. 126 del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, segnala che per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ciò che concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al rispetto della normativa contabile le proposte 2.16 e 2.17 mentre occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.1 al fine di escludere effetti onerosi del medesimo.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 3, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamento 3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17. Occorre altresì valutare le proposte 3.4 e 3.19.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica (specialmente in relazione ai possibili riflessi sulla garanzia dello Stato di cui al precedente articolo) sulle proposte 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Non vi sono osservazioni a proposito delle modifiche agli articoli da 5 a 7.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare l'emendamento 8.3.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 9, risulta necessaria una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2 e 9.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 10.

A proposito delle modifiche all'articolo 11, occorre valutare le proposte 11.1 e 11.2.

In punto di emendamenti all'articolo 12, comportano maggiori oneri le proposte 12.1 e 12.2.

Circa le proposte riferite ed aggiuntive agli articolo 13 e 13-*bis*, comporta maggiori oneri l'emendamento 13-*bis*.0.1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 14.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 15, occorre valutare la proposta 15.2, 15.3, 15.4.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9 e 16.10.

Occorre altresì valutare le proposte 16.6 e 16.0.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17.

In relazione alle modifiche all'articolo 17-*bis*, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10.

Occorre altresì valutare le proposte 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16 e 17-*bis*.0.17. Comporta maggiori oneri l'emendamento 17-*bis*.0.13. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*ter*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*ter*.0.206. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17-*quater*. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*quinquies*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*quinquies*.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver brevemente illustrato i contenuti essenziali e le finalità del provvedimento in esame e aver depositato la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MILO (*CoR*) chiede chiarimenti in merito all'assenza nel testo della previsione del diritto di recesso da un gruppo bancario cooperativo da parte di una banca.

Il vice ministro MORANDO fa presente che tale disciplina, pur assente nel testo originario del decreto-legge, è stata successivamente inserita nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, in assenza di altri interventi sul testo, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere conforme a quello del relatore sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti.

Quanto alle proposte riguardanti l'articolo 2, ritiene privi di effetti finanziari diretti gli emendamenti

2.16 e 2.17, mentre reputa oneroso l'emendamento 2.0.1. Concorda altresì con il relatore sulla necessità di acquisire delle relazioni tecniche sugli emendamenti 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17, mentre esprime parere non ostativo sulla proposta 3.8. Quanto agli emendamenti 3.4 e 3.19 si rimette alla valutazione della Commissione circa l'opportunità di esprimere una semplice contrarietà ovvero una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pronuncia, quindi, parere conforme a quello del relatore in relazione alla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. Concorda altresì sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 8.3, sottolineandone in particolare l'ambiguità della formulazione. Quanto agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, fa presente che le proposte 9.1 e 9.2 sono volte a modificare la porzione di testo che disciplina la definizione del corrispettivo della garanzia di Stato senza al contempo intervenire sulle disposizioni che prevedono la concessione della garanzia medesima, con ciò determinando il rischio di oneri non quantificabili per la finanza pubblica. Svolge quindi considerazioni analoghe in merito all'emendamento 9.3.

Concorda inoltre sull'assenza di profili finanziari con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, mentre esprime un parere contrario sulle proposte 11.1 e 11.2, nonché sugli emendamenti 12.1 e 12.2. Con riferimento alla proposta 13.*bis*.0.1, ne fa presente il carattere oneroso, precisando che la copertura prevista richiederebbe un'attenta verifica di congruità. Dopo aver espresso parere conforme al relatore circa l'assenza di oneri associabili agli emendamenti all'articolo 14, dichiara di non ritenere direttamente suscettibili di produrre effetti finanziari gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4, mentre reputa onerose le proposte 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5. Si associa quindi alla richiesta di una relazione tecnica sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.7. 16.9 e 16.10, mentre ritiene non problematica la proposta 16.6 in quanto volta ad ampliare la platea di beneficiari di una disposizione di per sé non onerosa. Con riferimento all'emendamento 16.0.3, ritiene possa esprimersi un parere di semplice contrarietà in considerazione della natura privatistica del fondo a cui si riferisce. Concorda quindi con il relatore sul carattere non oneroso degli emendamenti riferiti all'articolo 17, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10, mentre reputa onerose le proposte 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.13, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16, 17-*bis*.0.17, 17-*ter*.0.206 e 17-*quinquies*.0.1. Il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 17-*quater* è, infine, non ostativo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13-*bis*.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9, 16.10, 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10, 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16 e 17-*bis*.0.17, 17-*bis*.0.13, 17-*ter*.0.206 e 17-*quinquies*.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.16, 2.17, 3.4, 3.19, 15.2, 15.3, 15.4 e 16.0.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.3, 14.0.4 e 15.2. Occorre valutare l'emendamento 13.3. Occorre altresì valutare i subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2) rispetto all'emendamento principale, alla luce della necessità di acquisire una relazione tecnica sullo stesso. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO fa presente il carattere oneroso dell'emendamento 10.2 (testo 2), mentre con riferimento alla proposta 14.0.3 mette a disposizione una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che ne evidenzia l'assenza di effetti negativi sul gettito erariale in quanto riferita a una disposizione avente natura ordinamentale. Svolge quindi considerazioni analoghe sull'emendamento 14.0.4 in relazione al quale metterà a disposizione una nota tecnica. Con riferimento all'emendamento 15.2, ne evidenzia il potenziale effetto positivo sul gettito fiscale in quanto la proposta è volta a ridurre la platea di beneficiari di un'agevolazione fiscale. Sottolinea, tuttavia, che l'emendamento appare suscettibile di produrre rilevanti effetti indiretti connessi alla circostanza, più volte rappresentata dall'Agenzia delle entrate, secondo cui l'assoluta libertà di insediamento delle aziende armatrici nell'ambito del territorio europeo e, nel caso dei navigli, anche *extra* europeo, renderebbe agevole alle società cambiare sede con conseguente riduzione del gettito fiscale. Delle due argomentazioni contrastanti ritiene ampliamente prevalente la seconda in base alla quale motiva l'espressione di un parere contrario da parte del Governo.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) chiede di avere a disposizione i dati riferiti al beneficio fiscale oggetto dell'emendamento 15.2, ipotizzando che la proposta sia riferita ad alcune specifiche rotte, quali a esempio quella che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna, anziché all'intero settore navale, non rinvenendo pertanto gli aspetti problematici rappresentati dal Governo.

Il PRESIDENTE propone di esprime sull'emendamento 15.2 un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivato dall'assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca la reale portata.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 15.3 e 15.4, pur non segnalate dal relatore. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 13.3. Quanto all'emendamento 19.0.3 (testo 2) manifesta la necessità di sospenderne l'esame in attesa di disporre di una relazione tecnica che ne approfondisca gli aspetti problematici.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'ulteriore emendamento 21.0.2, e ne propone la sospensione dell'esame in attesa delle valutazioni del Governo circa gli elementi di copertura finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.2 (testo 2), 15.2, 15.3, 15.4 e 13.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 21.0.2, 19.0.3 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, sui quali il parere rimane sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2028) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:a) Accordo tra la Repubblica italiana e* Bioversity International *relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo* Status dello Staff College *del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del* Memorandum *d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che le prestazioni di lavori e manutenzioni previste dall'allegato II a carico dell'Italia siano integralmente finanziate a valere su protocolli di intesa e nell'ambito di competenze già in essere, così da non generare nuovi oneri per la finanza pubblica; con riguardo al medesimo accordo, che le disposizioni in materia di privilegi ed esenzioni non hanno carattere innovativo, e che pertanto eventuali assunzioni di personale di nazionalità italiana non comporteranno un minor gettito rispetto a quello derivante dalla legislazione vigente; con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, che le spese relative alla fornitura di servizi di telecomunicazioni siano allineate a quelle già sostenute a legislazione vigente e che le tariffe applicate al servizio siano comunque contenute entro quelle offerte all'utenza nazionale ordinaria di analoga tipologia; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016", e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2016" e che le parola "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; che all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore

Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2016", e che le parola "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio che risponde anche alle osservazioni della relatrice.

La relatrice ZANONI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto contrario, motivando la propria posizione con riferimento alla circostanza che i cittadini ciprioti residenti nel territorio soggetto all'influenza turca non beneficiano dei fondi europei destinati all'isola.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore SPOSETTI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; e con i seguenti presupposti: che le norme sulla protezione dei testimoni, di cui all'articolo 16, non possano comportare maggiori oneri in relazione ad un più ampio diritto di scelta del luogo di residenza per i soggetti interessati, rimanendo invece tale determinazione sottoposta alla valutazione e alla disponibilità di risorse dell'Amministrazione competente; che le disposizioni di cui all'articolo 21, in materia di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, non siano in grado di determinare maggiori oneri, in relazione all'utilizzo di servizi ed infrastrutture italiane per esigenze proprie della controparte.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica. La legge n. 196 del 2009 (recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prevede, all?articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all?articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ciascuno dei collegati deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la risoluzione alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 collega alla manovra di bilancio 2016-2018, fra gli altri, un disegno di legge recante: "Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva anzitutto l?elemento temporale (presentazione entro il 31 gennaio). Il termine indicato dalla legge per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato in quanto il provvedimento è stato comunicato alla

Presidenza il 16 marzo scorso. Occorre pertanto valutare se il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 debba intendersi come ordinatorio o come perentorio: la prassi sembrerebbe interpretare il termine in questione come ordinatorio, dati i precedenti di presentazione di collegati oltre il termine previsto (si veda, ad esempio, il disegno di legge n. 1920 nella XV legislatura, recante interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale nonché, nell'attuale legislatura, il disegno di legge n. 1328 in materia di rilancio della competitività nel settore dell'agricoltura che fu ugualmente presentato in Senato nel mese di febbraio 2014, nonché, di recente, il disegno di legge 2233 presentato lo scorso febbraio).

Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza rispetto alle materie indicate nel DEF, nonché l?omogeneità per materia occorre far presente che il disegno di legge in esame dal titolo: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di attività culturali" potrebbe intendersi riferito a quello indicato nella risoluzione approvata dal Senato l'8 ottobre 2015 in relazione alla citata Nota di aggiornamento del DEF 2015 dal titolo "Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo", l'articolo 1 del disegno di legge n. 2287, infatti, contiene tra le finalità tutte quelle indicate nel titolo generico inserito nella risoluzione. Occorre pertanto valutare tale elemento.

Quanto al raggiungimento degli obbiettivi programmatici, il settore del cinema e dello spettacolo, il suo rilancio e il suo sviluppo possono senza dubbio rientrare tra le finalità del disegno di legge collegato, coerenti ai fini programmatici secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6 della legge di contabilità.

Il provvedimento appare, infine, coerente con i profili di omogeneità della materia e delle amministrazioni di riferimento.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito all'esistenza dei presupposti necessari alla qualifica di collegato del provvedimento in esame. In particolare, osserva che la presentazione del provvedimento oltre il termine massimo previsto dalla legge di contabilità ne suggerisce il collegamento alla legge di stabilità per il 2017, soprattutto in considerazione della prossima presentazione del Documento di economia e finanza 2016.

Per quanto riguarda il contenuto, inoltre, riprendendo quanto rappresentato dal relatore, sottolinea che il provvedimento in esame non esaurisce l'ambito di intervento prefigurato nel Documento di economia e finanza del 2015 in tema di beni culturali, ribadito poi nella risoluzione di approvazione parlamentare. In considerazione dei lunghi tempi necessari all'esercizio della delega prevista dal disegno di legge, reputa opportuno valutare la scissione del provvedimento al fine di consentire da un lato l'effettivo utilizzo delle risorse destinate al cinema e allo spettacolo dalla legge di stabilità, dall'altro una congrua riflessione sui testi dei provvedimenti necessari all'esercizio della delega.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, riconosce la fondatezza dell'osservazione riguardante la cadenza temporale, pur ribadendo il carattere ordinatorio del termine. Per quanto riguarda il merito, invece, reputa sufficiente riconoscere che l'oggetto del provvedimento in esame ricade nell'ambito delineato dalla rubrica contenuta nel Documento di economia e finanza del 2015.

Con riferimento infine all'inserimento della delega nel provvedimento in esame, sottolinea la coerenza di tale scelta con la finalità della legge di contabilità che pone l'esplicito divieto, all'articolo 11, comma 3, di introdurre norme di delega nella legge di stabilità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2126
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Cipro collaborazione culturale e Accordo riconoscimento titoli studio*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 610 (ant.) 20 aprile 2016	**Discussione generale** *Repliche del relatore e del Governo* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 4, S. 2126, testo della Camera dei Deputati*. **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 200, contrari 0, astenuti 2, votanti 202, presenti 203.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 610 (ant.) del 20/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

610a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 613 del 21 aprile 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,01)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,05)*.

Richiesta di referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che il senatore Mauro Del Barba ha presentato una richiesta al fine di dare corso alla procedura - prevista dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione e disciplinata dagli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - per la richiesta di *referendum*, da parte di un quinto dei componenti del Senato della Repubblica, sul testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», approvato dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione - a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti - nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione - a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti - nella seduta del 12 aprile 2016, come comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Su proposta del senatore Del Barba, i senatori Luigi Zanda, Renato Schifani e Karl Zeller sono stati designati quali delegati a depositare la richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della richiamata legge n. 352 del 1970.

Il *quorum* per la presentazione della richiesta di *referendum* è di 65 firme.

La richiesta dovrà pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione del predetto comunicato e cioè entro il 15 luglio 2016 (articolo 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352).

I fogli per la sottoscrizione della richiesta di *referendum* sono a disposizione degli onorevoli senatori presso la Sala Pannini di Palazzo Madama fino alle ore 20 di stasera.

Da domani e nei giorni dal lunedì al venerdì la richiesta potrà essere sottoscritta dalle ore 9,30 alle ore 20.

I funzionari delegati dal Segretario Generale provvederanno all'autenticazione delle firme degli onorevoli senatori, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 10,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 5 maggio.

Questa settimana saranno esaminati i seguenti argomenti: ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, Convenzione dell'Unione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale; disegno di legge sui rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai; il disegno di legge sul reato di negazionismo, ove concluso dalla Commissione.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l'esame del Documento di economia e finanza 2016 nella giornata di mercoledì 27 aprile nonché la discussione del decreto-legge in materia di funzionalità del sistema scolastico e la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 28 aprile si svolgerà il *question time* con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nella settimana dal 3 al 5 maggio il calendario prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione della legge europea 2015 e delle connesse risoluzioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché, ove concluso dalla Commissione, del disegno di legge sull'istituzione del sistema nazionale delle Agenzie ambientali.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016:

- Disegno di legge n. 1949 e connesso - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 2192 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

- Disegno di legge n. 54-B - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge costituzionale n. 1289-B - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare *(Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)*

- Disegno di legge n. 2228 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 361 - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

- Disegno di legge n. 951 e connesso - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

- Disegno di legge n. 1581 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge

- Ratifiche di accordi internazionali

- Documenti di bilancio

- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 5 maggio 2016:

Mercoledì	20	aprile	ant.	h. 10-13	- Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 1949 e connesso - Convenzione UE assistenza giudiziaria in materia penale e norme di adeguamento del codice di procedura penale *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 2192 - Rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai - Disegno di legge n. 54-B - Reato di negazionismo *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	Aprile	Pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1949 e connesso (Convenzione UE assistenza giudiziaria in materia penale e norme di adeguamento del codice di procedura penale) e 2192 (Rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 20 aprile.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 54-B (Reato di negazionismo) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	26	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Doc. LVII, n. 4 - Documento di economia e finanza 2016 ***(mercoledì 27)*** - Disegno di legge n. 2299 - Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca *(Voto finale entro il 28 aprile) (Scade il 28 maggio)* - Disegno di legge costituzionale n. 1289-B - Modifiche allo Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia *(Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)*
Mercoledì	27	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	28	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Le proposte di risoluzione sul Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2016) dovranno essere presentante entro la conclusione della discussione. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro un'ora dall'espressione del parere.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2299 (Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 aprile.

Martedì	3	maggio	pom.	h. 16.30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Discussione congiunta disegno di legge n. 2228 - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

Mercoledì	4	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	5	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2228 (Legge europea 2015) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 28 aprile.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2016)

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	40'
FI-PdL XVII	20'
M5S	19'
AP (NCD-UDC)	18'
Misto	16'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	15'
AL-A	14'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)	13'
LN-Aut	12'
CoR	12'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2299 (Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'

LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 (Legge europea 2015) e delle connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta di modifica del calendario. Ieri in quest'Aula abbiamo proposto una mozione di sfiducia al Governo Renzi, il quale ci ha risposto che gli italiani attendono altro da quest'Aula del Parlamento. Quindi chiedo ai parlamentari che ieri hanno votato contro la mozione di sfiducia di inserire in calendario una mozione che serve ai cittadini, ovvero quella relativa al modello ISEE. I cittadini italiani l'anno scorso si sono visti privati di un diritto che era sancito ed è stato soppresso. Questo è un provvedimento a favore dei cittadini: inseriamolo subito in calendario senza stare a perdere tempo.

Inoltre, chiedo l'immediata calendarizzazione di un altro provvedimento a favore dei cittadini: il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che ormai sta facendo le ragnatele in quella Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È inutile che il presidente del Consiglio Renzi si sciacqui la bocca parlando di andare incontro ai cittadini: lo faccia veramente e chiami i suoi parlamentari per far inserire all'ordine del giorno dei provvedimenti a favore dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, le chiedo anch'io una modifica del calendario. Approfitto peraltro della presenza del Sottosegretario agli affari esteri, perché penso che sarebbe un atto molto serio e opportuno se questo Parlamento, anche alla luce degli eventi drammatici che si sono verificati in Egitto alcune settimane fa e della morte di Giulio Regeni (abbiamo avuto modo di parlarne tante volte anche qui), provasse davvero a risarcire la memoria di questo giovane italiano ammazzato in Egitto, non semplicemente ricordandolo in quest'Aula e mettendo in campo un'azione diplomatica efficace e anche di contrasto molto seria, che naturalmente è necessaria e, anzi, evidentemente deve

essere implementata nel corso delle ore che verranno nei confronti dell'Egitto.

Questo Parlamento farebbe anche molto bene - questa è la mia richiesta di modifica del calendario - se recuperasse da qualche scantinato del Senato in cui è sepolto il disegno di legge sul reato di tortura, che in quest'Aula abbiamo tentato di discutere tante volte nel corso dei mesi passati. Abbiamo anche avuto una prima lettura qui in Senato, un'altra lettura alla Camera e lo stesso Presidente del Consiglio - lo ricordo bene - prima di entrare in carica aveva detto tante volte che l'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di tortura era il risarcimento minimo rispetto a tanti fatti che purtroppo hanno segnato anche la storia recente di questo Paese. Ebbene, anche alla luce della drammatica vicenda di Giulio Regeni, penso che questo Parlamento darebbe davvero un grande segno di serietà, di stile e finanche, appunto, di consapevolezza politica se tentasse di mettere in campo oggi quella che evidentemente, soltanto nel nostro Paese, è una gigantesca mancanza.

Il reato di tortura è presente nell'ordinamento di molti Paesi europei. Avevamo già detto, nel corso dei mesi passati, quando ne discutemmo in quest'Aula al Senato, come la formulazione che si era trovata qui, quella di non considerare quel reato quale reato proprio ma invece considerarlo in altro modo, fosse un passo indietro rispetto a una legislazione più avanzata, ma poi quello che è successo nei mesi successivi è stato ancora più grave, perché questo provvedimento è stato davvero abbandonato in qualche scantinato.

Riprendiamo da questo scantinato il disegno di legge sul reato di tortura, calendarizziamolo il prima possibile, facciamolo diventare legge ed onoriamo, anche in questo modo, la memoria di Giulio Regeni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e dei senatori Campanella e Manconi).*

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, al di là del rispetto che dobbiamo avere per i provvedimenti che comunque vengono inseriti in questo calendario (le ratifiche hanno ovviamente una loro importanza), dopo l'increscioso e vergognoso episodio verificatosi qui in Aula il 16 marzo con il ritiro dal calendario del disegno di legge sul distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, credo che sia ulteriormente vergognoso ed increscioso non tornare più a calendarizzare questo disegno di legge.

Quindi io chiedo fortemente che, nel rispetto delle motivazioni che hanno portato in Aula questo disegno di legge, cioè nel rispetto del *referendum* che si è svolto in quel Comune, il provvedimento sia assolutamente ricalendarizzato con urgenza. L'increscioso episodio che si è verificato il 16 marzo deve essere assolutamente cancellato attraverso la ricalendarizzazione del provvedimento nel più breve tempo possibile. Chiedo pertanto che questo disegno di legge venga inserito nel calendario che è stato da lei evidenziato, signor Presidente.

Ricordo poi una mozione urgente che ancora non avete calendarizzato e che riguarda le banche. Abbiamo infatti presentato una mozione in cui chiediamo che sia verificato l'operato della Banca d'Italia e che, a seguito di tale verifica, qualora emerga un non corretto controllo e una non corretta operatività, si proceda alla rimozione (o, in caso contrario, alla riconferma) del Governatore. Si tratta di una mozione assolutamente contingente ed urgente, che porterà a trattare l'argomento delle banche. Penso che il quotidiano dimostri la problematica che, in famiglie normali, ha dissipato e dipanato le loro intere poche risorse, che sono poi le risorse del loro futuro.

Chiedo pertanto che venga calendarizzato prima il disegno di legge per riparare ad un vergognoso episodio e poi la mozione che riguarda un altro vergognoso episodio, cioè l'aver defraudato i cittadini delle loro risorse, attraverso un sistema bancario che purtroppo è arrivato veramente a mettere le mani in tasca, in maniera vergognosa, ai nostri cittadini.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, la modifica che intendo proporre all'Aula è l'inserimento in calendario del provvedimento che prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sull'ENI, che ho già citato in Aula ieri durante la discussione sulle mozioni di sfiducia. Si tratta di una richiesta

presentata a giugno 2015, che purtroppo, per vari motivi facilmente desumibili, è bloccata all'esame delle Commissioni giustizia e industria.

Le questioni che già abbiamo ampiamente discusso e dibattuto ieri mostrano che è quanto mai urgente che l'Assemblea si occupi della richiesta di istituire una Commissione di inchiesta sulla corruzione internazionale (e non solo) relativa all'ENI e alle società satelliti. Per quanto sta accadendo, ritengo che sia opportuna la calendarizzazione del provvedimento, visto che anche nell'altro ramo del Parlamento alcuni Gruppi parlamentari avrebbero presentato ultimamente la richiesta di una Commissione di inchiesta monocamerale sugli stessi temi. Al di là del fatto che la Camera dei deputati magari sia o possa essere più sensibile del Senato della Repubblica a tali questioni, dal mio punto di vista sarebbe opportuno, data la presentazione a giugno dell'anno scorso, che finalmente il provvedimento per l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta arrivi in Assemblea con i tempi più rapidi possibili. Chiedo quindi che venga inserito nel calendario che lei, signor Presidente, ha precedentemente illustrato.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, per competenza di materia vorrei attirare l'attenzione anche del senatore Zavoli.

Il 9 maggio celebreremo, come ogni anno, il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. Ho citato ieri un intervento del presidente Napolitano che, otto anni fa, in occasione della prima evenienza di tale ricorrenza, richiamava, come poi ha fatto in tutti gli anni successivi, la necessità di arrivare a una verità condivisa, di conoscere le cause delle vicende drammatiche che hanno insanguinato l'Italia, alcune ormai risalenti a trent'anni fa.

Il sottoscritto, insieme ai colleghi Gotor, Di Biagio e Gasparri, con grande sorpresa è venuto a conoscenza, nella Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, che carte fondamentali, risalenti a trentasei anni fa, sono ancora coperte dal segreto di Stato. Quindi, solo previa autorizzazione abbiamo potuto visionare queste carte coperte dal segreto di Stato risalenti a trentasei anni fa, cioè alla vigilia della strage di Ustica e di quella alla stazione di Bologna. Abbiamo potuto consultarle e leggerle, ma non possiamo divulgarle perché coperte dal segreto di Stato.

Quelle carte, però, contengono elementi importantissimi. Io chiedo quindi che qualcuno del Governo venga in Aula prima del 9 maggio ad assicurarci che, dopo trentasei anni, quelle carte vengano desegretate. Il collega di SEL ha ragione a dire che l'Italia deve insistere fortemente con l'Egitto affinché scopra le carte sul caso di Giulio Regeni e non copra niente della verità. Noi, però, dopo trentasei anni non possiamo ancora avere il segreto di Stato in una Italia che realizza film e trasmissioni televisive accusando gli americani e i francesi di essere assassini e bugiardi, parlando di battaglie aeree e così via, quando poi le carte che possono dare un contributo determinante alla verità su quanto accaduto a quei tempi sono ancora coperte dal segreto di Stato.

Chiedo, quindi, che prima del 9 maggio, un membro del Governo venga in Assemblea, visto che ufficialmente si era deciso che tutte le carte erano state desegretate: invece, tantissime carte non lo sono e non possono essere rese pubbliche. Capisco che il Governo possa mantenere ancora alcuni *omissis* perché, essendo passati trentasei anni, possono esserci aspetti di politica internazionale che richiedono prudenza nei rapporti con Paesi terzi, ma nella sostanza dobbiamo anche evitare di trasformare il 9 maggio nella solita parata ipocrita in cui tutte le alte istituzioni dello Stato affermano di volere la verità, quando poi la verità viene coperta dal segreto di Stato, perché così facendo non porteremmo acqua al mulino della credibilità delle istituzioni.

Chiedo, dunque, che venga inserita nel calendario dei lavori la richiesta che un membro del Governo venga a riferire cosa il Governo intenda fare per quanto riguarda il segreto di Stato su quelle carte che - lo ripeto - i senatori hanno potuto vedere, leggere e consultare ma delle quali non possono rivelare il contenuto. Sconterebbero, infatti, in tal caso, fino a cinque anni di carcere per aver rivelato il contenuto di carte ancora oggi coperte dal segreto di Stato. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, io sono già intervenuto chiedendo la modifica del calendario per la reintroduzione del passaggio del Comune di Sappada al Friuli-Venezia Giulia e in questa occasione voglio ribadire tale richiesta, per un motivo molto semplice. Vi è una grande convergenza politica e questo punto potrebbe occupare un tempo molto limitato dei lavori in questa Aula. Inoltre, oltre al 95 per cento dei cittadini si sono espresse a favore anche le Province e le Regioni.

Pubblicamente, leggendo i giornali, si evince che tutti i politici del territorio e tutti gli schieramenti si sono dichiarati favorevoli. In Senato, però, questo punto sparisce dall'ordine del giorno. Chiedo, dunque, che esso venga rimesso all'ordine del giorno, che si possa votare anche su tale questione e che così facendo finalmente si comprenda se c'è ipocrisia da parte di alcuni politici che, sul territorio, dichiarano di essere favorevoli e poi, invece, in Parlamento fanno esattamente il contrario.

In subordine, chiedo che venga discussa con priorità assoluta in quest'Assemblea anche la riforma della *class action*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'Atto Senato 1950 è stato approvato sostanzialmente all'unanimità alla Camera dei deputati e poi è stato insabbiato al Senato. Ricordo che è stato insabbiato al Senato - guarda caso - dopo l'intervento critico di Confindustria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mi chiedo se la volontà di insabbiare questo provvedimento risponda all'interesse, ancora una volta, della *lobby* molto potente di Confindustria e quindi vada a detrimento dell'interesse dei cittadini. Chiedo dunque che venga messo all'ordine del giorno il disegno di legge relativo alla riforma della *class action*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord propone di inserire in calendario alcuni disegni di legge che a nostro avviso sono di particolare importanza. Visto che stiamo passando delle settimane con un lavoro dilatato nei tempi, si potrebbero benissimo inserire nelle nostre discussioni, lavorando intensamente come è doveroso, anche delle ipotesi che riteniamo rispondano anche a richieste avanzate dai cittadini.

Abbiamo disegni di legge in materia di affidamento condiviso, una materia molto delicata che riguarda quelle fasi della separazione e del divorzio che purtroppo coinvolgono i bambini: mi riferisco al disegno di legge n. 1441. In materia di minori vi è poi il disegno di legge n. 1867 sulla sottrazione internazionale di minori: si tratta di un testo strettamente connesso alla mozione sulla sottrazione di minori approvata all'unanimità da quest'Assemblea e in cui vi era l'impegno a valutare la rivisitazione della normativa esistente. Noi chiediamo quindi che venga inserito in calendario il disegno di legge n. 1867.

Inoltre, considerando che in questo periodo purtroppo l'Italia è afflitta da un aumento della criminalità e soprattutto dei reati predatori, chiediamo che sia calendarizzato il disegno di legge n. 2147, che prevede misure di contrasto ai furti in abitazione. Stiamo discutendo in Commissione di una riforma del processo penale e del codice penale, ma purtroppo non vi è stato abbinato il citato disegno di legge, quindi chiediamo venga trattato separatamente.

Vi sono poi anche disegni di legge in materia di regolamentazione del diritto di culto e concernenti l'ubicazione e la regolamentazione degli stessi edifici di culto, come ad esempio le moschee; su queste materie, peraltro, sono state approvate leggi dal Consiglio regionale del Veneto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non intervengo per presentare una proposta di modifica al calendario, ma per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo, il sottosegretario Amendola. Ricordo infatti che la scorsa settimana il Senato ha approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, una mozione presentata dal senatore Amidei e da molti senatori dell'opposizione che impegna il Governo a smaltire il grande arretrato di risposte alle interrogazioni. Il

Senato ha ritenuto fondato quanto è stato detto, cioè che è necessario rispondere alle interrogazioni; quindi non formuliamo una proposta in questa sede per il calendario della settimana in corso, ma per il prossimo calendario. Naturalmente occorre la collaborazione del Governo, perché è inutile calendarizzare delle risposte a delle interrogazioni se il Governo non è in grado di rispondere. Il Governo deve quindi attivarsi per primo, avendo accolto questa mozione, perché ci sia il modo e l'opportunità di stabilire un tempo adeguato per iniziare a smaltire l'arretrato. Ovviamente non si tratta solo di interrogazioni a risposta orale, ma anche a risposta scritta. Il Governo potrà anche comunicarci i modi in cui intende farlo, naturalmente anche chiedendo una collaborazione reciproca per avere queste risposte.

Intendiamo tuttavia ribadire che la mozione è solo l'inizio di un lavoro, non è la fine: non è che, avendo approvato la mozione, siamo a posto. L'approvazione di quell'atto di indirizzo significa che da lì si inizia un lavoro in cui il Governo risponde davvero agli atti di sindacato ispettivo. Chiedo quindi davvero all'Esecutivo di attivarsi, ricordando a tutti noi che poi dovremo stabilire tempi adeguati nel calendario. *(Applausi del senatore Amidei)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea un disegno di legge a prima firma del senatore Zanda, che è già stato approvato in Commissione all'unanimità, e che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli appalti. Siccome è stato già approvato in Commissione all'unanimità e porta la firma del Capogruppo del partito di maggioranza *(Applausi dal Gruppo M5S)*, penso sia opportuno che questo disegno di legge arrivi in Aula, altrimenti continuiamo a parlare, ma non agiamo.

Siccome chiediamo che venga inserito un disegno di legge della maggioranza, penso che forse quest'ultima dovrebbe essere d'accordo, visto che porta la prima firma del suo Capogruppo.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, visto che c'è tutta questa serie di proposte, io vorrei ricordare che giacciono ormai da mesi in 1a Commissione, anche come proposte dell'opposizione, dei disegni di legge per quanto riguarda gli identificativi delle Forze dell'ordine. Ricordo che in 1a Commissione il ministro Alfano aveva assicurato nel giro di qualche settimana la presentazione di un decreto-legge per poter far sì che tutte le questioni di sicurezza e gli identificativi sulle divise fossero prese in considerazione da parte dell'Aula. Questo non è stato fatto e si continua ad attendere la votazione di una quindicina di emendamenti in 1a Commissione, nonché dei disegni di legge delle minoranze in Aula. Vorrei quindi che fossero inseriti all'ordine del giorno anche questi disegni di legge del PdL. *(Applausi dei senatori Bottici e Buccarella)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti del Liceo classico «Tito Lucrezio Caro» di Roma, che stanno assistendo ai lavori *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, restiamo abbastanza stupiti dalla scelta fatta ieri sera in Conferenza dei Capigruppo; ieri abbiamo assistito qui alle dichiarazioni del presidente Renzi, il quale diceva che avrebbe voluto il Senato impegnato a parlare di scuola, di edifici, di ristrutturazioni, di lavoro, di previdenza. A questo punto chiediamo: ma come, se il presidente Renzi ha dato un'indicazione poi la sua maggioranza la disattende non inserendo nessuno di questi provvedimenti

all'ordine del giorno della prima seduta successiva? Questa è la considerazione che svolgo.

Io, signor Presidente, mi aspetterei una proposta che calendarizzi tutti i provvedimenti di maggioranza inerenti alla previdenza, alle ristrutturazioni, all'ambito scolastico e certamente al mondo del lavoro e dell'economia. Altrimenti, quanto dichiarato ieri dal presidente Renzi è semplicemente uno *spot* televisivo a favore delle telecamere, ma non ha alcuna attinenza con quello che avviene qui dentro e con quello che la maggioranza intende fare. Ricordo a me stesso che sono esattamente tre settimane che il Senato si occupa di provvedimenti di rango decisamente molto, molto basso.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, sto verificando che in questo Paese chi è stato vittima di fallimenti fantasma non viene mai preso in considerazione, soprattutto se è un cittadino che ha investito i suoi capitali in obbligazioni. È come se tutto passasse in silenzio, anche per quanto riguarda le banche. Se si tratta di difendere le banche, il Governo interviene immediatamente; invece, se si tratta di difendere gli obbligazionisti che magari sono stati ingiustamente truffati, in questo caso il Governo non fa nulla.

Noi abbiamo depositato già da tempo un disegno di legge per istituire una Commissione d'inchiesta sul fallimento di una società in di navigazione, la Deiulemar compagnia di navigazione SpA. Attenzione, non si tratta di materia trasporti, ma di materia finanze, quindi la Commissione finanze metta finalmente in calendario la richiesta che in questo momento sto facendo.

Spero che la Presidenza intervenga, anche perché ormai sono anni che sta lì questo disegno di legge e sono anni che cittadini truffati, intere famiglie, per colpa di questo fallimento oggi sono anche in difficoltà economica.

PRESIDENTE. Vi vedo molto attivi oggi sulle proposte.

Colleghi, facciamo il punto della situazione e dopodiché procederemo alla votazione delle proposte di modifica.

Voteremo prima la proposta di introdurre nel calendario la trattazione delle mozioni sull'ISEE, le banche, eccetera e poi le proposte volte a inserire nel Calendario la trattazione dei disegni di legge segnalati nel corso del dibattito, dei disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta - visto che sono due quelle citate - e, infine, di comunicazioni del Governo sul segreto di Stato.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di mozioni.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova su questa e sulle successive votazioni.

PRESIDENTE. Verifichiamo se ve ne sia l'opportunità. Lei lo richiede preventivamente; pensa che non possa essere approvata neanche una proposta di modifica?

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta.

Non è approvata.

Questa volta siamo messi anche peggio, senatore Santangelo.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire

comunicazioni del Governo sul segreto di Stato.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sulla morte dell'ex presidente cileno Patricio Aylwin

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi una notizia che è giunta ieri sera. È una notizia che, per chi ama la politica e per chi conosce la realtà internazionale, ha colpito molto.

È morto ieri sera a Santiago del Cile il primo Presidente del Cile del dopo Pinochet. È stata una delle grandi personalità del Sud America, Patricio Aylwin, dirigente democristiano cileno. È stato un grande protagonista della lotta e della resistenza contro Pinochet, nonché Presidente del Senato.

Da giovane avvocato ha partecipato alla fondazione del Partito democratico cristiano nel 1957. Fu eletto senatore del 1965, poi Presidente della Camera Alta nel 1971, incarico che occupò fino al *golpe* militare del 1973. Dopo la sconfitta di Pinochet nel plebiscito del 1988, diventò una delle figure chiave della Concertazione, coalizione di centrosinistra, formatasi intorno ai socialisti e ai democratici cristiani, nonché il primo candidato presidenziale, risultando eletto nel 1989 con il 60 per cento dei voti.

È stato un grande amico dell'Italia, un uomo che abbiamo apprezzato durante i numerosissimi incontri che ha avuto con i *leader* della Democrazia cristiana, fino agli anni scorsi. Tenete presente che aveva novantasette anni, per cui da diverso tempo non veniva nel nostro Paese, ma ha amato profondamente l'Italia.

Chiedo al signor Presidente del Senato, se è possibile, di dedicare un minuto di silenzio, perché questo sarebbe assai significativo nella storia delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Cile, tra Italia e America Latina. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce al suo ricordo e chiede un minuto di silenzio all'Assemblea. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio). (Applausi)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2125) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 10,41)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2125, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ricordo a tutti i relatori sulle ratifiche internazionali che c'è sempre la possibilità di integrare il testo scritto.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

SANGALLI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, tra le varie ratifiche che oggi dovremo esaminare, questa è una di quelle che ha fatto discutere di più, sia la Commissione affari esteri, sia altre Commissioni. È una ratifica per l'esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni fiscali.

Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, già approvato dalla Camera dei deputati, riguarda un protocollo che intende adeguare le disposizioni della Convenzione ai più recenti *standard* internazionali consentendo l'ampliamento del perimetro delle informazioni oggetto di scambio, mediante apposite procedure di cooperazione amministrativa. *(Brusio)*.

Vedo che l'argomento entusiasma, ma si tratta del rapporto di finanza e di regolazione dei capitali tra Italia e Svizzera.

Si ricorda che il 27 marzo 2011 l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato una nuova intesa sulla trasparenza fiscale, che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018, ma con riferimento all'annualità precedente, quindi al 2017.

Il Protocollo si compone di tre articoli. Il primo prevede norme in materia di scambio di informazioni conformi all'attuale *standard* dell'OCSE. Il secondo inserisce nella Convenzione ulteriori disposizioni in materia di scambio di informazioni relativamente agli aspetti procedurali e attuativi della cooperazione amministrativa. L'articolo 3, relativo all'entrata in vigore del Protocollo, consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo. Ovviamente, nella relazione scritta l'articolato è descritto in maniera più dettagliata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) e all'entrata in vigore.

A conclusione di questa brevissima introduzione, poiché questa mattina intervengo al posto del senatore Micheloni, che ha un'indisposizione, debbo evidenziare un tema che il senatore Micheloni, in quanto italiano residente in Svizzera, ha più volte sottolineato anche in sede di discussione della legge di stabilità.

Segnalo quindi - in conclusione - che, nel corso dell'esame presso la Commissione affari esteri, il Governo ha accolto un ordine del giorno, presentato dal senatore Micheloni e sostenuto da tutta la Commissione, in cui si impegna a tutelare la posizione dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorative all'estero, in qualità di residenti iscritti all'AIRE ovvero come lavoratori transfrontalieri, e con i proventi di tali attività, già assoggettata a tassazione e contribuzione obbligatoria nello Stato estero, abbiano ivi costituito attività finanziarie o abbiamo acquisito immobili.

La Svizzera è stata usata come paradiso fiscale, come cassaforte, in vario modo, di denaro più o meno legale e questo ordine del giorno serve a chiarire che in Svizzera hanno lavorato tantissimi italiani, molti dei quali hanno anche costruito il proprio successo economico, i quali non sono esportatori di valuta ma gente che ha prodotto la propria ricchezza sul quel territorio e quindi o sono stati tassati in Svizzera o sono tassati per i beni che hanno in Italia: per costoro bisogna evitare la doppia tassazione, perché sarebbe eccessiva e ingiusta.

Alleghiamo l'ordine del giorno G/2125/1/3 alla relazione sulla ratifica della Convenzione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sul disegno di legge n. 2125 e segnalo, perché resti agli atti, alcuni effetti di questa *voluntary disclosure*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria i Paesi *black list* che abbiano sottoscritto un accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni, sono di fatto equiparati negli effetti sanzionatori ai Paesi *white list*. Questo significa che non troveranno applicazione né il raddoppio dei termini di accertamento, né l'impianto sanzionatorio previsto per le violazioni relative ai Paesi della *black list*.

Segnalo inoltre, per un'entrata in vigore differente, che il primo scambio di informazioni effettivo avverrà tra Italia e Svizzera nel 2018. Vorrei che questa mia dichiarazione restasse agli atti.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge n. 2125.

Vorrei però richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che nella votazione dell'articolo 2 ci siamo astenuti e per un semplice motivo.

Condividiamo quanto il relatore Sangalli ha appena affermato circa l'importante lavoro svolto dal collega Micheloni, in Commissione, per l'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto e condividiamo. Riteniamo fondamentale che i nostri concittadini residenti all'estero, in questo caso nella Confederazione elvetica, non corrano più il rischio di essere paragonati, per quanto riguarda le questioni fiscali, alla banda della «pizza connection», perché questo è quello che è successo nel corso degli anni.

Vorrei però segnalare un aspetto fondamentale dell'articolo 2, che configura un rischio che possiamo correre con questo trattato. L'articolo 2, al terzo capoverso, fa chiaro riferimento al fatto che i vari Governi possono avviare procedure relativamente ad informazioni di carattere fiscale, ad esempio patrimoni detenuti nelle banche, che vengono classificate come «verosimilmente rilevanti». Ebbene, dobbiamo prestare molta attenzione affinché non si incorra nell'eventualità che questa ricerca generalizzata possa diventare una ricerca indiscriminata sui nostri cittadini. Mi riferisco al famoso rischio del *fishing expedition*, che si può verificare a livello internazionale.

Abbiamo già visto i nostri concittadini lavoratori o residenti all'estero molto preoccupati per l'attività svolta dal nostro Paese, in questo caso sulla questione del rientro dei capitali dalla Svizzera, per cui è stata condotta una campagna, a nostro giudizio, pesante e molto aggressiva, che ha messo i nostri concittadini in allarme. Si tratta, tra l'altro, di cittadini che hanno risorse economiche che provengono dal sudore del proprio lavoro. Sottolineiamo pertanto che non dobbiamo correre assolutamente questo rischio.

In ogni caso, voteremo convintamente questa ratifica, che è bene sia arrivata all'esame dell'Assemblea,

anche se in ritardo.

VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, dichiaro il voto a favore del Gruppo del Partito Democratico.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Vorrei ricordarle, Presidente, che in base al Regolamento non si possono essere lasciate inserire le tessere quando si è assenti. Siccome noto tantissime tessere di quelli che io chiamo i furbetti, le chiedo di estrarre le tessere dei senatori assenti prima della votazione. Tra queste, ne individuo una che mi fa particolarmente specie che è quella del senatore Casini, che è da trent'anni in Parlamento. Siamo stanchi che i soliti furbetti facciano sempre la stessa cosa.

Pertanto, in attesa che la Presidenza intervenga anche dal punto di vista disciplinare con delle sanzioni, la invito gentilmente a far estrarre le tessere dei senatori distratti. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo al ritiro delle tessere. Ovviamente le tessere vengono ritirate da una parte e dall'altra.

Colleghi, i nostri Segretari ci daranno una mano; se ce la dessero anche i colleghi rispetto al vicino del banco, credo che potremmo accelerare i tempi. Colleghi, togliamo quelle in eccesso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2028) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:* a)** ***Accordo tra la Repubblica italiana e* Bioversity International** ***relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;* b)** ***Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015;* c)** ***Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo* status** ***dello* Staff College** ***del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015;* d)*Protocollo di emendamento del* Memorandum** ***d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015*** *(Relazione orale)* **(ore 10,57)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2028.

Il relatore, senatore Colucci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ricordo ai colleghi che possono integrare il testo scritto del proprio intervento, ma che può anche bastare il medesimo testo scritto ove consegnato agli Uffici.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COLUCCI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame dispone la ratifica di quattro accordi sottoscritti fra il 2012 ed il 2015 con alcune importanti organizzazioni internazionali che hanno

sedi nel nostro Paese: la *Bioversity International*, l'Agenzia spaziale europea e le Nazioni Unite.

Si tratta di importanti strutture presenti in alcune città italiane - a Roma e nella sua provincia, a Torino e a Brindisi - che contribuiscono al prestigio internazionale del nostro Paese e offrono un valore aggiunto anche per le ricadute economiche indirette, in particolare nei settori della ricerca scientifica e della formazione professionale di alto livello.

Le intese sono finalizzate a rinegoziare accordi di sede già sottoscritti in precedenza, nonché a consentire a tali organizzazioni di ampliare le rispettive attività operative.

La *Bioversity* (già denominata Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche) è un'organizzazione di ricerca a tutela della biodiversità agricola e per la promozione della sicurezza alimentare. L'Accordo è finalizzato ad assicurarle maggiore stabilità finanziaria e a consolidarne la presenza in Italia, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero, più volte paventato. Il testo disciplina anche i privilegi e le immunità spettanti al personale dell'organizzazione, attualmente operante, della struttura di Maccarese, nelle vicinanze di Roma.

L'accordo con l'Agenzia spaziale europea è finalizzato a definire i termini delle concessioni dei terreni e delle strutture per il funzionamento della sua sede in Italia, situata nel territorio di Frascati, nei pressi di Roma, nonché a disciplinare le prerogative dei luoghi e del personale.

L'accordo con le Nazione Unite è finalizzato a fornire un contributo di 500.000 euro annui per il funzionamento del *college* dell'ONU, che ha sede a Torino.

Da ultimo, c'è il Protocollo con le Nazioni Unite sulla base logistica di Brindisi. L'Accordo è finalizzato a trasformare tale complesso in un vero e proprio centro di servizi globali e comunicazioni satellitari, nonché in area di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nelle missioni di pace.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 3 milioni di euro annui, di cui 2,5 milioni di euro annui per l'Accordo con Bioversity, 500.000 euro per il Collegio di Torino, e 45.000 euro per la base di Brindisi.

Considerata l'importanza del provvedimento, si propone la sua approvazione da parte dell'Assemblea. *(Applausi dei senatori Compagna, Fattorini e Sangalli)*.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, in realtà avrei anche voluto fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non siamo ancora alle dichiarazioni di voto, senatore Marton.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiederle, se fosse possibile, di votare per parti separate questa ratifica.

Chiedo inoltre che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Marton, l'ho già iscritta in dichiarazione di voto; adesso voteremo i singoli articoli della ratifica, come sempre.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di voto mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Annullo la votazione. Per che cosa, senatore Martone? Io l'ho iscritta per intervenire sul voto finale.

MARTON *(M5S)*. Per chiarezza, signor Presidente, sto cercando di capire e quindi le chiedo aiuto. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione a quattro ratifiche contemporaneamente. Noi vorremmo, se è possibile (mi dica lei se è possibile), votare i singoli punti relativi alle diverse ratifiche, perché su una saremmo d'accordo, mentre sulle altre no. Le chiedo aiuto, signor Presidente, non sto cercando di dilatare i tempi.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Marton è supportata e ragionevole, essendo composto l'articolo 1 di quattro lettere, riferite a quattro ratifiche diverse. Ci sono contrarietà a votarlo per parti separate?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì.

PRESIDENTE. Il senatore Candiani è contrario, quindi metterò ai voti la proposta per alzata di mano.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sono assolutamente favorevole alla votazione dell'articolo 1 per parti separate. Ho già stigmatizzato, nel corso dell'ultima seduta dedicata alla ratifica di trattati internazionali, questa prassi, che comincia a diventare eccessiva e che fino a qualche mese fa ancora non era comparsa. Mi riferisco all'unificazione di più ratifiche in un unico disegno di legge, il che costringe i colleghi, quando non c'è la votazione per parti separate, a dover bilanciare la loro opinione. Quindi non solo sono d'accordo, ma vorrei invitare il Governo ed anche la Presidenza, ove necessario un suo intervento, ad evitare il ripetersi di questi episodi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'articolo 1.

È approvata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *a)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *b)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *c)* dell'articolo 1.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *d)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, consegnerò il testo integrale del mio intervento perché resti agli atti, ma rilascerò anche una breve dichiarazione.

Il Senato ha votato per parti separate su nostra richiesta. In realtà, lo si sarebbe dovuto fare d'ufficio, perché ho notato che la ratifica riguardante la Bioversity contiene punti particolari. Ad esempio, l'articolo VII dell'Accordo prevede che: «Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non sono soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza». Stiamo cioè dando a questo organismo, che dovrebbe occuparsi di biodiversità alimentare, tutte le garanzie di immunità per qualsivoglia loro azione.

Io mi chiedo a cosa serva dare queste immunità ad una Organizzazione che si occupa di cibo. Cosa hanno da nascondere queste organizzazioni? Perché dobbiamo concedere queste immunità? Di cosa si occupano? E noi ratifichiamo così, nel disinteresse assoluto dell'Assemblea.

Vorrei far notare anche che stiamo dando all'ONU il mandato per realizzare a Brindisi un'altra installazione, potenzialmente stile MUOS, senza che a questa organizzazione venga chiesta alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutte le autorizzazioni vengono escluse e noi stiamo dando loro la possibilità di realizzare altre installazioni militari. Per quale motivo? Mi chiedo se queste ratifiche debbano essere approvate tutte insieme e nel disinteresse più assoluto.

Vorrei porre anche altre domande: perché in questo accordo non potevano essere inserite clausole di salvaguardia che mettessero al sicuro i cittadini da installazioni nocive? Era vietato? Non potevamo farlo?

Non ho capito perché - ripeto: nel disinteresse più assoluto dell'Assemblea - dobbiamo ratificare questo tipo di provvedimenti.

È possibile che la nostra posizione debba essere sempre supina rispetto ad interessi esterni? Ma quando applicheremo un po' di sovranità nazionale al nostro territorio e rispetto alle installazioni? Mi chiedo se quest'Assemblea abbia ancora un senso logico e compiuto nelle azioni che compie.

Il nostro voto, ovviamente, sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Marton, lei ha sollevato, insieme al collega D'Alì, un problema assolutamente concreto, che interessa il momento della valutazione delle ratifiche, nel momento in cui arrivano, perché, effettivamente, si tratta di ratifiche che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra.

Quanto al suo intervento, la Presidenza la autorizza ad allegare il testo integrale.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord su questo provvedimento.

Pur non trattandosi del merito dell'atto che andiamo ad approvare, colgo l'occasione per parlare di biodiversità, che è estremamente importante dal momento che la produzione agricola italiana ha grandissime qualità e possibilità di ulteriore sviluppo se la biodiversità è tutelata. Tuttavia, se a livello internazionale per tutela della biodiversità si intende distinguere le mele dalle pere, non è quello che noi vogliamo. Stiamo parlando di produzioni, come quelle delle mele in Trentino-Alto Adige, che hanno particolari differenziazioni e purtroppo, in un mercato indistinto, si rischia di perdere le particolarità appartenenti al nostro territorio. *(Applausi della senatrice Comaroli)*.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, come ha segnalato il collega del Movimento 5 Stelle con il suo intervento, il testo presenta alcune criticità che vorrei venissero registrate agli atti di questa seduta del Senato.

Valutiamo positivamente l'individuazione in Italia della sede di un organismo delle Nazioni Unite così importante e strettamente connesso alla battaglia storica italiana per vedere affermata la propria produzione particolare, di nicchia. Una produzione che certo non insegue e non segue i mercati più importanti della produzione agricola, dove si pratica la coltivazione massiva, quella caratterizzata dallo sfruttamento del territorio, dagli OGM e dalla grande produzione, che contraddice il principio della tutela della biodiversità, che invece qua viene riconosciuta.

Questo è un grande valore positivo, ma sono certa che tutti vogliamo riflettere sul dato segnalato dal senatore Marton, del Movimento 5 Stelle. Mi chiedo quindi a quale tutela pensiamo davvero? A quella della biodiversità di molti nostri territori, dal Veneto fino alla Sicilia, o di altri territori dell'Europa, oltre che del mondo intero, oppure ci stiamo attrezzando per avere un organismo che poi porta con sé i principi e le linee guida di un altro tipo di agricoltura e di rispetto dell'ambiente?

Nei giorni in cui stiamo valutando con grande preoccupazione alcuni effetti sul territorio, sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, anche in relazione al tema cruciale che ha interessato la Basilicata, credo che vada posta la massima attenzione su questo testo. Il voto del Gruppo CoR sarà favorevole al provvedimento, ma con tutti i distinguo che abbiamo segnalato con la nostra astensione nelle singole votazioni sugli articoli.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo PD sul disegno di legge in esame.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015*** *(Relazione orale)* **(ore 11,13)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2099.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

COMPAGNA, *f. f. relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione riguarda l'accordo di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra Italia e Giordania nell'aprile 2015.

La Giordania, Paese con poco più di sei milioni di abitanti, ospita attualmente nel suo territorio oltre un milione di rifugiati siriani. Si tratta perciò di un Paese che ha confini molto delicati, da un lato con Israele e dall'altro con l'Iraq e la Siria. La sua stabilità politica è dunque essenziale nel quadrante mediorientale.

L'accordo sottoscritto rinnova una precedente intesa bilaterale del 2002 ed ha lo scopo di fissare la

cornice giuridica entro la quale sviluppare la cooperazione tra i nostri due Paesi nel settore della difesa. L'intento è quello di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la comprensione reciproca su questioni della sicurezza e indurre positivi effetti nei relativi settori produttivi.

L'articolo 2 disciplina gli strumenti operativi in campi di interesse e modalità di attuazione della cooperazione, prevedendo tra l'altro che siano i rispettivi Ministeri della difesa ad organizzare attività come visite reciproche di delegazione, scambi di esperienze e incontri. Fra i campi di cooperazione vengono annoverate la politica di sicurezza e difesa, la ricerca, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, formazione, organizzazione e impiego delle Forze armate.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari, gli ambiti di giurisdizione, i profili del risarcimento danni provocati nel corso delle attività di cooperazione.

C'è poi l'articolo 6, che disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, da realizzare in conformità ai rispettivi ordinamenti interni: dunque, per il nostro Paese, nel rispetto della legge n. 185 del 1990 e limitatamente a specifiche categorie di armamenti. Sono quindi esplicitamente escluse dall'ambito di cooperazione mine antiuomo o l'esportazione di materiali acquisiti verso Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente.

Lo stesso articolo 6 stabilisce pure le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria e della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti.

L'articolo 7 impegna le parti a protezione della proprietà intellettuale, ivi inclusi i brevetti derivanti da attività condotte in conformità dell'Accordo. Gli oneri economici sono quantificati in circa 2.000 euro, ad anni alterni, imputabili alle spese per incontri e consultazioni dei rappresentanti delle parti.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Compagna, se la interrompo. È certo che stiamo parlando della stessa ratifica? Perché quella che ho io ha cinque articoli, mentre lei è arrivato al settimo.

COMPAGNA, *f. f. relatore*. Sì, Signor Presidente, sto parlando del disegno di legge n. 2099, testo A, ma mi riferisco agli articoli dell'Accordo che con tale disegno di legge si intende ratificare.

L'articolo 7 dell'Accordo tratta della protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, per quelle attività, come la produzione di materiale per la difesa, dallo stesso previste.

Non presentando detto Accordo profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario o con gli altri obblighi internazionali del nostro Paese, la Commissione ha ritenuto di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Università «Giustino Fortunato» di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2099 (ore 11,21)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, l'accordo di cui si propone la ratifica è destinato a rinnovare un analogo Accordo di cooperazione firmato nel giugno 2002, ratificato in Italia con la legge 10 gennaio 2004, n. 19, che ha cessato la sua efficacia dal 20 giugno 2014. Si tratta dunque di un rinnovo puro e semplice.

Quando si indica che la sottoscrizione di tale Atto va intesa come «azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di grande rilevanza politica negli attuali scenari politici internazionali», in particolare nella regione mediorientale, si va direttamente al cuore del problema, che è il principale motivo della nostra opposizione. Detto in altre parole, magari più tranquillizzanti, il problema è appunto che si forniscono armi e mezzi ad un Paese al confine con il più pericoloso conflitto che la storia di questo breve e nuovo secolo abbia conosciuto.

Signor Presidente, in altre parole riteniamo che il Medio Oriente sia già pieno di armi. Solo l'Italia ha autorizzato la vendita, tra il 2010 e il 2014, di armi in Africa settentrionale e in Medio Oriente per un totale di 4,8 miliardi di euro. Le abbiamo vendute ad Algeria, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, alcuni dei quali direttamente accusati di fomentare il terrorismo in Medio Oriente. Secondo le relazioni annuali di Palazzo Chigi sull'*export* di armamenti, in questi cinque anni le industrie italiane produttrici di armi sono state destinatarie di autorizzazioni definitive alle esportazioni per 17,47 miliardi di euro: di questi, 8,58 miliardi sono stati realizzati in Europa (pari al 49,2 per cento del totale), 4,85 miliardi in Africa settentrionale e nel vicino Medio Oriente (27,8 per cento del totale).

Oggi si vota un ulteriore Accordo per una durata di cinque anni, che riguarderà la solita fumosa dicitura «politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo» e l'immancabile "supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa", che suona davvero bene, se gli effetti non fossero i morti e i feriti dello Yemen, della Siria, dell'Iraq e di tutti i conflitti africani, ma anche, signor Presidente, di Parigi, di Ankara, di Baghdad e di tanti altri luoghi dove imperversa una guerra.

Sappiamo ormai che quelle armi finiscono, in un modo o nell'altro, nelle mani dei terroristi, che le usano contro civili inermi, in ogni parte del mondo. Ma cosa dire di fronte alla *Realpolitik* del mercato delle armi? Possiamo forse bestemmiare e maledire il primo comandamento del capitalismo? Impedire all'offerta di soddisfare la domanda? Conseguire un utile, creare posti di lavoro è forse proibito in

Italia? Certo che no, ma con la stessa logica mercantilistica, con lo stesso cinismo di chi tratta gli esseri umani come oggetti, vorrei sottolineare quanto queste virtuose attività creano in realtà un danno economicamente incalcolabile all'intera economia mondiale. Quanto spendiamo e quanto tempo impegniamo nella gestione dei migranti e nell'accoglienza dei profughi? Quanto spendiamo in controlli di sicurezza? Quanto abbiamo perso nell'imporre sanzioni economiche a Paesi che ci erano amici? Quanto abbiamo speso per combattere quelli che abbiamo armato?

Quanto infine abbiamo contribuito al diffondersi della violenza generalizzata, della paura, del terrorismo? È probabile che il guadagno di pochi azionisti abbia causato e causi un enorme costo sociale ed economico per lo Stato?

A tutte queste domande è possibile rispondere e il Governo dovrebbe farlo, penso. C'è un però, un aspetto meno filosofico e più pragmatico, che riguarda l'attuale fase in Medio Oriente. La Giordania è un Paese che si trova al confine con la Siria, è tra i Paesi della coalizione anti-ISIS che, dal febbraio 2015, da quando uno dei suoi piloti fu arso vivo dalle bestie del Califfato, ha intensificato i suoi sforzi per combatterlo.

L'ISIS è però un'entità multiforme, che non necessariamente si manifesta nelle vesti dei terroristi armati con le bandiere nere con scritto ISIS. È successo decine di volte che gruppi addestrati per combattere l'ISIS finissero per aderirvi, come raccontato da sempre più numerosi fonti, prove, articoli e documentari.

Considerato che l'accordo prevede la cessione di navi, aeromobili, elicotteri, carri armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali blindati, ovvero quanto necessario a una guerra, e considerato che a luglio 2014 Israele ha consegnato alla Giordania di re Abdullah 16 elicotteri Cobra per consentirgli di rafforzare la difesa dalle infiltrazioni dello Stato Islamico attraverso i confini con Iraq e Siria, mi viene naturale chiedermi: di quante armi ha bisogno un Paese di 6,5 milioni di abitanti per difendersi, visto che l'Italia e altri Paesi hanno fornito armi per anni?

Già, perché, in considerazione del fatto che la vendita di questi armamenti può essere fatta solo con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito può essere effettuata solo con il preventivo benestare della parte cedente, cioè noi.

Ecco, ci siamo assicurati del fatto che tutte le armi che abbiamo venduto alla Giordania siano ancora lì?

Ma soprattutto, da quando il Governo Monti ha autorizzato forniture non letali ai ribelli siriani, si sono verificati casi di addestramento da parte del nostro personale, a uomini poi passati all'ISIS o a gruppi radicali islamici? Perché, signor Presidente, la Giordania è un crocevia per la fornitura di armi ai gruppi armati che combattono in Siria.

L'Italia ha avuto e ha un ruolo attivo nell'addestrare e nell'armare ribelli siriani in Giordania?

Secondo «HispanTV», carichi di armi e munizioni statunitensi sono stati trasportati all'aeroporto di Mafraq, a circa 80 chilometri da Amman nel luglio del 2014. Nella zona si trovavano vari gruppi di ribelli in attesa di essere infiltrati in Siria: circa 1.500 uomini armati, che avevano ricevuto addestramento militare in Giordania. Secondo stime attendibili in Giordania ci sono almeno 2.000-3.000 persone che si identificano chiaramente con lo Stato islamico, un pericolo costante che mette a rischio la pace e la stabilità nel Paese.

Dietro la propaganda giordana contro l'ISIS, scatenatasi con l'uccisione di un proprio pilota, la Giordania ha mostrato determinazione nel combattere il fenomeno terrorista, ma allo stesso tempo sul suo territorio si muovono agevolmente personaggi di gruppi affini se non alleati del Califfato.

Sarò più chiara, signor Presidente: siamo certi che le armi che forniamo alla Giordania, non vengano

cedute a terzi, magari islamisti che combattono in Siria, senza il nostro consenso?

C'è poi un'altra questione altrettanto importante: in Giordania sono presenti circa un milione di profughi, in buona parte siriani. Da qualche mese a questa parte, secondo fonti giornalistiche svedesi, i profughi starebbero ritornando in Siria, a causa delle pessime condizioni dei campi profughi e dei ferrei divieti, che impediscono di fare praticamente qualsiasi attività.

Noi vediamo più questa come occasione di cooperazione per la sicurezza e la pace, ovvero migliorare le condizioni dei campi profughi, in maniera da prevenire ulteriori spostamenti, anche verso l'Europa, che causano tante morti e tanta violenza. Questo è ciò su cui ci interessa cooperare seriamente con la Giordania, in attesa che si chiarisca meglio ciò che accade ai confini con la Siria, che ci interessa direttamente, sia in termini di profughi che di sicurezza interna.

Chiediamo inoltre di verificare ulteriormente, alla luce dell'appoggio fornito dalla Giordania ad alcuni gruppi armati che operano in Siria, in violazione dei principi di non ingerenza di sovranità territoriale, se questo accordo non violi il principio contenuto nella legge n. 185 del 9 luglio 1990, che al punto 5, recita: «l'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato».

Noi riteniamo che queste garanzie, in questo momento, non ci siano e per questo dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul disegno di legge al nostro esame. *(Applausi della senatrice Comaroli)*.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, le argomentazioni che sono state usate meriterebbero un'approfondita interlocuzione, ma dato che si tratta della ratifica di un accordo con un Paese nostro alleato, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia al disegno di legge al nostro esame.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014*** *(Relazione orale)* **(ore 11,31)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2107.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

COMPAGNA, *f. f. relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel luglio 2014, fra Italia e Vietnam, per la cooperazione nella lotta alla criminalità.

Il Vietnam, Paese in grande crescita economica, ha avviato un significativo processo di riforme interne e di ricollocazione strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali. Da qui l'interesse italiano allo sviluppo delle relazioni bilaterali, confermato dalla visita del presidente Mattarella lo scorso novembre.

L'intesa in esame è finalizzata a rafforzare la cooperazione fra i due Paesi per il contrasto alla criminalità transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti, al traffico di migranti e al terrorismo.

L'Accordo, che si compone di un preambolo e di 13 articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della pubblica sicurezza vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione.

L'intesa definisce poi le forme della cooperazione, prevedendo misure come lo scambio di informazioni ed altre prassi operative, nonché la formazione delle forze di polizia.

Alcuni articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione e i casi in cui si può opporre un rifiuto a tali richieste.

Un articolo è dedicato alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre altri articoli prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra le autorità delle due parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 60.000 euro all'anno.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, ed è in linea con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

Per queste ragioni, a giudizio della Commissione, sarebbe opportuno il voto favorevole dell'Aula.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione del'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge n. 2107, di cooperazione sulla sicurezza tra Vietnam e Italia, ricalca in pieno la struttura di questo tipo di accordi che - solitamente - prevedono scambio di informazioni tra polizie, addestramento e aggiornamento tra le parti.

Come non cogliere, signor Presidente, lo stretto legame tra questo Accordo e quello più ampio sul libero scambio e l'abolizione dei dazi per le importazioni dal Vietnam, recentemente siglato con l'Unione europea. Alla luce di questo nuovo quadro, questo Accordo nasce già vecchio.

Non si fa riferimento alle misure di coordinamento tra le polizie di frontiera, che in considerazione dell'aumento del commercio estero con il Paese asiatico e l'abolizione dei dazi saranno la nuova sfida dei prossimi anni.

Questo accordo, inoltre, non si è ratificato nel 2015. Bisognerà quindi prevedere che per le spese per il 2016, che appaiono abbastanza sostenute rispetto agli altri accordi similari siglati con altri Paesi, sia cambiata la data dello stanziamento delle somme.

ASTORRE *(PD)*. È stata già cambiata.

BERTOROTTA *(M5S)*. Se è stata cambiata, è perché lo avevamo già suggerito in Commissione. *(Commenti dei senatori Angioni e Astorre)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

BERTOROTTA *(M5S)*. Riguardo ai contenuti dell'Accordo, attraverso una stretta collaborazione tra le nostre forze di polizia e quelle vietnamite, si vogliono contrastare la tratta di esseri umani, il terrorismo e il traffico di stupefacenti. Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto il coordinamento tra le *intelligence* dei vari Paesi come via maestra nella lotta al terrorismo. Per noi è meglio scambiarsi informazioni, coordinare gli sforzi di Polizia nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, piuttosto che bombardare interi Paesi, come si fa da quindici anni a questa parte.

Ciò stabilisce una frattura profonda tra chi vuole lottare davvero contro la destabilizzazione e il terrore e chi li usa per regnare e prosperare sul caos e la divisione etnica. Lo abbiamo detto più volte sull'ISIS, lo abbiamo sottolineato in tempi non sospetti, quando è emerso il problema dei passaporti siriani contraffatti e abbiamo continuato a sostenere questa soluzione, quand'anche il nostro Governo sembrava aver dimenticato il pericolo rappresentato dal terrorismo, riducendo gli stanziamenti alle Forze dell'ordine.

Per questo, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo provvedimento perché si tratta di accordi che guardano nella giusta direzione, nel contrasto dei fenomeni criminali internazionali.

Nonostante queste considerazioni, che riteniamo fondanti della nostra politica di sicurezza, non possiamo non rilevare che il contesto generale spinge ad un nuovo accordo di liberalizzazione degli scambi con il Vietnam che, a nostro avviso, complicherà ulteriormente la crisi dell'economia reale italiana.

Lo voglio ricordare ai colleghi presenti in Aula e lo voglio ricordare agli italiani, che ogni giorno combattono per tenere aperte le proprie attività, aspettandosi che il Governo non li penalizzi.

L'accordo di liberalizzazione degli scambi, prevede infatti che le attività non agricole potranno godere del marchio *made* in Unione europea, pur essendo in Asia; che il settore agricolo italiano legato al riso potrà fare le valigie, visto che sono in arrivo almeno 80.000 tonnellate all'anno di riso a basso costo solo dal Vietnam, e considerando che altri accordi di liberalizzazione degli scambi sono in corso con

altri Paesi asiatici, la quota potrebbe presto arrivare a 500.000 tonnellate, colpendo direttamente e irrimediabilmente la produzione italiana d'eccellenza che è quella del riso.

In compenso, il Vietnam aprirà il mercato delle *utility*, ovvero dei servizi, luce, acqua, telefonia, appalti eccetera, di cui beneficeranno una manciata di grandi imprese italiane, che si trovano casualmente sempre al posto giusto nel momento giusto.

Il nostro Presidente del Consiglio ha ampiamente dimostrato che la tutela del *made in Italy* non è una priorità nazionale e che le aziende che vanno tutelate sono sempre le stesse, ENI, SAIPEM e poche altre, mentre alle altre non resta che pagare le tasse e subire una concorrenza sleale, che mette sullo stesso piano chi paga un lavoratore 2.000 euro al mese e chi lo paga 160 dollari.

Ritornando all'Accordo in oggetto, sintetizzo quindi che è stato pensato non tenendo conto degli accordi di libero scambio tra UE e Vietnam e rispetto ad accordi similari presenta un bilancio economico davvero troppo alto.

Nonostante ciò, dichiaro, come anticipato, il nostro voto favorevole.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord al disegno di legge in esame.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, per motivi di economia rispetto ai lavori dell'Assemblea annuncio il voto favorevole del Partito Democratico, ma vorrei far notare solamente che si può dire tutto, ma qualche volta bisognerebbe anche riflettere su quello che si dice. Sarebbe utile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013*** *(Relazione orale)* **(ore 11,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2185.

Il relatore, senatore Razzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RAZZI, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2013, fra Italia e Svizzera in materia di cooperazione di polizia e doganale.

L'intesa sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione e il reciproco scambio di informazioni, al fine di combattere la criminalità e il terrorismo.

L'Accordo individua nel Ministero dell'interno e, per gli aspetti doganali, nel Ministero dell'economia le autorità responsabili per la parte italiana.

Fra le forme di cooperazione sono individuate lo scambio di informazioni e di esperienze, la formazione professionale e le misure di sorveglianza comune.

Sono anche previste modalità particolari di cooperazione di polizia, fra cui le consegne sorvegliate, la protezione dei testimoni e il sostegno in caso di rimpatri.

Il titolo V della Convenzione disciplina l'organizzazione e le modalità operative del Centro comune, struttura destinata ad accogliere personale di entrambe le parti per la gestione congiunta delle informazioni.

I successivi titoli VI e VII sono dedicati ai limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti contenenti dati personali, e al regime giuridico per gli agenti che operano temporaneamente nel territorio dell'altro Stato.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 100.000 euro annui.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto contrario del Movimento 5 Stelle su questa ratifica, per alcuni motivi principali. Anzitutto, all'interno del disegno di legge si definiscono urgenti i nuovi strumenti di cooperazione, ma l'accordo è stato siglato circa dieci anni fa; quindi l'aggettivo utilizzato andrebbe contestualizzato in maniera più appropriata. Inoltre, ci sono alcuni punti che non condividiamo, ad esempio il fatto che l'accordo non abbia una conclusione, cioè che sia a tempo indeterminato, e la possibilità dell'uso di armi e del relativo munizionamento nel territorio dell'altra parte.

Un discorso più ampio andrebbe fatto invece su questa tipologia di accordi. Si tratta di un accordo tra l'Italia e la Svizzera. Noi riteniamo che, anche in materia di controllo dei flussi migratori, avremmo la necessità di ragionare in termini più sistemici, quindi anche in termini di Comunità europea, per fronteggiare questi fenomeni in maniera appropriata e civile.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo Accordo, che ci sembra opportuno, in modo particolare in questo momento di grande confusione a ridosso dei confini: ve lo dice uno che sta a ridosso del confine. Ci sembra appropriato infatti far sì che le varie polizie dei diversi Paesi (in questo caso quella del nostro Paese e quella della Confederazione elvetica) possano collaborare in maniera seria ed importante. Tra l'altro, si sistemerebbe un'imperfezione presente nell'accordo vigente del 1998, il quale stabiliva che le diverse forze di polizia nelle Province di confine (Aosta, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio e Bolzano) verso i Cantoni Vallese, Ticino e dei Grigioni potessero uscire dai confini nazionali qualora stessero svolgendo operazioni di polizia. Prima c'era il famoso limite dei 30 chilometri oltre confine, che mi ricorda un po' un telefilm degli anni Ottanta, quando lo sceriffo Rosco P. Coltrane non poteva andare oltre la Contea di Hazzard. Battute a parte, noi riteniamo invece che la cooperazione fra le varie polizie e tra i servizi di *intelligence* abbia contribuito in modo particolare a fermare una criminalità sempre più radicata nelle zone di confine ma anche, in maniera estremamente operativa, a dare finalmente una stangata a questi delinquenti, che sempre più vediamo andare avanti e indietro sui confini.

Dichiaro pertanto il voto favorevole della Lega Nord.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 11,48)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2126, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCIDI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dei due Accordi tra Italia e Cipro, uno di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione, l'altro sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

L'Accordo sulla collaborazione culturale sostituisce un precedente Accordo di cooperazione culturale risalente al 1973. Composto di un preambolo, di 18 articoli e di un annesso, il testo precisa innanzitutto le finalità dell'intesa bilaterale, volta alla realizzazione di programmi e attività comuni, che favoriscano la cooperazione culturale e scientifica, precisando i principali settori della collaborazione, che sono: arte, cultura, istruzione, cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, scambi giovanili, ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.

Gli articoli da 3 a 14 definiscono nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori, specificando tra l'altro che i due Paesi daranno ulteriore impulso alla cooperazione interuniversitaria, nel quadro della realizzazione dello spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore. È previsto altresì che le parti si impegnino reciprocamente ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze e a favorire lo scambio di programmi culturali e cinematografici. Le parti incoraggeranno altresì la cooperazione nel campo dell'archeologia e della protezione del patrimonio culturale, in particolare nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte e beni culturali. L'articolo 16 istituisce una commissione mista per esaminare i progressi della cooperazione.

Il secondo atto all'esame della Commissione, finalizzato al reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, intende favorire la mobilità studentesca e lavorativa tra i due Paesi. Questo Accordo, col favorire l'insediamento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro, dove il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000 persone. Il testo precisa innanzitutto le istituzioni universitarie cui esso è applicabile e individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi, distinguendole in tre livelli, che per l'Italia sono: laurea triennale, laurea specialistica e dottorato di ricerca. L'Accordo dispone poi in materia di riconoscimento dei diplomi di scuola secondaria, ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie, dei periodi di studio e di esame per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un istituzione universitaria dell'altro Paese contraente e dei titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo. Vengono anche disciplinate le modalità di accesso al dottorato di ricerca e viene istituita una commissione permanente di esperti per finalità consultive e di monitoraggio.

Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi si compone di quattro articoli, che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alle coperture finanziarie (articolo 3) e all'entrata in vigore (articolo 4). Gli oneri economici per l'Italia, dettagliati nella relazione tecnica, sono stati stimati complessivamente in circa 170.000 euro annui.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signor Presidente, signori colleghi, siamo chiamati a votare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, tra il nostro Governo e il Governo della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005. Signor Presidente, sarebbe interessante conoscere le ragioni di tanto ritardo nella ratifica che ci viene sottoposta. È auspicabile, perciò, che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga a riferire all'Assemblea su tale ritardo.

Accogliamo con favore la necessità di intensificare le relazioni bilaterali nei settori della cooperazione culturale, con particolare interesse all'arte e ai musei, al restauro e alla tutela del patrimonio culturale, rafforzando il contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, alla conservazione degli archivi e delle biblioteche, il tutto dovuto anche alla massiccia richiesta di cultura e di lingua italiana che perviene dallo Stato cipriota.

Tale Accordo, che sostituisce un precedente accordo di cooperazione culturale del 1973, rafforzerebbe la collaborazione e la realizzazione di programmi e attività comuni nel quadro dell'ambito dei programmi dell'Unione europea permettendo ai due Stati di incentivare settori culturali utili allo sviluppo delle proprie politiche nazionali come la cooperazione, incoraggiando lo scambio di informazioni e di esperienze sulle attività giovanili e di collaborazione sulla ricerca scientifica, e incoraggiando infine la ricerca tecnologica e in campo ambientale impegnando reciprocamente gli Stati ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese come previsto dall'articolo 7 della Convenzione.

Consideriamo infine utile l'istituzione di una Commissione mista mediante la quale le Parti esamineranno i progressi e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali: un vero e proprio *auditing*, necessario a valutare metodologicamente lo stato dell'Accordo.

Allo stesso modo il nostro Gruppo si esprime favorevolmente in merito all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, firmato a Roma il 9 gennaio 2009.

Siamo convinti che con tale Accordo, che promuove lo scambio e la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione a livello universitario e il reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, favorirà ulteriormente la mobilità degli studenti, permettendo ad essi, italiani e ciprioti, di continuare gli studi nell'altro Paese. Siamo certi che questo accordo non solo rafforzerà l'internazionalizzazione dei nostri atenei favorendo anche l'inserimento di studenti ciprioti nel nostro sistema accademico, ma permetterà anche alla lingua italiana di essere diffusa oltre i confini nazionali; infatti, non è un mistero sapere, come ha detto il relatore, che sono oltre 14.000 gli studenti di italiano a Cipro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, a me dispiace non essere d'accordo con il collega Liuzzi. Spiegherò i motivi per i quali nutro due ordini di perplessità su questo Accordo.

La prima deriva dal fatto che esso modifica completamente l'intervento italiano culturale sull'isola di Cipro, perché l'Accordo del 1973 precedeva gli episodi di contrasto internazionale che si sono verificati sull'isola di Cipro.

Quindi, l'Italia oggi restringe il suo campo di attività solamente a quella zona che, sostanzialmente, è sotto il controllo di fatto del Governo della Repubblica di Cipro, escludendo circa un terzo di quell'isola che invece è ancora sotto il controllo di truppe considerate d'occupazione turca ma che, in realtà, costituiscono una Repubblica autonoma.

Quindi, caro collega Liuzzi, da questo Accordo scaturisce che mentre noi, in base al vecchio Accordo, avremmo potuto operare anche su quella zona di territorio cipriota, adesso non lo possiamo più fare. Verranno dunque esclusi dal nostro raggio di attenzione importanti complessi come l'intero complesso archeologico di Salamina, o le grandi testimonianze dell'architettura veneziana di Famagosta, di Girne e di altri siti che richiamano la presenza della Repubblica di Venezia in quel territorio.

Il Governo italiano, che ha già superficialmente collaborato all'ingresso di Cipro nell'Unione europea prima che venisse risolto il grave conflitto che in questo momento interessa quel territorio, dovrebbe ugualmente spendersi perché gli interessi culturali del nostro Paese che riguardano l'intera isola di Cipro non vengano invece ristretti solamente alla posizione di territorio per ora gestita dalla Repubblica di Cipro.

Tale Repubblica, peraltro in maniera molto accorta e internazionalmente intelligente, si ritiene rappresentante dell'intero territorio e riceve contributi anche da organizzazioni internazionali come l'UNESCO che riguardano l'intero territorio, ma poi naturalmente li spende solo sulla parte di cui ha anche il controllo di fatto. Tutto questo dovrebbe sollecitare il Governo italiano a una più attenta valutazione dei rapporti con la popolazione di quell'isola, perché è nostro interesse trattare non solo con una sua porzione, ma con l'intera realtà, che tra l'altro nella storia è stata fortissimamente legata

all'Occidente e soprattutto al nostro Paese, nel periodo crociato e sicuramente in quello veneziano e nei successivi sviluppi dei rapporti internazionali. Non potrò quindi condividere i toni assolutamente encomiastici con cui viene affrontato il Trattato in esame.

Allo stesso modo, per la seconda eccezione concernente la parte contabile, la 5a Commissione ha espresso un parere di *transeat* rispetto al fatto che si vogliono impiegare nel 2016 somme del 2015, mentre per tutte le altre ratifiche è stato opportunamente suggerito ai relatori, al Governo e all'Assemblea di evitare di inserire nelle possibilità di spesa somme di competenza del 2015. Nel parere reso sul presente disegno di legge di ratifica è stato invece trovato un modo elegante per dire che anche le somme del 2015, nonostante siamo nel 2016, possono essere spese in virtù di questo Trattato. A mio giudizio, si tratta di un modo non condivisibile secondo i principi della contabilità di Stato e che si giustifica ancora una volta - traggo questa conclusione dall'andamento usuale dei nostri lavori - con il fatto che la Camera ha già approvato il presente disegno di legge e, quindi, noi non lo possiamo modificare, perché altrimenti dovrebbe tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In virtù di questo principio diventato ormai soverchiante rispetto alle regole fondamentali delle nostre decisioni in materia contabile o anche di legislazione in senso ampio, continuiamo a subordinare la possibilità di intervento sui disegni di legge al fatto che provengano dalla Camera e siano stati già approvati dalla stessa.

Ritengo questi motivi importanti e soprattutto il fatto che il nostro Governo dovrebbe svolgere una forte riflessione riguardo alla presenza italiana sui territori dell'isola di Cipro che oggi di fatto costituiscono territori della Repubblica di Cipro Nord. Per questi motivi non potrò votare a favore del provvedimento in esame e vorrei anche che su queste tematiche la Commissione affari esteri ci dicesse qualcosa in più rispetto ai soliti modellini standard che ci propone.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LUCIDI, *relatore*. Signor Presidente, accolgo le osservazioni del senatore D'Alì e mi impegno a riportarle in Commissione per una più attenta valutazione, sia per questo che per i casi futuri. Chiedo anche un parere del Governo su quanto sollevato dal senatore D'Alì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho ascoltato in parte il dibattito e accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Colleghi, per maggiore chiarezza, chiedo al senatore Lucidi di spiegare meglio la sua proposta di rinvio in Commissione.

LUCIDI, *relatore*. Specifico in maniera più chiara quanto ho detto.

Faccio mie le considerazioni del senatore D'Alì e mi riprometto di riportare il tema in Commissione.

PRESIDENTE. Adesso risulta più chiaro.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Colleghi, all'articolo 1 nelle lettere *a)* e *b)* si recepiscono due Accordi fatti addirittura in sedi differenti. Se l'Assemblea non ha contrarietà al riguardo, proporrei la votazione per parti separate della lettera *a)* e della lettera *b)*, come abbiamo fatto poc'anzi con il disegno di legge n. 2028 che mi sembra assolutamente corretto.

Passiamo dunque alla votazione della lettera *a)* dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *a)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *b)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intervengo per anticipare il voto favorevole di Area Popolare e anche per evidenziare il lavoro svolto dal collega Lucidi.

Bisogna, però, prestare attenzione, perché il passaggio del senatore D'Alì riveste un ruolo di importanza nella politica estera del nostro Paese. La Repubblica di Cipro è sostanzialmente divisa in due parti, e noi ne riconosciamo solo una parte. Credo che questo tema meriti maggiore attenzione e auspico che in Commissione l'argomento venga non solo riproposto ma anche "attenzionato", perché si tratta di un tema delicato che da troppo tempo è di fatto irrisolto.

Dunque il voto di Area Popolare è convintamente positivo, ma nello stesso tempo si invita a porre attenzione alla grave situazione di divisione in una piccola isola, qual è Cipro, che da troppo tempo viene divisa in maniera forzata.

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, non essendo stata sollevata in Commissione anche io non ero a conoscenza della questione testé esposta dal senatore D'Alì. Sarebbe opportuno, visto che è rientrato il Presidente, avere qualche notizia in più al riguardo. Per motivi di coerenza, sarebbe per me auspicabile far tornare il provvedimento in Commissione prima di procedere alla votazione.

Eravamo del tutto favorevoli allo scambio dei titoli di studio, alla possibilità che gli studenti possano andare all'estero a studiare e vedersi riconosciuti i titoli e viceversa. È chiaro che la nostra posizione favorevole non vuole escludere nessuna parte dell'isola di Cipro.

In Italia pare che studino circa 1.000 studenti provenienti da Cipro. Le università predilette sono l'Accademia di Belle Arti, le facoltà di architettura e medicina. A Cipro, invece, i nostri giovani si recano per studiare lettere, filosofia e *business administration*. Quest'ultima da noi rappresenta un importante programma di specializzazione manageriale *post lauream*.

In un'ottica di integrazione socio-lavorativa, la questione del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è di prioritaria rilevanza, in quanto possibile veicolo per facilitare il processo di inclusione e migliorare la condizione sociale dello straniero. Quando parliamo di stranieri intendiamo anche i nostri figli che vanno a vivere all'estero, perché in Italia non hanno ormai speranze di trovare

un lavoro sicuro. E non dimentichiamoci che all'estero verranno considerati anch'essi stranieri.

Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle, come anticipato all'inizio, voterà sì ai due Accordi, convinto che il domani è nelle mani dei giovani, che sicuramente vanno resi protagonisti di questo mondo. A loro l'augurio di migliorarlo e riprenderselo con forza e coraggio.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sulla ratifica dell'Accordo in esame annuncio fin da ora il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

Ciò che preme sottolineare sul suo contenuto è che fino a qualche tempo fa in Italia, quando si parlava di riconoscimento dei titoli di studio stranieri, come di quelli professionali, si temeva che qualcuno venisse a lavorare in Italia prendendo delle fette di mercato. Il grosso problema adesso, invece, è che dobbiamo cercare di stimolare le ratifiche per permettere ai nostri studenti e professionisti di trovare uno sbocco fuori dall'Italia. Questo è un gravissimo problema nel quale siamo incorsi negli ultimi anni perché la crisi ha coinvolto molto anche il mondo dello studio, della ricerca e delle professioni, dove spesso c'è una forma di emigrazione, che è resa purtroppo necessaria da un sistema che non sta certamente aiutando le grandissime menti e risorse che abbiamo in Italia e che dovremmo tenere strette. Ormai il sistema della globalizzazione ci porta necessariamente a trovare degli accordi al fine di permettere anche ai nostri studenti di poter sviluppare le loro capacità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico a questo provvedimento.

Desidero, poi, sottolineare che le considerazioni svolte in una parte di questo dibattito sembrano prescindere da un concetto di base: la Repubblica di Cipro è parte dell'Unione europea e non vi sono altre parti nella Repubblica di Cipro che noi non riconosciamo in un qualunque modo. Stiamo parlando di un Paese che fa parte dell'Unione europea, e complessivamente. Se vogliamo rinfocolare i vecchi scontri tra la Cipro musulmana e quella cristiana - come se di scontri non ce ne mancassero - possiamo rinfocolare quelli immaginari. È opportuno, però, pensare che, con i piedi per terra e molto realismo, sottoscriviamo un accordo con un Paese unico e dell'Unione europea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2193) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015*** *(Relazione orale)* **(ore 12,14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2193.

La relatrice facente funzioni, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

FATTORINI, *f. f. relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca l'Accordo tra Italia e il Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'intesa, firmata nel settembre 2015, ricalca il modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed è in linea con l'impegno dell'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale.

Il documento ha infatti lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti, attraverso uno scambio di informazioni finalizzato a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. In tale senso l'Accordo si inserisce nel quadro di quelle intese, previste dalla legge, quali strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità adottati dall'Unione europea.

Le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono - per l'Italia - l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, l'IVA, quelle sulle successioni, sulle donazioni e le sostitutive.

L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie a eliminare possibili difformità interpretative nell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni che, di fatto, limitano fortemente il segreto bancario, conformemente agli standard dell'OCSE in materia.

I successivi articoli 6 e 7 dispongono la possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa.

L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni.

Gli articoli conclusivi dell'Accordo dispongono l'obbligo per le parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10); stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle controversie (articolo 11) e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli, che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'Atto bilaterale. Il provvedimento non comporta nuove spese o minori entrate.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi altresì a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord anche su questo tema e faccio una piccola battuta. Questo tipo di accordi che vengono conclusi sono molto importanti proprio al fine di sconfiggere il fenomeno dell'evasione fiscale. Alcuni casi che sono stati riportati nelle cronache urlano allo scandalo se si pensa alle difficoltà dei conti pubblici e degli italiani che pagano le tasse.

Sicuramente sarà necessario un approfondimento delle motivazioni per le quali si arriva a simili decisioni sull'evasione fiscale. È giusto che vengano puniti i casi più clamorosi, ma sicuramente bisogna tenere conto dei problemi nei quali versano tanti piccoli imprenditori che si trovano in difficoltà nell'adempiere agli obblighi nei confronti dello Stato.

Il Gruppo della Lega Nord ha presentato alcune proposte in tema di fiscalità e ha sollevato la problematica relativa alla *flat tax*, sulla quale vorrebbe si aprisse un dibattito al fine di raggiungere l'obiettivo che ogni soggetto sappia quali sono le tasse che deve pagare. Si parla del principio della certezza della pena, ma ci dovrebbe essere anche il principio della certezza della tassa: è necessario, cioè, conoscere esattamente il costo della vita all'interno di uno Stato, di ogni apparato. Probabilmente con una imposizione fiscale giusta ed equilibrata si riuscirebbero anche a disattendere certi comportamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico sul disegno di legge al nostro esame.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei avanzare una proposta: al prossimo punto all'ordine del giorno avremmo la discussione del disegno di legge sulla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui non abbiamo ancora il testo. Il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 13.

Abbiamo però la possibilità di affrontare in tempi brevi il disegno di legge che recepisce la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Anche in questo caso, il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 13. Ma, dato che si tratta di un'intesa, non è emendabile, per cui propongo di invertire l'ordine del giorno e di affrontare adesso l'esame di questo secondo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Lascio quindi il ruolo di Presidente per assumere quello di relatore.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 12,23)**

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2192) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*** **(ore 12,23)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2192.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, per dare il buon esempio mi rimetto alla relazione scritta, segnalando solo che credo che il disegno di legge al nostro esame sia un atto assolutamente dovuto. Si tratta di una istituzione che è stata riconosciuta dal 2000 e attende di raggiungere l'intesa con il nostro Stato e, dopo sedici anni, credo sia il momento giusto.

Abbiamo dovuto recepire nell'articolo 26 uno scambio di date rispetto alle coperture. Segnalo che è stato accolto come raccomandazione un ordine del giorno del senatore Malan, che è assolutamente condivisibile. In Italia sono 75.000 gli aderenti a questa istituzione - ricordo che il buddismo è la quarta religione nazionale - e altre hanno già raggiunto l'intesa, per cui credo sia giunto il momento per andare avanti.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, istituiamo la prassi che adesso anche gli articoli si votano con voto elettronico senza verificare l'appoggio?

PRESIDENTE. Lo avevo chiesto.

MARTON *(M5S)*. Questi, però, sono articoli.

PRESIDENTE. Ha ragione. Non è una prassi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiederle, se possibile, una precisazione. Premesso che la invito a chiedere, anche in Ufficio di Presidenza, una modifica del Regolamento tale da permettere che si voti sempre con voto elettronico, mi chiedo: gli articoli 2, 3 e 4 sono stati votati con scrutinio elettronico ma senza verificare l'appoggio alla richiesta avanzata. Consideriamo valide o meno quelle votazioni? È giusto per capire.

PRESIDENTE. Abbiamo verificato il sostegno, senatore Marton, e comunque, se vuole, ripetiamo il voto. In ogni caso, lo abbiamo verificato. *(Commenti del senatore Marton)*.

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, annunciamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame e auspichiamo che intese con altre comunità religiose presenti nel nostro Paese vengano perseguite, perché credo siano un elemento importante.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Area Popolare al disegno di legge in esame.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge in

esame, richiamandomi a quanto concisamente ma efficacemente detto dal relatore Calderoli.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Antonio Meucci» di Firenze. Benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LIUZZI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto l'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese del Paese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con enti privati e pubblici, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di approfondimento dell'apprendimento in situazioni lavorative.

La domanda di abilità e competenze di livello superiore si prevede che crescerà ulteriormente nel 2020. I sistemi di istruzione devono pertanto impegnarsi a innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento, per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze, vecchie e nuove, e consentire ai giovani di inserirsi con successo nei contesti organizzativi del lavoro.

Il *contest* è fatto da concetti relativamente nuovi: si chiama alternanza scuola-lavoro. E l'alternanza scuola-lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge n. 53 del 28 marzo 2003, in cui tuttavia era previsto che fossero gli studenti a presentare la richiesta di svolgere un percorso formativo, alternando periodi in aula e in ambienti lavorativi. Il meccanismo è stato potenziato e perfezionato nel corso degli anni, fino ad arrivare alla riforma scolastica dello scorso luglio (la cosiddetta legge sulla buona scuola), che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione. La legge n. 107 del 2015 stabilisce, infatti, un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che, dal corrente anno scolastico 2015-2016, coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Inoltre, l'alternanza scuola-lavoro viene sistematizzata, dall'anno scolastico 2015-2016, nel secondo ciclo di istruzione, attraverso la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno quattrocento ore negli istituti tecnici e professionali e almeno duecento ore nei licei. È un tirocinio ciò che si propone.

Tuttavia, l'aspetto organizzativo dell'attuazione dei tirocini sta creando non trascurabili difficoltà agli istituti scolastici, poiché gli studenti in attesa di uno *stage* sono migliaia e non si rendono facilmente disponibili settori produttivi di beni o servizi in cui impiegare le ore che gli studenti dovranno trascorrere lontani dalle aule. Il problema principale... *(Richiami della Presidente)*.

Signora Presidente, cercherò di abbreviare, ma la materia è un po' complessa.

PRESIDENTE. Lei sa che la durata degli interventi di fine seduta è di tre minuti.

LIUZZI *(CoR)*. Il problema principale riguarda soprattutto i licei, poiché gli istituti tecnici e professionali hanno ormai un consolidato rapporto di collaborazione con fabbriche e aziende del territorio, mentre per i licei la situazione è molto più complessa.

Occorre maggiore sensibilizzazione del sistema culturale e qui l'azione promozionale del Ministero dei beni e delle attività culturali ad accogliere studenti presso archivi e biblioteche è importante. Come pure è poco comprensibile la scarsa collaborazione assicurata dai Comuni e dagli enti locali in generale.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Liuzzi.

LIUZZI *(CoR)*. Viste le concrete difficoltà riscontrate anche a livello di autonomia scolastica nell'organizzazione dei tirocini e nel reperimento di strutture disponibili a essere partecipi e protagoniste della formazione dei ragazzi, ci si chiede se non sia più efficace stabilire un arco temporale definito in cui gli *stage* potranno svolgersi, anche in modo da non sovrapporsi alla pianificazione didattica dell'anno scolastico.

Si ritiene perciò auspicabile una razionalizzazione della tempistica, soprattutto per quanto riguarda i licei, cioè gli istituti con maggiori difficoltà a reperire enti disposti ad impiegare gli stagisti, prevedendo lo svolgimento delle esperienze lavorative durante il mese di settembre...

PRESIDENTE. La invito a consegnare la parte restante del suo intervento, senatore Liuzzi.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, se mi concede ancora un minuto, posso concludere l'intervento.

PRESIDENTE. Il suo non è un intervento in discussione, ma un intervento di fine seduta, per svolgere il quale ha a disposizione tre minuti: ma il suo intervento è già durato otto minuti. La prego, senatore: conosce le regole. Completi l'ultima frase e consegni l'intervento.

LIUZZI *(CoR)*. Va bene, signora Presidente: chiedo che la restante parte del mio intervento sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in merito a una notizia che appare oggi sugli organi di stampa e che cade proprio a fagiolo dopo l'intervento svolto ieri dal nostro Presidente del Consiglio in questa Assemblea, in cui ancora una volta, forse non tenendo conto degli esiti disastrosi della sua riforma della scuola, si vantava di questa grandiosa riforma, che pure sta avendo molto problemi per quanto riguarda la reale stabilizzazione del precariato, per il fatto di non aver curato la "supplentite", per il concorsone e per il fatto che sono partiti migliaia di ricorsi. Oggi - udite udite - veniamo a sapere che il dottor Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha fatto una segnalazione al Governo e al Parlamento perché intervengano urgentemente in merito a una proroga, prevista proprio nella legge sulla buona scuola del luglio 2015, in merito agli appalti per le pulizie nelle scuole.

La proroga, contenuta nella buona scuola di Renzi, era già una proroga della proroga, e in questi giorni

stiamo addirittura esaminando un altro provvedimento di legge che prevede un'ulteriore proroga. È accaduto dunque che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'*Antitrust*, con delibera del 22 dicembre 2015, ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in una gara comunitaria indetta dalla CONSIP, nel 2012, per l'affidamento dei servizi di pulizia degli edifici scolastici. Ebbene, quali sono le cooperative coinvolte in questa delibera che l'Autorità garante ha sanzionato? Sono le due cooperative rosse Consorzio nazionale servizi, coinvolta nell'inchiesta su Mafia Capitale, Manutencoop e poi Roma Multiservizi, Kuadra e Exitone. Pare che in questa gara, finita nell' obiettivo e nella rete dell'*Antitrust,* si siano spartiti oltre un miliardo e mezzo di euro di soldi pubblici.

Dunque, se ricostruiamo un po' i fatti c'è da concludere *(Richiami della Presidente)* - e concludo - che l'*Antitrust* nel dicembre del 2015 si pronuncia con un provvedimento sanzionatorio, a seguito di un'indagine che era già partita molto prima che fosse prevista nel luglio del 2015 questa proroga nella buona scuola. Ciò ci induce a concludere che il Governo non abbia assolutamente tenuto conto di questa indagine che l'*Antitrust* stava promuovendo e portando avanti e che, addirittura, con questo nuovo provvedimento che ci troviamo ad esaminare in Commissione, non abbia neanche tenuto conto, non solo della multa comminata (pur gravissima), ma anche di tutte le preoccupazioni e di tutto lo scenario che la multa dell'*Antitrust* fa insorgere in materia di appalti di servizi all' interno delle scuole.

Il Movimento 5 Stelle non solo ha fatto presente questo fatto in Commissione, ma ha presentato un'interrogazione e oggi, in Assemblea, rinnoviamo al Governo non solo l'invito di venire a rispondere urgentemente a tale interrogazione, ma di tener conto anche della segnalazione fatta dal dottor Cantone e di porre fine, una volta per tutte, a questi affidamenti che, andando in proroga, escono dall'alveo regolare degli appalti, guarda caso sempre a favore delle cooperative, rosse e non solo. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, lunedì scorso io e la mia collega Laura Bottici eravamo nella Cattedrale di Massa per il funerale dei due cavatori, Roberto Ricci e Federico Benedetti, morti nel gravissimo incidente verificatosi alle cave di marmo di Carrara, vicino Colonnata.

Quando avviene un incidente alle cave tutti i riflettori si accendono su Carrara, poi dopo qualche giorno nessuno ne parla più, finché non se ne verifica uno nuovo, un'altra tragedia. Restano le promesse delle autorità, civili e politiche, ma poi non vengono mai attuate azioni concrete e risolutive.

L'anno scorso erano state tre le vittime sul lavoro nei bacini marmiferi e nelle attività legate alla lavorazione del marmo. Anche i dati relativi agli infortuni, lievi e di media entità, seppur in diminuzione, restano molto allarmanti (uno ogni due giorni) e ci si domanda ancora una volta se è stato fatto proprio tutto per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori. È possibile continuare a scavare le montagne a ritmi incessanti a fronte dei continui decessi dei lavoratori del settore? Il mondo dell'oro bianco è fatto di privilegi medievali, ingiustizie, disuguaglianze, infortuni, dolore e morte. Una risorsa che garantisce molti profitti a pochi e causa uno sfruttamento indiscriminato delle nostre risorse umane e ambientali.

Il Movimento 5 Stelle non ha mai messo la testa sotto la sabbia su questo tema, intervenendo in modo deciso sull'argomento con i propri consiglieri comunali fin dal 2012. Nel novembre 2013 con l'iniziativa Incavatour più di venti parlamentari del Movimento 5 Stelle di ogni parte d'Italia salirono a Carrara per rendersi conto di quanto stava accadendo alle cave.

Proprio per questo, in qualità di membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, avevo chiesto sin dal settembre 2014 un intervento specifico sulle cave di marmo di Carrara. Il 15 dicembre 2015 rinnovai la richiesta alla Presidenza, inviando una lista di audizioni eventuali da svolgere.

Signora Presidente, i cavatori sputano ogni giorno sudore e sangue. Si tratta di una categoria di lavoratori che fanno un lavoro particolarmente usurante e anche per questo bisogna metterli in

condizioni di andare in pensione prima dei sessantacinque anni, come attualmente previsto dalla scellerata legge Fornero.

Pertanto, bisogna adoperarsi per applicare alla categoria la legge n. 5 del 1960 che riduce il limite di età per chi lavora nelle miniere, cave e torbiere, annettendo quindi anche la categoria di chi lavora in cava a cielo aperto.

Tornando alla loro sicurezza, l'unico modo per prevenire incidenti e implementare forme di prevenzione e sicuro controllo è verificare le misure di sicurezza, imponendo anche a chi estrae più rispetto della vita umana piuttosto che del profitto.

Signora Presidente, ogni lavoratore morto in cava significa che una moglie è rimasta vedova, che un figlio non ha più un padre e che una persona è stata strappata alla vita in modo violento. Tutto questo non è più tollerabile.

Tutto il Movimento 5 Stelle si stringe al dolore dei nostri concittadini e, in particolare, a loro va l'abbraccio della collega Laura Bottici e il mio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa a lei di fronte a questa tragedia.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, il mio intervento oggi si riferisce all'arrivo del primo gruppo di 51 bambini dalla Repubblica democratica del Congo. Per me questo costituisce un momento di soddisfazione e di gioia ed anche un momento per evitare polemiche strumentali.

In questo caso, la Commissione per le adozioni internazionali, anche attraverso la sua presidente Silvia Della Monica, ha svolto un grandissimo lavoro per risolvere la questione della moratoria da parte della Repubblica democratica del Congo, grazie al quale tengo a sottolineare che l'Italia è l'unico Paese che ha ottenuto dalla Repubblica democratica del Congo l'approvazione di tutte le procedure adottive.

Per questo i bambini adottati dalle famiglie italiane possono finalmente abbracciare i loro genitori. È vero, ne sono arrivati 51, ma mi è stato confermato che l'arrivo di tutti gli altri è imminente. Questo ci permette di attendere con serenità e fiducia, nel rispetto dei tempi e delle procedure richieste alla Commissione dalla Repubblica democratica del Congo.

La Commissione ha mantenuto la riservatezza della notizia - è vero - ma io penso che ciò sia avvenuto, non solo perché la Repubblica del Congo ha richiesto che non vi fossero clamori mediatici (diversamente penso sarebbero potute sorgere criticità nei rapporti internazionali), ma anche a salvaguardia dei diritti dei minori, cui è garantita una tutela rafforzata dalla nostra legislazione. Pensiamo anche alla Carta di Treviso secondo la quale al bambino va tutelata la specificità come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita. D'altra parte anche le famiglie hanno diritto di essere preservate nella loro *privacy*, tanto più che l'incontro con i propri figli rappresenta un momento intimo e importante, come tale dalle stesse rivendicato. Essendoci passato personalmente, vi posso garantire che è così. Non è accettabile per loro - e per nessuno - una pressione mediatica vergognosa e irrispettosa dei diritti fondamentali dei loro bambini e della loro *privacy* e sono certo che - contrariamente a quanto si è cercato di ventilare - la CAI ha agito non solo con professionalità, ma anche con sensibilità e rispetto dei diritti fondamentali.

Pertanto, di fronte a una pagina così bella, sono deprecabili e non solo insensati gli attacchi mediatici, ma anche gli attacchi politici, alcuni svolti nelle sedi parlamentari, che utilizzano senza alcuno scrupolo i bambini per mettere in cattiva luce la Commissione per le adozioni internazionali e istituzioni, come la Polizia di Stato, che invece devono essere apprezzate e ringraziate per l'attività svolta in questa occasione e quotidianamente. Tra l'altro, tali attacchi assurdi creano una ingiustificata agitazione e preoccupazioni per le famiglie che in questo momento sono in attesa, con fiducia, nella consapevolezza che presto potranno abbracciare i loro bambini, e questo grazie al lavoro incessante delle nostre associazioni.

Con questo intervento è mia intenzione rassicurarle e invitarle a prepararsi gioiosamente all'arrivo dei

loro figli. *(Applausi delle senatrici Bencini e Petraglia)*.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, il mio intervento era relativo alla diffamazione che ho subito a seguito dell'intervento che ho svolto ieri in discussione generale. Mi spiace palesare in questo momento quello che avrei voluto dire, in quanto è assente l'intero Gruppo del Movimento 5 Stelle, visto che ciò è in relazione a un comportamento che la comunicazione di quel Gruppo politico ha posto in essere nei miei confronti. Conseguentemente non dirò altro, perché ritengo sia opportuno farlo quando saranno presenti i senatori di tale Gruppo; mi riservo quindi di poterlo fare nuovamente nella seduta pomeridiana.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,53)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015 (**2125**)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo III del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b*) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d*) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (**2028**)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato. Votato per parti separate

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015;

c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015;

d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XIX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo XII del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, pari a euro 45.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (**2099**)

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 2.178 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 (**2107**)
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 37.738 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.854 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del

Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013 (**2185**)
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno 2016, e dai restanti articoli dell'Accordo stesso, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 (**2126**)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato. Votato per parti separate

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005;
b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro

169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015 (**2193**)
ARTICOLI 1, 2 E 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (**2192**)

ARTICOLI DA 1 A 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.

Art. 2.

Approvato

(Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone -- Tokyo.

Art. 3.

Approvato

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. È garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

Approvato

(Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.
2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.

Approvato

(Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.
5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.
6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.
7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Art. 6.

Approvato

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Art. 7.

Approvato

(Libertà di insegnamento)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle

scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 8.

Approvato

(Edifici di culto)

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.
5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Art. 9.

Approvato

(Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Art. 10.

Approvato

(Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Art. 11.

Approvato

(Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.
2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12.
3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale.
4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

Art. 12.

Approvato

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei princìpi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

Art. 13.

Approvato

(Regime tributario)

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 14.

Approvato

(Gestione degli enti)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 15.

Approvato

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 16.

Approvato

(Mutamento ed estinzione degli enti)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.
3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 17.

Approvato

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*.
3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

Approvato

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Art. 19.

Approvato

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

Art. 20.

Approvato

(Rendiconto annuale)

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 17 e 18.
3. II Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

Approvato

(Beni culturali)

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche

istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 22.

Approvato

(Festività religiose)

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23.

Approvato

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 24.

Approvato

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 25.

Approvato

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 26.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .

Allegato B

Testo dell'ordine del giorno allegato all'intervento del relatore Sangalli nella discussione del disegno di legge n. 2125

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2125, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio", riaffermata l'importanza della collaborazione internazionale nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, considerata tuttavia l'esigenza di tutelare la posizione dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorative all'estero, come residenti iscritti all'AIRE ovvero come lavoratori frontalieri, e con i proventi di tale attività, già assoggettata a tassazione e contribuzione obbligatoria nello Stato estero, abbiano ivi costituito attività finanziarie o abbiano acquisito immobili impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere un'iniziativa legislativa affinché

- a decorrere dal 1° gennaio 2016, le somme detenute da tali cittadini italiani presso conti correnti bancari esteri, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero (acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE) siano assoggettate ad aliquota non superiore al 3 per cento e a tali somme non si applichino le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2015, n. 187;
- le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia, derivanti da attività lavorative svolte all'estero, non siano assoggettate alla tassazione in Italia qualora già assoggettate a tassazione nel Paese estero, e ad esse non si applichino comunque le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2015, n. 187.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Marton sul disegno di legge n. 2028

La Ratifica di questo Accordo, con cui l'Italia accoglie tutte le principali richieste avanzate in relazione alla base logistica dell'ONU di Brindisi, non vede la nostra approvazione. Ci siamo espressi contrari nelle Commissioni di competenza e lo ribadiamo con forza oggi, qui in Aula.

Il problema di fondo di questi accordi sono le finalità, ovvero le giustificazioni formali con cui dovremmo accettare di accogliere nel nostro territorio installazioni militari. Dietro la bandiera "Mantenimento della Pace e missioni umanitarie", gli Organismi internazionali e l'Italia, consolidano maggiormente l'uso della guerra come strumento di risoluzione di qualsiasi crisi internazionale. Uno strumento che seppur rappresenta un volano per il fatturato di industrie belliche come Finmeccanica, dall'altro distrugge ogni effettiva possibilità di coltivare la pace ed immaginare un mondo diverso, scevro da violenze ed in cui fenomeni come quelli terroristici non possono trovare terreno fertile.

In Italia da Aviano alla Maddalena solo tra basi Nato ed Americane (ovvero tramite accordi bilaterali) se ne contano dichiarate 120, 20 addirittura segrete. Tra queste, famosa quella di Ghedi, nel bresciano in cui vengono custodite addirittura bombe nucleari. Ci sono poi quelle dell'ONU, difficili da conteggiare perché spesso non assumono *strictu sensu* la natura "militare", ma ci sono.

L'Italia, un Paese che gradualmente viene militarizzato, con conseguenze sullo sviluppo di altri settori che, per vocazione, storia e bellezza del territorio, vengono mortificati. In cambio, postazioni strategiche per le nostre guerre verso il Mediterraneo, in ossequio a politiche imperialistiche caldeggiate come al solito dagli Stati Uniti.

Accordi come questi ci allontanano dalla possibilità di promuovere modelli diversi di difesa, che privilegiano il dialogo politico, che potenziano la diplomazia come strumento di ricerca di soluzione alle varie controversie internazionali, la cui matrice è purtroppo rinvenibile nella maggioranza dei casi, in una contrapposizione di interessi economici.

Vorremmo che l'Italia si impegnasse maggiormente a promuovere accordi di altra natura con gli altri organismi internazionali ovvero intese volte, non a potenziare capacità belliche, ma a sviluppare procedure di confronto e di dialogo tra gli Stati interessati nei conflitti. Altrimenti ci troveremo sempre un Iraq, una Libia da "pacificare", o peggio uno "Stato islamico" da combattere.

Il problema non è questo Accordo con l'ONU, ma il metodo.

Dobbiamo ottenere che questo Governo cambi rotta e si ponga, a livello internazionale, come il maggiore sostenitore dei tavoli di confronto, affrancandosi dal ruolo di servitore fedele a politiche di *lobby*.

Entrando poi anche nel merito delle richieste che andremmo ad accogliere con questo Protocollo, c'è un articolo che desta particolare preoccupazione, soprattutto perché rievoca questioni già viste e direi, senza esagerazioni, "dolorose" per il nostro territorio. Parlo del MUOS.

Mi spiego: l'articolo 6 di questo documento di intesa, in ambito di comunicazioni, sancisce il diritto esterno di installare qualsivoglia sistema radio e comunicare liberamente, anche a mezzo strumenti classici, senza restrizioni di sorta. Questo "senza restrizione di sorta" riteniamo sia un'autorizzazione in bianco, un lasciapassare a qualsiasi installazione o sistema, in spregio alla nostra normativa interna a tutela della salute, dell'ambiente, del territorio. Non possiamo arrogarci il diritto di svendere la sicurezza dei nostri cittadini, per agevolare una sorta di "militarizzazione" del nostro territorio. L'interesse alla guerra non può prevalere sulle libertà e sui diritti che uno Stato di diritto dovrebbe sempre ed in tutti contesti difendere.

Mi pongo e vi pongo delle domande:

1) In questo Accordo non potevano essere inserite clausole di salvaguardia che mettono al sicuro i cittadini da installazioni nocive?

2) Possibile che la nostra posizione deve essere sempre supina rispetto ad interessi esterni?

3) La vicenda MUOS non ha insegnato niente?

Lo stesso discorso vale per l'articolo 8 che autorizza i voli di velivoli, anche supersonici, per conto dell'ONU sul territorio. Anche qui: perché non definire meglio le concessioni e compiere un bilanciamento di interessi in cui per una volta siano le libertà dei cittadini italiani a prevalere?

Per queste ragioni voteremo contro.

Integrazione all'intervento del senatore Liuzzi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Questi ultimi devono rivolgersi a istituzioni culturali che non sembrano preparate ad accogliere i ragazzi, né ad affiancargli un *tutor*, come previsto dal programma. Proprio per questo motivo musei, gallerie d'arte, biblioteche e altri istituti privati hanno detto no agli *stage*. Occorre maggiore sensibilizzazione del sistema culturale e qui l'azione promozionale del MIBACT è fondamentale. Ed è poco comprensibile la scarsa collaborazione dei Comuni, Provincie e Regioni.

Il decreto ministeriale per l'avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado per il triennio 2014/2016 (emanato ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) contempla le linee guida per l'organizzazione dei percorsi didattici, la stipula di convenzioni tra gli istituti scolastici e le aziende e gli enti locali e in generale le modalità di attuazione dei tirocini.

Viste le concrete difficoltà riscontrate anche a livello di autonomia scolastica, nell'organizzazione dei tirocini e nel reperimento di strutture disponibili a essere partecipi e protagonisti della formazione dei ragazzi, ci si chiede se non sia più efficace stabilire un arco temporale definito in cui gli *stage* potranno svolgersi, anche in modo da non sovrapporsi alla pianificazione didattica dell'anno scolastico.

Si ritiene, perciò, auspicabile una razionalizzazione della tempistica, soprattutto per quanto riguarda i licei, cioè gli istituti con maggiore difficoltà a reperire enti disposti a impiegare gli stagisti, prevedendo lo svolgimento delle esperienze lavorative durante il mese di settembre, il quale si presta anche all'impiego di un maggior numero di personale, collegato alla ripresa a pieno regime dell'attività degli uffici e dei reparti produttivi *post* ferie e prevedendo, conseguentemente, la ripresa dell'attività scolastica all'inizio del mese di ottobre.

Ciò renderebbe più consona, più proficua, più soddisfacente per il sistema scolastico italiano la realizzazione di questa singolare esperienza formativa. Destiniamo quindi settembre a questa singolare prassi di apprendimento. Eleggiamo questo mese di ripresa lavorativa a fattore strategico per apprendere un mestiere, una funzione e per agevolare le imprese nella profilassi dell'impiego. Infine, riconsegnamo dignità all'atto del ritorno a scuola in seguito alle vacanze estive, investendo i docenti di una missione davvero motivante, che ridia stimoli alla complessità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2125:
sulla lettera *c*) dell'articolo 1, la senatrice Dirindin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 2099:
sull'articolo 2, la senatrice Dirindin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 2192:
sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Lezzi, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rossi Gianluca, Rubbia, Sciascia, Serra, Stucchi, Valentini e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lo Giudice, per attività della 2a Commissione permanente; Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Battista, Migliavacca, Panizza, Scilipoti Isgrò e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Arrigoni, Nugnes, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso, Bertuzzi, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Dalla Tor, Conte, Scavone, Bianconi, Padua, Molinari, Spilabotte, Gualdani, Bencini, Bignami, Astorre e Anitori hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02758 del senatore Mancuso.
Mozioni
SIMEONI, BENCINI, MUSSINI, DE PIETRO, VACCIANO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, ORELLANA - Il Senato,
premesso che:
l'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sancisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge;
l'articolo 27, comma 8, lettera *e)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stabilisce che l'uso della posta elettronica venga esteso nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", statuisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata (PEC);
la PEC, in sostanza, è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale. Viene istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti, sfruttando le potenzialità del digitale;
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene emanato il CAD, ovvero il codice dell'amministrazione digitale, costituito da un insieme di norme che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra la pubblica amministrazione e i cittadini;
con l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene introdotto l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al registro imprese e agli ordini o collegi di appartenenza;
i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, estendono l'obbligo alle imprese individuali, siano esse nuove o già esistenti, di comunicare al registro imprese il proprio indirizzo PEC. Il comma 3 dello stesso articolo, apportando una modifica al decreto legislativo del 7 marzo 2005, introduce l'articolo 6-*bis*, che sancisce la nascita dell'INI-PEC, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, a partire dagli elenchi di indirizzi PEC, già registrati presso il registro imprese e gli ordini o collegi professionali di appartenenza dei singoli professionisti, come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185;
INI-PEC è oggi una realtà al servizio di molti soggetti: cittadini, imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni;
attualmente le organizzazioni sindacali, forma istituzionale e di autotutela esclusiva dei lavoratori, non hanno l'obbligo di dotarsi di una PEC;
la libertà sindacale è sancita dall'articolo 39 della Costituzione e rimarrebbe un principio astratto, se non si evolvesse in "diritto sindacale" all'interno dell'impresa e nella contrattazione collettiva nazionale, che rappresenta uno dei principali strumenti di autoregolamentazione per i rapporti di lavoro e per le relazioni sindacali;
con l'adozione del regolamento (UE) n. 910/2014 "eIDAS", entrato in vigore il 17 settembre 2014, si è provveduto a garantire la piena interoperabilità a livello comunitario non solo della firma elettronica ma di tutto un insieme di servizi di identificazione ed autenticazione: questo regolamento troverà applicazione definitiva dal 1° luglio 2016 con l'abrogazione della direttiva 1999/93/CE,
impegna il Governo:
1) ad assicurare che, per le comunicazioni per cui attualmente è richiesto l'obbligo di utilizzare la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno, i cittadini siano messi in condizione di poter liberamente scegliere di utilizzare la PEC o un altro strumento di recapito a norma eIDAS, essendo questi metodi di trasmissione digitale, immediati, sicuri, garantiti e soprattutto economici;
2) a stabilire che i sindacati, oltre alle associazioni, le organizzazioni e le fondazioni che per la loro attività sono destinatari di documenti con valore legale, abbiano il dovere di dotarsi di una PEC, affinché gli utenti possano trasferirli in sicurezza ed in immediatezza salvaguardando l'economicità.
(1-00562)
Interpellanze
BERTACCO, PICCOLI, AMIDEI, MARIN, CERONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:
il tribunale di Verona ha pronunciato propria sentenza di condanna nella causa di primo grado, iscritta al n. 2495/2013, promossa dal signor L. A. contro la fondazione "Pia Opera Ciccarelli Onlus", con sede a San Giovanni Lupatoto (Verona) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e di seguito vengono riportati i principali avvenimenti;
il 29 novembre 2012, la fondazione ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del signor A. per il pagamento complessivo di 13.485,24 euro, relativo alla retta di ricovero della madre (signora B. L.) affetta dalla malattia di Alzheimer, presso una struttura gestita dalla medesima *onlus*;
il ricovero si è protratto dal 16 agosto 2011 al 5 aprile 2013, data di decesso dell'anziana signora;
il 28 febbraio 2013, il signor A. si è opposto all'ingiunzione, affermando che vi fosse l'insussistenza dell'obbligazione relativa al pagamento della retta, poiché la spesa per l'assistenza alla madre sarebbe stata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). In via subordinata, ha richiesto la riqualificazione delle somme da versare in compartecipazione per la quota sociale delle prestazioni. In ultima istanza, alla luce di una comunicazione di recesso del contratto sottoscritto con la *onlus*, ha richiesto la rideterminazione della somma dovuta, a titolo di retta, in base all'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE) della signora L.;
il 13 giugno 2013, la fondazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale, sulla base del fatto che il signor A. avrebbe sottoscritto, all'atto di ricovero della madre, un contratto di assistenza in cui si impegnava a corrispondere alla fondazione la retta per il ricovero e l'assistenza della madre malata;
il 24 novembre 2014 il giudice non ha ammesso le istanze istruttorie delle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
considerato che, a parere degli interpellanti:
dai motivi della decisione presa dal giudice si può evincere quanto di seguito riportato;
l'opposizione del signor A. al decreto ingiuntivo inflittogli sarebbe fondata, poiché si tratta del pagamento delle rette relative al ricovero della madre, affetta dalla malattia di Alzheimer, presso la casa di riposo "Policella", gestita dalla *onlus* indicata;
le prestazioni alle quali si riferiscono le fatture azionate dovrebbero essere qualificate come "prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria" e quindi a carico del SSN;
a tale proposito, l'articolo 3-*septies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", testualmente recita: "Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative";
inoltre, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 specifica che: "Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitarie sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza";
dalla documentazione relativa alle visite neurologiche, si può riscontrare che la signora L. soffrisse di "demenza di tipo Alzheimer in fase avanzata", con disturbi comportamentali prima di moderata e, in seguito, di grave entità;
nel novembre 2012, la paziente è stata sottoposta ad un intervento di gastrostomia endoscopica percutanea, al fine di consentirne la nutrizione enterale, al seguito del quale è stata ritenuta "con elevata necessità di cure sanitarie";
inoltre, dall'esame del diario sanitario-medico della paziente, emergerebbe che, sin dal momento del ricovero, la stessa sia stata sottoposta ad un continuo monitoraggio medico e a frequenti variazioni della terapia farmacologica in essere; tali cure sono riportate anche nel diario sanitario-infermieristico, ove viene confermato il predetto monitoraggio, nonché la terapia farmacologica, l'applicazione di cateteri, l'applicazione di cinture di contenzione, la nutrizione per via enterale e, negli ultimi mesi di vita, la somministrazione, su indicazione del medico curante, di ossigeno;
per i motivi riportati avrebbe perso efficacia anche il richiamo, da parte della fondazione "Pia Opera Ciccarelli Onlus", alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3541/2015, poiché in essa prevale la componente socio-assistenziale su quella sanitaria, questioni che in questa circostanza sono totalmente opposte, poiché le prestazioni fruite dalla signora L. si qualificano come socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
per quanto concerne il contratto di assistenza sottoscritto dal signor A., all'atto di ricovero dell'anziana madre, con il quale si impegnava a corrispondere alla fondazione la retta per il ricovero e l'assistenza di quest'ultima, esso deve considerarsi, sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 4558/2012), nullo per difetto di causa, posto che sarebbe riscontrabile "una totale assenza di una reale funzione economica del negozio, vale a dire un difetto genetico della causa intesa come ragione giustificativa, in concreto, del contratto stante la evidente irrealizzabilità dell'assunzione dell'obbligazione altrui che risulti, per le considerazioni esposte, assolutamente insussistente";

sulla base di quanto riportato, stante a quanto stabilito dal tribunale di Verona, con sentenza emanata il 17 marzo 2016, le prestazioni di cui avrebbe fruito la signora L. vanno qualificate come ad esclusivo carico del Servizio sanitario nazionale e per gli stessi motivi è fondata anche la domanda riconvenzionale proposta dal signor A., visto che quest'ultimo non era tenuto a versare alcunché alla fondazione, in quanto tali prestazioni, per quanto già detto, sono da considerarsi totalmente a carico del SSN;

in conclusione, detto tribunale ha accolto l'opposizione proposta dal signor A. avverso il decreto ingiuntivo n. 5386/2012 revocandone l'effetto, oltre a condannare la fondazione "Pia Opera Ciccarelli Onlus" alla restituzione nei confronti del signore di 23.625,36 euro, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice, liquidate in 3.500 euro per compenso e 45 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

da notizie in possesso degli interpellanti, tale sentenza starebbe determinando un'elevata apertura di contenziosi per il rimborso di quanto versato e, a breve, potrebbe determinare una rivalsa delle strutture sanitarie convenzionate nei confronti delle aziende sanitarie locali, che, da tempo, dichiarano di non avere risorse a bilancio disponibile;

a giudizio degli interpellanti, la sentenza emanata dal tribunale di Verona potrebbe "fare giurisprudenza" e, in tal caso, si creerebbero dei precedenti considerevoli ai quali il SSN, in questo periodo di perdurante congiuntura economica negativa nonché di *spending review* per i vari comprati dello Stato, non riuscirebbe a farsi carico;

la sentenza potrebbe avere, quindi, conseguenze potenzialmente dirompenti sui bilanci degli enti, che offrono assistenza ad anziani con patologie richiedenti interventi ad elevata necessità di cure sanitarie, provocando tagli nel personale occupato negli stessi fino alla loro chiusura (le entrate di tali enti sono per il 98 per cento costituiti dalle rette degli utenti e dalle compartecipazioni statali);

tali costi inevitabilmente ricadrebbero, come da disposto della sentenza stessa, sulle aziende sanitarie del SSN, cui ai sensi della vigente normativa compete l'onere di sostenere economicamente l'erogazione di cure;

in assenza di uno strumento normativo-amministrativo che disciplini con rigore la fattispecie, si lascerebbe alla sola determinazione del giudice (con conseguente necessità per gli attori di adire i tribunali competenti) la verifica di ogni singolo caso, così come peraltro già espresso dalla Corte di cassazione;

vista la durata dei contenziosi legali, in concomitanza con la contemporanea sospensione dei pagamenti delle rette da parte degli ospiti o dei loro aventi causa, verrebbe a prodursi, in ogni caso, una perdita di risorse economiche e finanziarie, anche nell'ipotesi di successivo esito favorevole;

tenuto conto altresì che, a quanto risulta agli interpellanti:

il tribunale ordinario di Milano ha emanato una sentenza, nella causa iscritta al n. R.G. 8678/2015, successiva a quella emessa dal tribunale di Verona;

in tale sentenza, i ricorrenti (G.B. e P.B.) hanno citato in giudizio il Ministero in indirizzo, la Regione Lombardia e la ASL di Monza, al fine di ottenere il rimborso delle rette mensili della loro congiunta, signora B., affetta dal morbo di Alzheimer e ricoverata presso una struttura specializzata per questo tipo di malattie;

i ricorrenti hanno sostenuto di non essere tenuti al pagamento della somma, né degli ulteriori importi da versare successivamente per il medesimo titolo, in favore della struttura, trattandosi di oneri a carico del SSN, stante la completa non autosufficienza della loro congiunta ed a fronte della stretta correlazione tra le prestazioni sanitarie ed assistenziali rese dalla struttura di ricovero e cura, tale da non rendere possibile la determinazione di quote da imputarsi all'una piuttosto che all'altra tipologia di prestazioni;

in applicazione del criterio della ragione più liquida, la richiesta avanzata dai ricorrenti è stata respinta sulla base del merito, poiché la signora B. è ricoverata in un centro geriatrico polifunzionale, godendo di un contributo a carico del SSN di 52 euro sulla retta giornaliera;

siffatto contributo risulta conforme al principio di compartecipazione alla spesa, ossia in presenza di

"prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale";
alla luce di ciò, le parti ricorrenti, dal canto proprio, hanno sostenuto che l'onere di spesa debba essere totalmente a carico del SSN, in quanto il malato di Alzheimer va assimilato al malato psichiatrico;
a detta del tribunale ordinario di Milano, invece, la patologia, avente notoriamente natura neurologica e carattere cronico-degenerativo, è più correttamente inquadrabile tra le patologie degenerative tipiche dell'anziano non autosufficiente, coerentemente con la classificazione dell'OMS;
infatti, la struttura presso cui la signora B. risulta ricoverata è una residenza sanitaria assistenziale e non una struttura ospedaliera o ambulatoriale autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN;
sulla base della normativa vigente, il soggiorno in una residenza sanitaria assistenziale non è assimilabile ad un ricovero ospedaliero, trattandosi, come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di "presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni e Province autonome che sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate";
per tutto quanto descritto, il tribunale ordinario di Milano, sezione Lavoro, ha rigettato la richiesta avanzata dai congiunti della signora B., e li ha condannati al rimborso delle spese processuali,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna nella causa di primo grado, iscritta al n. 2495/2013, da parte del tribunale di Verona;
se sia a conoscenza della sentenza e, in caso affermativo, per quali ragioni non sia intervenuto fattivamente per tentare di risolvere i problemi derivanti dagli effetti di tale provvedimento giurisdizionale;
se, coadiuvato dalle strutture ministeriali, sia in grado di determinare il numero di pazienti che potrebbero rientrare in tale fattispecie, in considerazione del fatto che tutte le strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti, in via preponderante, svolgono un'attività di accompagnamento delle stesse fino alla fase finale della loro esistenza, erogando, pertanto, prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, come cita la norma richiamata nella sentenza in esame;
quali azioni intenda intraprendere, per dotare le Regioni di adeguati finanziamenti, volti a rispondere alla situazione, attraverso la copertura economica delle mancate entrate e delle spese riferite ai mancati pagamenti e ai contenziosi, che dovranno affrontare i centri di servizio per anziani pubblici e convenzionati con il pubblico, i quali, se non adeguatamente sostenuti, si troveranno a non poter far altro che riversare sulle strutture ospedaliere, già oberate, tutti gli utenti anziani che non pagano più le rette dovute;
quali azioni intenda intraprendere, per dotare le Regioni dei mezzi idonei per garantire, comunque, le cure a quei cittadini bisognosi, per i quali vengono ritardati o sospesi gli inserimenti protetti per la mancanza di chiarezza normativa che molteplici strutture residenziali devono affrontare: le stesse, infatti, di fronte a richieste di inserimento hanno difficoltà ad accogliere nuove persone non sapendo da chi e come saranno saldate le prestazioni successivamente erogate.
(2-00381)
Interrogazioni
CARIDI, DAVICO, RAZZI, PELINO, D'ANNA, Giovanni MAURO, BRUNI, LANGELLA, Eva LONGO, AURICCHIO, AIELLO, Mario FERRARA, GUALDANI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

recentemente Enel Energia, Enel servizio elettrico e Poste italiane hanno indetto gare d'appalto per lotti di erogazione di servizi di *customer service* (Poste), di *back office* (Enel Energia) e *front office* (Enel servizi elettrici);
le gare, regolarmente concluse nel pieno rispetto delle leggi vigenti, sono state aggiudicate ad un raggruppamento temporaneo d'imprese italiane e pienamente radicate in Italia (in particolare nel Mezzogiorno), che ha potuto aggiudicarsi i servizi messi a bando, anche grazie ad un'offerta economica che prevedeva l'assunzione di personale a tempo indeterminato con i sussidi previsti nel "Jobs act" (legge n. 183 del 2014);
ad oggi, le gare non sono ancora state assegnate sebbene il raggruppamento di imprese abbia prodotto i documenti necessari per l'avvio del servizio, abbia già avviato i lavoratori in formazione e stia corrispondendo i compensi per il personale dedicato;
subito dopo l'aggiudicazione, giova ribadire regolare, delle gare, si è prodotta una pressione mediatica e sindacale sull'opinione pubblica da parte di alcune aziende, precedentemente assegnatarie del servizio, tesa a convincere che la mancata assegnazione dei lotti messi a bando da Enel e Poste avrebbe costretto al licenziamento di un numero cospicuo di persone ed al vero e proprio fallimento di alcune aziende;
tale pressione ha determinato un forte rallentamento nell'avvio delle attività previste nei lotti aggiudicati e proposte di revisione nell'assegnazione dei servizi a favore delle aziende escluse, senza che si sia considerato che: le gare sono state assegnate a seguito di regolare bando di gara; le aziende aggiudicatarie hanno presentato la documentazione richiesta e versato le cauzioni previste; il raggruppamento di imprese ha avviato le attività di formazione necessarie per il personale dipendente e assunto le figure necessarie per garantire il servizio;
giova altresì ricordare che le aziende per le quali si è attivata la pressione mediatica denunciano esuberi estremamente superiori rispetto a quanto richiesto dalle gare indicate, con ciò evidenziando strumentalmente problematiche più generali e non direttamente afferenti alla perdita delle commesse;
infatti, le gare aggiudicate prevedono un impiego complessivo di circa 700 lavoratori e non giustificano le migliaia di esuberi denunciati dalle aziende perdenti;
peraltro, è necessario sottolineare che le aziende aggiudicatarie delle gare specificate, contrariamente a quanto fatto dalle aziende perdenti, non hanno mai dato vita a progetti di delocalizzazione in Paesi esteri, né hanno mai ottenuto aiuti pubblici sulle loro commesse,
si chiede di sapere:
quali siano gli interventi che i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per accelerare il perfezionamento procedurale delle gare già assegnate, impedendo che indebite pressioni mediatiche e politiche costringano le aziende che hanno partecipato validamente ai bandi a subire danni economici e patrimoniali ingenti;
se e come intendano tutelare il personale già assunto ed in formazione, inserito nel raggruppamento temporaneo di imprese per rispondere ai servizi richiesti, a rischio di licenziamento nel caso di mancata rapida attivazione delle gare stesse;
se non ritengano necessario garantire la corretta prosecuzione delle attività economiche, il cui svolgimento è tutelato costituzionalmente, evitando che aziende escluse dalla gare pubbliche attuino indebite pressioni al fine di trasferire sulla concorrenza le loro problematiche, che nulla hanno a che fare con le gare già indette da Enel e Poste.
(3-02788)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ZIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nel mese di ottobre 2012, la Corte dei conti, sezione di controllo, di Bari, rilevò, per i rendiconti 2010 e 2011 del Comune di Melissano (Lecce), violazioni di legge, gravi irregolarità contabili, comportamenti difformi ai criteri di una sana e prudente gestione finanziaria, il mancato perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, e che il protrarsi di tali irregolarità e violazioni per un arco di tempo pluriennale avevano generato uno squilibrio strutturale di bilancio ed una costante

erosione della liquidità dell'ente in grado di provocarne il dissesto;
il Comune di Melissano venne invitato ad adottare un "piano di risanamento triennale", che la stessa Corte dei conti di Bari giudicò inadeguato nell'aprile 2013;
successivamente, nel mese di luglio 2013, il Comune presentò un "piano di riequilibrio finanziario pluriennale", che prima la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Bari (gennaio 2014) e successivamente le Sezioni unite della Corte dei conti (aprile 2014) bocciarono;
il Comune di Melissano ripresentò un nuovo "piano di riequilibrio" con deliberazione del Consiglio comunale dell'8 aprile 2014, n. 5, trasmessa alla Sezione regionale di controllo, con nota dell'11aprile 2014 e pervenuta in data 16 aprile 2014, prot. n. 1578;
con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 2 settembre 2014 il Comune approvava il "piano di riequilibrio finanziario pluriennale" di durata decennale, richiedendo l'accesso al fondo di rotazione;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 12 dicembre 2014, il Comune modificava tale piano di riequilibrio per effetto dell'ottenimento, della Cassa depositi e prestiti, di un'anticipazione di liquidità di 2.260.998,16 euro;
la Commissione per la stabilità degli enti locali del Ministero dell'interno con nota del 19 febbraio 2015, pervenuta per conoscenza alla Sezione regionale di controllo, in data 5 agosto 2015, prot. n. 2712, richiedeva al Comune elementi integrativi e chiarificatori al fine di procedere all'elaborazione della relazione finale prevista dall'art. 243-*quater*, comma 1, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
il Comune non dava riscontro agli specifici rilievi istruttori formulati;
con deliberazione consiliare n. 20 del 30 giugno 2015 il Comune prendeva atto della deliberazione di Giunta n. 90 del 20 maggio 2015, recante le operazioni di accertamento straordinario dei residui ed approvava una nuova rimodulazione del piano di riequilibrio;
la relazione della commissione ministeriale, in via preliminare, ha segnalato che il Comune di Melissano non ha fornito riscontro agli specifici rilievi istruttori formulati, per verificare ed accertare la sussistenza delle condizioni per la riproposizione del piano;
il Comune non avrebbe riscontrato le richieste istruttorie, volte ad accertare una concreta riduzione del disavanzo, al fine della riproposizione del piano di riequilibrio. La Commissione pertanto, sulla base dei dati ricavabili dal Ministero dell'interno, nel certificato 2013, e dal conto del bilancio 2013, rinvenibile nel sito *web* dell'ente, ha considerato che il risultato di amministrazione 2013 sia influenzato dalla quota di avanzo vincolato di 395.965,38 euro, che comporta un disavanzo sostanziale dell'esercizio 2013 di 3.439.557,72 euro in aumento rispetto al disavanzo dell'esercizio 2012 e che pertanto, non consentiva l'avveramento della condizione richiesta dall'art. 1, comma 573-*bis* , della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), per la ripresentazione del piano;
infatti, *conditio sine qua non* per la ripresentazione di un nuovo piano di riequilibrio era la dimostrazione "dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di Amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato", cosi come stabilito dall'art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, che rettifica l'art. 1 della legge n. 147 del 2013, commi 573 e seguenti;
in data 2 marzo 2016 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 79/2016/PRSP, ha disposto di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Melissano, adottato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 dell'8 aprile 2014 e n. 22 del 2 settembre 2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 34 del 12 dicembre 2014, n. 9 del 18 marzo 2015 e n. 20 del 30 giugno 2015,
si chiede di sapere:
se, essendo stati bocciati i piani di riequilibrio relativi agli anni 2013 e 2014, il Comune di Melissano possa oggi procedere alla riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) e quali saranno gli

adempimenti che dovrà svolgere l'amministrazione comunale che si insedierà in seguito alle prossime consultazioni elettorali;
se, in conseguenza della bocciatura dei piani relativi agli anni 2013 e 2014, i medesimi siano da considerarsi come mai presentati e quindi non rientranti nella normativa citata.
(3-02789)
LAI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
sarà il nostro Paese ad ospitare il prossimo vertice del G7, nel 2017. L'organizzazione dell'importante *summit* è giustamente considerata un'opportunità per la sede presso cui si svolgerà, che potrà beneficiare di finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e alla sicurezza dei partecipanti;
nel 2009, il Governo presieduto da Silvio Berlusconi aveva inizialmente individuato nell'isola di La Maddalena, in Sardegna, la sede presso cui si sarebbe svolto il vertice del G8. Per quell'occasione erano stati avviati i lavori nell'ex arsenale militare, che avrebbe dovuto ospitare il vertice, che venne poi spostato a L'Aquila; si è trattato di una vera e propria beffa per l'isola de La Maddalena, che ancora oggi, a distanza di 7 anni, continua a pagare un prezzo altissimo per tale spostamento, con numerose opere incompiute, come incompiuta è rimasta la bonifica dei fondali dello specchio d'acqua prospiciente l'ex arsenale;
in vista del prossimo vertice del G7, La Maddalena è stata considerata da subito e da più parti tra le sedi più idonee ad accogliere tale importante evento, sia sotto il profilo logistico (molte delle infrastrutture necessarie sono state già realizzate e altre attendono solo il completamento) sia per ragioni legate alla sicurezza dei luoghi, già considerati idonei e dunque pronti per ospitare l'importante evento;
lo svolgimento del G7 del 2017 a La Maddalena rappresenterebbe, inoltre, l'occasione più opportuna e più prossima per risarcire, in parte, la Sardegna per gli ingenti danni già subiti dal precedente spostamento e per evitare che altri ne possa subire;
considerato che:
da alcune notizie circolate nei giorni scorsi e non smentite ufficialmente, si apprende che il Governo avrebbe già scelto la città di Taormina quale sede del prossimo vertice;
tale candidatura avrebbe superato quella de La Maddalena e di Firenze. In particolare, le stesse notizie riportano che La Maddalena sarebbe stata scartata per motivi di sicurezza. Tale motivazione, se realmente sostenuta, è palesemente infondata ad avviso dell'interrogante in quanto, come detto, La Maddalena aveva già superato i protocolli di sicurezza e sotto il profilo logistico appare più che idonea ad ospitare il *summit*,
si chiede di sapere:
se risponda al vero la notizia che il Governo avrebbe deciso di ospitare in Sicilia il prossimo vertice del G7;
se tale notizia dovesse corrispondere al vero, quali siano i motivi che hanno portato all'esclusione della candidatura de La Maddalena, sede già ritenuta idonea sotto il profilo sia logistico che della sicurezza;
se non ritenga, pertanto, che l'eventuale organizzazione del prossimo G7 in una località diversa da La Maddalena, oltre a costituire l'ennesima beffa per la Sardegna, non sia da considerarsi una scelta inaccettabile, insensata ed eccessivamente gravosa per le casse dello Stato, considerati gli alti costi che sarà necessario sostenere per rendere qualunque sede idonea ad ospitare il G7, come lo è sin d'ora La Maddalena;
se non ritenga che la scelta di La Maddalena quale sede per il prossimo G7 sia da considerarsi in assoluto la più adeguata, la più sensata e la più vantaggiosa per il nostro Paese, anche sotto il profilo economico;
infine, se non ritenga che lo svolgimento del *summit* presso l'arcipelago rappresenti la migliore occasione per procedere in tempi rapidi al completamento di quei lavori infrastrutturali, avviati per il G8 del 2009 e mai completati, con danni ingentissimi all'immagine de La Maddalena e di tutta la

Sardegna.
(3-02790)
VACCIANO, CAMPANELLA, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in data 22 ottobre 2015, il sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Vito De Filippo, ha svolto in Aula del Senato la risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02053, interrogazione redatta sul caso di una minore di 3 anni, bimba affetta da paralisi cerebrale infantile, alla quale è stata negata l'erogazione di 2 ausili (busto in *lycra* e seggiolino auto, richiesti tramite la prassi della riconducibilità, poiché non presenti nel nomenclatore tariffario) necessari al normale svolgimento della sua già complicata quotidianità. Le considerazioni puntuali di cui si è avvalso il Sottosegretario durante la replica, in realtà, sono state formulate dal tavolo tecnico aziendale assistenza protesica della ASL di Latina, istituito con il mandato di approfondire questioni simili alla vicenda della piccola A., dati che la ASL di Latina ha inviato alla Prefettura che, a sua volta, ha inoltrato al Ministero;
le diverse questioni riportate dal sottosegretario De Filippo, sulla base della documentazione inviatagli dalla ASL territoriale, a parere degli interroganti presentano profili di rilevante fallacia e parzialità strumentale. Pertanto si è provveduto a raccogliere la documentazione necessaria per contestare più di qualche aspetto, cosicché lo scopo della presente interrogazione è di offrire la possibilità al Ministro in indirizzo di vagliare in maniera più circostanziata le incongruenze emerse e, quindi, la validità di quanto affermato dalla ASL di Latina;
a titolo esemplificativo, si farà riferimento alla sola vicenda della richiesta e rigetto dell'ortesi elastica poiché, in questo contesto, il caso è sufficiente a palesare quelli che, a parere degli interroganti, risultano essere errori di metodo e di merito dell'ente sanitario locale;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
la risposta all'istanza per l'ottenimento del busto elastico, datata 9 dicembre 2013, è l'atto tramite il quale la ASL ha comunicato formalmente alla famiglia della bambina l'esito negativo;
a questa risposta fa riferimento lo stesso sottosegretario quando afferma: «Rilevati forti elementi di inappropriatezza per questa prescrizione, l'ASL di Latina ha respinto l'istanza in data 17 dicembre 2013, dopo aver anche consultato gli specialisti dell'unità valutativa distrettuale assistenza protesica del distretto 2». Purtroppo, è da rilevare che la motivazione addotta dai responsabili locali del SSN, apposta graficamente sul documento appena citato, recita semplicemente che: «Il dispositivo proposto non è essenziale e non opportuno in riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.)», mentre sullo stesso documento cartaceo, di cui gli interroganti dispongono copia, sono elencate definizioni che individuano motivazioni *standard* di rigetto, ad esempio "Nella prescrizione il Medico Specialista non ha indicato il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente il significato terapeutico riabilitativo (...) Nel timbro dell'ente di appartenenza e/o del soggetto prescrittore non è indicato il possesso della specializzazione nella patologia per la quale è stata rilasciata la prescrizione (...) Dalla scheda immagine e dalla scheda tecnica allegata all'istanza è evidente la non riconducibilità del presidio prescritto con quello previsto dal DM 332/99", che non furono selezionate sebbene tali argomentazioni rappresentino l'asse portante su cui il tavolo tecnico aziendale abbia strutturato il parere negativo alla fornitura della suddetta ortesi elastica;
invero, il sottosegretario stesso afferma quanto segue: «nella prescrizione non si trova un organico progetto riabilitativo individuale né, tanto meno, un dettagliato programma dove vengano ben esplicitati i tempi di applicazione del metodo, la necessità dell'ortesi all'interno di un training riabilitativo in ambiente domiciliare e/o ambulatoriale, nonché una prognosi riabilitativa a breve, medio e lungo tempo». Come annunciato, gli interroganti hanno provveduto ad interpellare lo specialista che ha avuto in cura la minore sin dal momento della nascita, il quale, mediante una comunicazione formale (9 aprile 2014) indirizzata al tavolo tecnico aziendale, informava i membri della commissione che: «In accordo con l'equipe riabilitativa di riferimento, è stata quindi in considerazione l'uso del body in Lycra; questa è un'ortesi funzionale dinamica che tende a migliorare la simmetria della postura e il movimento, a migliorare la stabilità posturale, senza limitare i

movimenti funzionali. (...) Per le caratteristiche posturo-motorie dei bambini affetti da tetraparesi spastica, l'ausilio appare particolarmente indicato sia in ambito riabilitativo che domiciliare quotidiano per il mantenimento di una corretta postura sia in posizione seduta che in statica eretta, questo al fine di permettere anche un migliore uso funzionale degli arti. (...) Per questi bambini è stata data indicazione all'uso del body durante le attività riabilitative e domiciliare per un massimo di 6 ore al giorno; in relazione all'accrescimento staturo-ponderale del bambino si consiglia una revisione dell'ausilio ogni 6 mesi circa». Perciò, quanto riportato in Aula dal sottosegretario, suo malgrado, potrebbe essere individuata come una delle mistificazioni lamentate dagli interroganti in premessa;

tra gli aspetti formali e sostanziali citati dal sottosegretario di Stato in sede di risposta, si riporta quanto segue: «la prescrizione [dell'ausilio] deve essere redatta solo da specialisti in neurologia oppure in fisiatria. Sebbene la prescrizione sia stata firmata in calce, la ASL ci comunica che il timbro apposto dal medico del Policlinico "A. Gemelli" non documenta il possesso di un titolo di specializzazione. Al riguardo, l'ASL di Latina dichiara che, da una visura effettuata sul sito *web* FNOMCeO, il medico risulta essere specialista in psichiatria». Interpellato, il medico chiamato in causa fornisce la sua replica: «Il sottoscritto non è specialista in Psichiatria, come affermato dalla ASL, ma specialista in Neuropsichiatria Infantile; sul fatto che nel mio timbro non è specificatamente riportata la mia specializzazione, faccio presente che è presente un codice in calce che mi identifica come medico del Policlinico Gemelli e come facente parte dell'equipe di neuropsichiatria infantile» e, per completezza, «la presa in carico riabilitativa sia in ambito ospedaliero che nei centri di riabilitazione è affidata quasi sempre al neuropsichiatra infantile che coordina l'equipe riabilitativa e tiene i contatti con i genitori e la scuola; propone gli ausili più idonei alle diverse necessità della vita quotidiana del paziente e spesso prescrive egli stesso, se medico prescrittore di ASL o di strutture ospedaliere di Terzo livello. Secondo la normativa vigente, art. 4, comma 1 del decreto ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332, "la prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico del SSN, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità". Quindi, la normativa non definisce specificatamente la specializzazione del medico prescrittore, ma semplicemente dice che deve essere competente per la patologia; di conseguenza, il neuropsichiatra infantile può tranquillamente prescrivere essendo competente per la patologia. Inoltre, se ciò non bastasse e per chiarire ogni dubbio, ricordo che la specializzazione in neuropsichiatria infantile, secondo quanto descritto nel decreto ministeriale del 30 e 31 gennaio 1998 e successivi aggiornamenti, è specializzazione affine ed equipollente alla neurologia». Inoltre, quanto affermato dal sottosegretario, ossia «tutte le prescrizioni sono state effettuate sempre dallo stesso medico del Policlinico "A. Gemelli", tutti i presidi - riferisco testualmente - provenivano sempre dalla stessa ditta di Frosinone», sempre sulla base di quanto attestato dalla documentazione inviata dalla ASL pontina, appare pericolosamente contraddittorio rispetto alle dichiarazioni del medico interpellato: «Ovviamente non corrisponde al vero l'affermazione che le prescrizioni venivano effettuate esclusivamente da me e solo con Ortopedia Italia. Io personalmente ho effettuato prescrizioni di body in lycra, flexa e theratogs con Ortopedia Italia, Progettiamo Autonomia, Caravaggio 70 e ITOP. Inoltre il body in flexa, che ha caratteristiche simili a quello in lycra, è ampiamente utilizzato in Italia e prodotto dalla ditta Progettiamo Autonomia»;

è opinione degli interroganti che le gravissime imprecisioni relative alla professionalità del medico in questione potrebbero interpretarsi come la preoccupante incapacità da parte dei membri del tavolo tecnico di valutare la casistica di loro competenza;

dunque, preso atto di quanto esposto, in forza dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2015, con il quale si prevede che sia "istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute una Unità di crisi permanente con il compito di individuare con tempestività procedure e strumenti atti a ridurre il rischio di ripetizione di eventi infausti o di particolare gravità che si verificano nell'ambito delle attività di erogazione di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale e di coordinare gli interventi a tal fine necessari per rendere più efficiente e immediata l'azione del medesimo Ministero e delle altre Istituzioni competenti", gli interroganti auspicano l'intervento della menzionata unità di crisi affinché venga valutata la bontà delle decisioni prese in merito al caso della famiglia citata, che sia

vagliata puntualmente la documentazione prodotta dalla ASL di Latina e, più in generale, che venga stimato il reale livello di qualità del servizio offerto nell'ambito dell'erogazione di ausili sanitari;
considerato inoltre che:
durante l'esposizione della risposta del Governo, viene sollevato anche l'aspetto riportato qui di seguito: «Poiché la tutina elasto-dinamica in lycra non è compresa negli elenchi del nomenclatore tariffario di cui al già citato decreto ministeriale n. 332 del 1999, il medico ha ritenuto di ricorrere nella sua prescrizione all'istituto della riconducibilità, invocando l'omogeneità funzionale ad un busto in stoffa e stecche ed ad una lunga serie di tutori rigidi per gli arti superiori ed inferiori». Difatti, è a conoscenza degli interroganti che la ASL di Latina abbia autorizzato regolarmente ordinativi per tutori ODM a beneficio di pazienti appartenenti ai distretti Lt1, Lt2, Lt3, Lt4 e Lt5, come dichiarato da una delle aziende produttrici del suddetto ausilio, dunque, ciò che afferma il sottosegretario, oltre ad essere corretto, non può essere interpretato diversamente. A fronte delle diverse richieste di fornitura di tutori in *lycra* pervenute all'azienda sanitaria locale pontina, quest'ultima dichiara che: «a parità di dispositivo, tipo di patologia ed età degli assistiti, i preventivi apparivano addirittura assai difformi fra loro differenziandosi anche per svariate centinaia di euro, mentre non si rilevavano quote a carico degli assistiti». Per contro, il medico dell'*équipe* dell'ospedale "A. Gemelli" eccepisce che: «Il fatto che i preventivi variavano nei costi, probabilmente è da mettere in relazione [al fatto che] che i body presentavano caratteristiche diverse in relazione alla patologia di base del bambino», considerazione doverosa nonostante sia bizzarro dover ribadire alla ASL di Latina un concetto già, anche in rapporto alle precedenti forniture accordate;
per lo stesso motivo, risulta strumentale anche la seguente considerazione: «l'appropriatezza dell'ortesi in argomento, e di altre similari, non appare definitivamente acclarata, in quanto, dalla revisione della letteratura scientifica, alcuni studi sono ancora in fase preliminare e riguardano la tolleranza dei pazienti al presidio, e in nessuno studio viene impostato un confronto con i tradizionali presidi riabilitativi concedibili né emerge un'assoluta indispensabilità per funzioni non supportate da altri presidi». Come ricorda lo stesso sottosegretario, in occasione della formulazione della proposta di revisione e aggiornamento dell'assistenza protesica facente parte dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2008, erano state inserite le voci "ortesi elastiche dinamiche funzionali", ossia ausili della tipologia prescritta alla bambina, con la seguente indicazione terapeutica: "per ottenere correzioni dinamiche dello schema motorio (del controllo posturale della locomozione, della manipolazione) di assistiti con esiti di paralisi cerebrale infantile e sindromi atassiche congenite o acquisite" prescrivibile esclusivamente nel quadro di progetti riabilitativi individuali elaborati da Centri specificatamente individuati dalle Regioni;
considerato altresì che:
l'opinabile posizione dei dirigenti sanitari pontini in merito agli ausili necessari alla minore, tuttavia richiama, maldestramente, l'attenzione sull'eventualità che ditte o istituti di ricerca potrebbero mettere in atto forzature, tramite la prassi della riconducibilità, per creare precedenti autorizzativi rispetto a dispositivi da loro prodotti perseguendo il solo fine venale. Nel caso riportato in premessa, però, si è tentato di dimostrare che, per quanto concerne i supporti in *lycra* o materiali affini, è una questione diversa, soprattutto per il manifestato interesse del Ministero nei confronti di questa tipologia di dispositivi, i quali, come già ricordato, vennero inseriti nel 2008 nella proposta di aggiornamento del nomenclatore;
gli interroganti si augurano che con l'agognato aggiornamento degli elenchi dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e del nomenclatore tariffario (che in base all'art. 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999 tale revisione dovrebbe avere una "cadenza massima triennale" o, come ribadito al comma 553 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiornati, comunque, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'annuale legge di stabilità) siano introdotti tra i servizi erogabili anche dispositivi, ortesi, supporti ed ausili, frutto dell'evoluzione scientifica che indubbiamente è intercorsa dal 1999, anno dell'approvazione del decreto ministeriale n. 332, ad oggi. Invero, anche il sottosegretario De Filippo stesso, rispondendo alcuni mesi fa a un'interrogazione in Senato, anticipava che "sono stati

inseriti gli ausili e i dispositivi che l'evoluzione scientifica e tecnologica in materia ha reso disponibili sul mercato del settore, ma che oggi non possono essere prescritti". Gli interroganti si augurano che, nonostante i tagli attuati nei bilanci della Sanità nazionale, il Ministero non debba ricorrere a stravolgimenti degli elenchi diminuendo la varietà degli ausili su misura in favore di più economici dispositivi generici da acquisire tramite gare al ribasso, le quali non garantiscono appropriatezza, risparmio, efficacia ed efficienza nel contesto di ogni singolo fruitore disabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare tutte le opportune misure di competenza, incluso l'interessamento della unità di crisi istituita presso il Ministero, per fare chiarezza relativamente alle dichiarazioni dei dirigenti della ASL pontina, riportate nelle considerazioni e, tenuto conto di ciò, delle richieste rigettate dallo stesso ente nei confronti della famiglia citata, affinché sia garantito il godimento del diritto fondamentale alla salute, anche alla bambina;

quali provvedimenti intenda adottare per verificare la correttezza e la trasparenza della ASL pontina, per evitare che abbiano a ripetersi situazioni come quelle esposte;

se il Governo non ritenga, a fronte dell'imminente confronto con la Conferenza Stato-Regioni, di dover accelerare l'approvazione dell'aggiornamento dei LEA e, conseguentemente, del nomenclatore tariffario.

(3-02791)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PIN - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

un recente rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente attesterebbe che la pianura Padana è la zona più inquinata d'Europa. Essa supera i limiti considerati "accettabili" dalle norme sanitarie fissate dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) riguardo alla quantità di inquinanti nell'aria, ed attesta che ogni abitante perde in media 3 anni di vita a causa dell'inquinamento;

sono state rilevate, in particolare, elevate quantità di micropolveri sottili, diossido di azoto e monossido di carbonio. Tutte sostanze che l'Agenzia, che analizza e classifica agenti e sostanze cancerogene per conto dell'OMS, ha inserito nella "lista nera" dei fattori che causano il cancro (3 per cento di tutti i tumori, 5 per cento di tutti i tumori polmonari);

il numero degli impianti a biomassa ha raggiunto nel 2012 un tasso di crescita dell'81 per cento rispetto all'anno precedente e, tra questi, la maggioranza sono localizzati nel Nord Italia (1.652 impianti pari a circa il 75 per cento del totale) prevalentemente concentrati tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte;

i recenti episodi di superamento dei livelli di inquinamento nell'area della pianura Padana e il conseguente peggioramento della qualità dell'aria, anche a causa della scarsa ventilazione e del ristagno degli inquinanti in atmosfera, induce ad una legittima riflessione che riguarda la sostenibilità degli impianti di produzione energetica a biomasse, considerando il fatto che, negli ultimi anni, molte centrali sono state realizzate e numerosi progetti sono in corso di presentazione per il rilascio delle relative autorizzazioni di competenza regionale;

la letteratura scientifica internazionale appare sempre più interessata all'inquinamento dell'aria causato dall'uso energetico delle biomasse, le quali, in linea di principio, non producono anidride carbonica e tuttavia portano ad un incremento delle emissioni di inquinanti atmosferici, come ossido di azoto, composti organici volatili e polveri, determinando, concretamente, un peggioramento della qualità dell'aria;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

la ditta svedese Cortus Energy Italy Srl ha presentato una proposta per la realizzazione di un impianto cogenerativo alimentato a syngas, prodotto *in loco* da gassificazione di biomassa vegetale a Gaiarine (Treviso), in via Resteiuzza, nei pressi del bosco omonimo soggetto a vincolo paesaggistico in base al piano di assetto del territorio intercomunale approvato con Conferenza di servizi, in data 28 maggio 2009 e diventato efficace il 26 agosto 2009;

la tavola n. 1 della carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del piano dei Comuni individua

l'area relativa al bosco di Gaiarine e tutta la proprietà in cui ricadrebbe l'intervento come soggetta ai seguenti vincoli: ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica (art. 18); ambiti naturalistici di livello regionale (art. 20); vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (corsi d'acqua); vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (zone boscate);
l'ecosistema boschivo su cui dovrebbe sorgere l'impianto ospita numerose specie di rilievo sia faunistiche che floristiche (la Regione Veneto ha proposto questo lembo boschivo come sito di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/43/CEE); in più tale spazio boschivo è inteso come ecosistema forestale unico e irricreabile, non esistendo studi di livello condotti su ripristini vegetazionali con quella biodiversità;
la ditta proponente non si atterrebbe alla pianificazione comunale e intercomunale, alle restrizioni e alla normativa relativa all'area, in cui vorrebbe installare il pirogassificatore, considerando che secondo tali previsioni l'installazione non è tollerabile e sarebbe necessaria una variante al piano;
anche le previsioni di viabilità e di accesso al fondo per l'approvvigionamento della biomassa non terrebbero conto del vincolo paesaggistico (*ex* decreto legislativo n. 42 del 2004, e direttive e prescrizioni, di cui all'art. 11 delle norme tecniche del piano);
vi sarà a giudizio dell'interrogante un oggettivo aumento del traffico pesante, che necessariamente dovrà accedere all'impianto, che risulterebbe insostenibile per la viabilità della zona: sono stati stimati ottimisticamente 800 mezzi pesanti all'anno per il trasporto della biomassa, che darebbe luogo a 1.600 complessivi transiti annui su via Resteiuzza. Questa strada ha una larghezza media di 2,5 metri per carreggiata;
la ditta Cortus Energy dichiara che circa 14.400 tonnellate del "cippato" necessario per la combustione saranno sermenti di vite, senza specificare che le stesse provengono da viticoltura convenzionale, quindi impregnati di pesticidi e, di conseguenza, di particolare pericolosità, perché queste sostanze si disperderebbero, ancora più, in atmosfera, avendo subito modificazioni chimiche difficilmente prevedibili;
non verrebbe effettuata un'analisi ecologica ed ecosistemica, verrebbe omessa la valutazione degli effetti cumulativi del rumore e le ripercussioni sul bosco di nuove fonti di calore e di nuove fonti di vibrazioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, considerato che si tratta di un'area già fortemente inquinata, che abbisogna di soluzioni urgenti, atte alla riduzione del rischio sanitario;
quali iniziative di propria competenza ritenga opportuno adottare per le sorti dell'area ricadente a Gaiarine e del progetto, la cui opera, dal punto di vista del bilancio ambientale, produrrà ad avviso dell'interrogante inquinamento, consumo di risorse (7.200.000 litri di acqua potabile all'anno), non aiuterà a ridurre i gas serra e metterà in grave difficoltà flora e fauna del bosco di Gaiarine e dei comuni limitrofi.
(4-05675)
SCAVONE, COMPAGNONE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
si apprende da notizie di stampa la decisione di Trenitalia e RFI di chiudere nel periodo estivo (da giugno ad agosto 2016) la tratta ferroviaria Catania-Siracusa;
a parere degli interroganti mai decisione fu più intempestiva;
la decisione sembra dovuta all'inizio dei lavori di velocizzazione della linea ferrata, ormai vecchia e fatiscente;
è notorio come al Sud Italia, e in particolare in Sicilia, i treni siano lenti, viaggino su linee obsolete e troppo spesso accumulino ritardi;
la situazione del trasporto ferroviario italiano è sempre più divisa in 2, tra un'alta velocità con servizi più veloci e moderni e un servizio locale con diffusa situazione di degrado, nonostante il fatto che siano tante le persone che ogni giorno utilizzano i treni per raggiungere i luoghi di lavoro o studio; in

Italia attualmente sono circa 3.300 i treni in servizio nelle regioni;
dal 2010 a oggi, complessivamente, si possono stimare tagli nel servizio ferroviario regionale pari al 6,5 per cento, proprio quando, nel momento di crisi, è aumentata la domanda di mobilità alternativa più economica rispetto all'auto;
tra il 2010 e il 2015 il taglio ai servizi ferroviari è stato pari al 26 per cento in Calabria, al 19 per cento in Basilicata, al 15 in Campania, al 12 per cento in Sicilia, mentre si è registrato un generale aumento del costo dei biglietti, a fronte di un servizio che non ha avuto alcun miglioramento;
al Sud si trovano i treni più vecchi; in Sicilia, l'età media dei treni è di circa 23 anni, con la conseguenza che sulla tratta Siracusa-Gela lo stato dei treni è mediocre, tanto che gli attuali tempi di percorrenza sono addirittura superiori a quelli di 20 anni fa, anche a causa di un'infrastruttura decisamente carente;
un recente studio di Legambiente annovera la tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa tra le 10 peggiori linee d'Italia per i pendolari, nel 2015; qui i treni viaggiano a una velocità media di 69 chilometri orari passando per Catania, i disservizi più frequenti riguardano gli imprevisti tecnici, quasi sempre dovuti alla condizione dell'infrastruttura. Manca sempre un'adeguata informazione ai viaggiatori in caso di interruzioni, guasti agli scambi, furti di rame;
indubbiamente la linea ferroviaria Catania-Siracusa necessita di ammodernamento e velocizzazione, ma prevedere un tempo di 3 mesi (e sempre che non ci siano cause di rinvio della data di fine lavori) di chiusura della linea, e per giunta nel periodo estivo, senza offrire una valida alternativa ai pendolari e ai turisti che affolleranno questa parte di Sicilia, proprio nei mesi che vanno da giugno ad agosto, sembra davvero un'ipotesi insostenibile;
alla luce delle notizie che provengono da diverse parti del mondo, dove un'intera autostrada crollata viene ricostruita in 6 giorni (questo il tempo impiegato dalla Nexco, la società autostradale giapponese per ricostruire un'autostrada a nord di Tokyo, distrutta dal terremoto dell'11 marzo 2011), o in California, dove la Santa Monica freeway viene riportata a condizioni di normalità nel giro di pochi giorni; o ancora in Cina, dove un grattacielo è stato ultimato in appena 19 giorni e un ponte stradale (il Sanyuan bridge) viene abbattuto e ricostruito in sole 43 ore, ci si interroga sul grado di efficienza, di produttività, e dell'uso delle migliori tecniche del sistema italiano di realizzazione di lavori pubblici,
si chiede di sapere:
quale sia la tipologia esatta dei lavori di velocizzazione che dovranno essere realizzati sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa;
nel caso in cui si trattasse dei lavori previsti dalla delibera CIPE del 19 luglio 2013 (Velocizzazione linea ferroviaria CT-SR, tratta Bicocca-Targia: primo lotto funzionale; cavalcaferrovia al chilometro 274 e ripristino della viabilità a nord della linea in corrispondenza della variante Brucoli), se il Ministro in indirizzo non ritenga eccessiva, alla luce delle tecniche costruttive e organizzative più moderne, la previsione di una chiusura della linea ferroviaria per ben 3 mesi;
se non ritenga di verificare l'applicabilità delle migliori tecniche di organizzazione del lavoro, atte ad evitare che la tratta ferroviaria rimanga chiusa per il tempo annunciato;
se non ritenga questa decisione oltremodo penalizzante per i pendolari e per i turisti che visiteranno la Sicilia orientale nei prossimi mesi, con le inevitabili e gravi ripercussioni economiche per tutto il territorio della Sicilia orientale;
quali azioni di propria competenza intenda porre in essere per evitare il disagio agli utilizzatori della linea ferroviaria, per il tempo in cui saranno realizzati i lavori di velocizzazione della tratta, e se siano state previste alternative atte a scongiurare le legittime lagnanze dei cittadini e dei lavoratori dei territori interessati.
(4-05676)

CASSON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
il magistrato alle acque di Venezia è stato soppresso con il decreto-legge n. 90 del 2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e l'efficienza degli uffici

giudiziari", a seguito dell'inchiesta e degli arresti sulla gestione della costruzione del MOSE;
con la legge n. 114 del 2014 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 90), oltre alla conferma della soppressione, è stato stabilito che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato Magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite";
la citata legge di conversione comporta, così, l'ulteriore frazionamento delle competenze sulle acque lagunari: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Triveneto, Autorità portuale e Capitaneria di porto; Regione Veneto; Comune di Venezia; Comune di Chioggia; ora anche Città metropolitana;
le autorità diventano quindi, di fatto, 7;
tuttavia sono passati quasi 2 anni e nessun passo formale e noto sarebbe stato compiuto in questa direzione;
sono passati 4 anni dal decreto interministeriale n. 79 del 2012 (cosiddetto Clini-Passera), poi impugnato, che avrebbe dovuto limitare il transito delle grandi navi, ma nessuna soluzione è stata fin qui adottata, nemmeno transitoria, e nemmeno in sostituzione del decreto annullato;
in questi 4 anni sono stati presentati alcuni progetti per individuare un percorso alternativo per le grandi navi;
alcuni di questi progetti non hanno superato nemmeno le prime fasi procedurali, nonostante le continue e fuorvianti dichiarazioni pubbliche dell'Autorità portuale e del Comune di Venezia, mentre solo uno è tuttora sottoposto alle valutazioni della commissione VIA (valutazione d'impatto ambientale);
in Senato sono stati presentati vari disegni di legge per la riforma della legge speciale su Venezia, ma il loro esame pare complicato e lento, anche in assenza di un intervento chiarificatore del Governo;
secondo la legge di conversione n. 114 del 2014, parte del personale dell'ex magistrato alle acque dovrebbe passare con la Città metropolitana, e tuttavia nessuno pare aver avviato alcuna procedura di informazione o pianificazione di tale passaggio;
il consorzio "Venezia nuova" è stato commissariato, i licenziamenti per riduzione del personale sono già iniziati, ma nonostante le promesse di passaggio alla Città Metropolitana, annunciate sulla stampa, nessuno ha indicato una soluzione occupazionale certa per i numerosi lavoratori delle società consorziate;
prosegue l'occupazione abusiva delle valli da pesca della laguna di Venezia, e tuttavia nessuna misura è stata assunta, mentre gli occupanti delle valli continuano a sfruttare il patrimonio naturale e venatorio, senza versare alcun canone o indennità al demanio, e mentre uno specifico disegno di legge (A.S. n. 198), giace presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato dal 17 luglio 2013,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'immobilismo decisionale descritto;
nel caso in cui siano state intraprese iniziative nel campo, quali esse siano, con riferimento, soprattutto: al problema occupazionale; al frazionamento di competenze dell'ex magistrato alle acque di Venezia; alle grandi navi; all'ingente perdita di patrimonio pubblico dovuta all'occupazione abusiva delle valli da pesca; allo stato della proposta di nuova legge speciale per Venezia.
(4-05677)
LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

gli immigrati stanno impegnando il nostro Paese in un'opera di accoglienza senza precedenti, con una partecipazione attiva dei cittadini delle comunità locali e delle realtà del terzo settore;
accanto a realtà positive ed encomiabili sono emersi casi gravissimi di corruzione e mafia dell'"affare immigrati". Le cronache, più volte, hanno portato alla luce casi clamorosi, come quello di Roma, con l'operazione "Mafia capitale" e l'altro gravissimo sul caso del Cara di Mineo, in provincia di Catania, che coinvolgerebbero inoltre anche importanti rappresentanti istituzionali;
un altro caso è emerso nei giorni passati secondo le notizie di stampa (da un articolo de "la Repubblica" del 12 aprile 2016) dove sempre in Sicilia, in provincia di Trapani, si sarebbe sviluppato un affare da 50 milioni di euro all'anno;
il malaffare è affiorato a seguito dell'arresto di Sergio Librizzi, direttore della Caritas locale, ed in seguito condannato a 9 anni di reclusione per violenze sessuali. Don Sergio avrebbe chiesto prestazioni ai giovani migranti in cambio di documenti per l'ottenimento dell'asilo politico. Inoltre, era socio di una cooperativa che controllava tutti i centri di accoglienza presenti nella provincia trapanese, mediante una classica rete clientelare, di cui avrebbero fatto parte anche componenti delle forze dell'ordine, del mondo del volontariato, della diocesi trapanese e delle amministrazioni locali. Don Sergio spaziava dal ricatto sessuale al grande *business*. Si trattava proprio di un grande affare, un grande commercio che la provincia siciliana più vicina all'Africa aveva messo in piedi. In tanti hanno messo le mani sul *business* che si poteva ricavare dal traffico dei migranti: sono stati trasformati vecchi casali e fabbricati in *residence* e *bed and breakfast* ed in qualsiasi forma di locale idoneo ad ospitare i migranti. Per l'emergenza di questi ultimi anni, anche diverse aziende avrebbero "riconvertito" le loro attività, "perché con i migranti il profitto è garantito" come sosteneva Salvatore Buzzi nell'inchiesta di Mafia capitale. 32-35 euro al giorno sono assicurate per adulto, che diventano circa 80 euro per bambino, un giro di molti milioni di euro all'anno, che avrebbe coinvolto una trentina di case d'accoglienza finite sotto inchiesta giudiziaria. A capo di tutto vi sarebbero stati ex assessori della Regione, onorevoli della provincia, già condannati per mafia, professionisti specializzati in ospitalità per grandi masse. Le forze dell'ordine avrebbero ricostruito una rete di personaggi che farebbero riferimento a 3 esponenti principali: Giuseppe Gianmarinaro (ex deputato regionale DC, che avrebbe esercitato la sua influenza a Salemi, attualmente in attesa di una sentenza per misura di prevenzione personale e patrimoniale), Onofrio Norino Fratello (ex deputato regionale, che patteggiò diversi anni prima una condanna per concorso esterno), Giuseppe Scozzari (esponente di un importante colosso per la gestione dei centri d'accoglienza, sotto processo per associazione a delinquere),
si chiede di sapere:
quale attività di controllo si sia svolta per impedire che in provincia di Trapani si potesse produrre una tale e ripetuta condizione di illegalità e compromissione istituzionale e politica;
quale attività di prevenzione si intenda adottare per garantire una piena trasparenza e legalità nella gestione, sui vari territori, della questione dell'accoglienza degli immigrati.
(4-05678)

MARTON, SANTANGELO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'articolo 882 disciplina l'esercizio della rappresentanza militare e al comma 5 indica i divieti imposti ai delegati, in ragione della loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza. Tra i diversi divieti, quelli di rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza; avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV del titolo IX del capo III del codice e dal regolamento; promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza; assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità delle forze armate alle competizioni politiche;
il successivo comma 6 afferma comunque il principio che ai delegati deve essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che

"l'inosservanza delle norme contenute nel libro IV del titolo IX del capo III del codice e nel regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare";

il sito *web* "Sergenti.it", in data 14 aprile 2016, ha pubblicato una nota (M_D ARM001 0042535 13 aprile 2016 INT) con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica, 1° reparto, seppure con i limiti imposti dalla normativa vigente, ha risposto positivamente alla richiesta del Consiglio centrale della rappresentanza militare (Cocer) tesa ad ottenere l'autorizzazione alla partecipazione ad un convegno, organizzato, a Firenze, lo scorso 15 aprile 2016 dall'ONA (Osservatorio nazionale amianto). Nella nota si legge che "In merito a quanto chiesto con il foglio in riferimento si comunica che, in conformità alle indicazioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, in occasione di precedenti analoghe attività, l'eventuale partecipazione all'evento indicato nell'oggetto dovrà avvenire: - a titolo personale". La nota specifica, altresì, che "a titolo personale" è da intendersi a "titolo privato", ovvero senza onere a carico dell'amministrazione della difesa e con valido titolo giustificativo per l'assenza dal servizio. Si evidenzia, inoltre, che per partecipare al citato evento i partecipanti dovranno indossare abiti civili ed esprimere opinioni personali, senza divulgare programmi e decisioni dei vari consigli della rappresentanza militare;

considerato che, nonostante lo Stato maggiore abbia rilasciato la citata autorizzazione alla partecipazione dei rappresentanti del Cocer, sul sito *web* è stato pubblicato un comunicato stampa che nell'affermare il contrario riporta: "Avevamo chiesto allo Stato Maggiore Aeronautica l'autorizzazione per partecipare al convegno dal titolo "Amianto e altri cancerogeni. La strage di militari. Più morti che in guerra" che si terrà a Firenze il giorno 15 aprile 2016. Ritenevamo la materia di estremo interesse per il personale militare tenuto conto che il Cocer dell'Aeronautica ha trattato più volte il tema della tutela della salute nei posti di lavoro con particolare riferimento anche all'amianto. Lo Stato Maggiore non ha autorizzato la partecipazione dei delegati al predetto incontro come se discutere e approfondire questioni relative alla salute dei colleghi ammalati, anche a causa dell'amianto, fosse un fatto privato e non riferibile alle competenze della rappresentanza militare e quindi di servizio. Ancora una volta emergono con i fatti tutte le criticità e i limiti di un organo di rappresentanza nato nel lontano 1978 e non più al passo con i tempi. È arrivato il momento che il Parlamento metta mano ad una riforma dello strumento rappresentativo in linea con i dettami della Carta europea dei diritti dell'uomo, che sia capace di tutelare concretamente il personale e che abbia reali poteri di contrattazione di primo e secondo livello. Lo dichiarano i delegati del Cocer dell'Aeronautica Militare Alfio Messina e Antonsergio Belfiori";

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti è pienamente condivisibile la necessità di addivenire, con la massima urgenza, ad una riforma del sistema di rappresentanza dei militari, volta a riconoscere pienamente i diritti dei cittadini in divisa, anche nel senso auspicato dai 2 delegati del Cocer, che hanno firmato il suddetto comunicato stampa, ma è altresì necessario sottolineare la non veridicità di quanto espresso, nella comunicazione citata, in merito al mancato rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione al convegno di Firenze;

la scelta dello Stato maggiore dell'Aeronautica di autorizzare, a titolo privato, la partecipazione, rientra in una logica di *spending review*, secondo i principi della normativa vigente in materia di riorganizzazione e razionalizzazione della macchina amministrativa. Infatti, l'autorità militare ha voluto evitare, in questo modo, non solo di corrispondere le indennità riconosciute per le trasferte dei delegati militari, ma anche tutte le spese connesse a questa trasferta;

in varie occasioni, anche in risposta a diversi atti di sindacato ispettivo il Ministro della difesa ha rivelato gli ingenti costi sostenuti per il pagamento delle indennità di missione dei componenti dei Consigli della rappresentanza militare che, peraltro, come è noto, si sono visti prorogare, a parere degli interroganti illegittimamente in spregio ai diritti di tutti gli altri militari, il loro mandato elettivo, proprio grazie ad una norma approvata dall'attuale maggioranza parlamentare;

riguardo agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, agli interroganti risulta che, proprio in relazione alle trasferte della rappresentanza militare, l'applicazione della legge 12 novembre 2011, n.

183 (legge di stabilità per il 2012), viene sempre più spesso disattesa. In particolare, quanto dispone l'articolo 4, comma 98, che sancisce "Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili";

considerato infine che, a parere degli interroganti, appare di fondamentale importanza procedere con urgenza ad una compiuta riforma della rappresentanza militare, sempre annunciata e mai realizzata, anche al fine di disciplinare, in maniera esauriente, le facoltà, i diritti e gli oneri connessi all'esercizio del diritto sindacale militare,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga di dover intraprendere iniziative volte a verificare le eventuali responsabilità circa la diffusione di notizie non veritiere a proposito del mancato rilascio ai rappresentanti militari dell'autorizzazione alla partecipazione al convegno citato;

quali provvedimenti di competenza abbia assunto, o intenda assumere, per assicurare il pieno rispetto della citata vigente normativa, al fine di conseguire gli obiettivi di *spending review* perseguiti anche a livello generale.

(4-05679)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02573 del senatore Panizza.

È stata ritirata l'interrogazione 3-02784 del senatore Vacciano ed altri.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 609a seduta pubblica del 19 aprile 2016, a pagina 107, sotto il titolo "Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza", alla seconda riga, dopo le parole: "ha assunto" inserire le seguenti: "in data 14 aprile 2016".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.